

## CCCLXV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	22619
<b>Disegni di legge:</b>	
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	22651
(Deferimento a Commissione) . . . . .	22620
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	22651
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432) . . . . .	22622
PRESIDENTE . . . . .	22622, 22644, 22648
ANGIOY, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	22623
22624, 22626, 22635, 22650, 22655	
COLITTO . 22623, 22624, 22626, 22635, 22638	
VALSECCHI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	22623
22629, 22653	
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	22624
22631, 22635, 22636, 22648	
22650, 22654, 22655	
ROSINI . . . . .	22624, 22635
CAVALIERE ALBERTO . . . . .	22627
ASSENATO . . . . .	22629, 22635, 22650
DEGLI OCCHI . . . . .	22639, 22649, 22654
FERRERI . . . . .	22640, 22651, 22653
SELVAGGI . . . . .	22642, 22652, 22655
DUGONI . . . . .	22644, 22649, 22653
LA MALFA . . . . .	22646
COVELLI . . . . .	22651
CHIARAMELLO . . . . .	22652
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	22620
(Deferimento a Commissioni) . . . . .	22651, 22659
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	22621
RESTA . . . . .	22621

	PAG.
Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	22621, 22622
CECCHERINI . . . . .	22621
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	22622
TOGNI . . . . .	22622
<b>Dimissioni dei deputati Cappi e Castelli Avolio, nominati giudici della Corte costituzionale:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	22620
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	22659, 22675
COVELLI . . . . .	22675
GIOLITTI . . . . .	22675
<b>Per l'ammissione dell'Italia all'O.N.U.:</b>	
SEGNI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	22635
PRESIDENTE . . . . .	22635
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	22636
<b>Votazione nominale</b> . . . . .	22657

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Agrimi e Del Bo.

(I congedi sono concessi).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

### Deferimento a Commissione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito all'esame e alla approvazione della VI Commissione (Istruzione) in sede legislativa, con parere della IV Commissione:

« Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'università di Roma » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1947).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

AMATUCCI ed altri: « Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili » (1949);

CAPRARA: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 8, contenente norme sull'appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio » (1950);

BONOMI ed altri: « Provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche » (1952);

PACLIARDI ed altri: « Mantenimento in servizio per un periodo di cinque anni oltre i rispettivi limiti di età degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate già perseguitati per ragioni razziali o politiche » (1952).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato a svolgerle, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede. Della quarta, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

È stata anche presentata dai deputati Nenni Pietro ed altri la proposta di legge: « Abrogazione dell'articolo 31 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e delle norme ad esso correlate sul collegamento delle liste e sul premio di maggioranza » (1953).

Sarà stampata e distribuita. Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà trasmessa alla competente Commissione, I (Interni), in sede referente.

### Dimissioni dei deputati Cappi e Castelli Avolio, nominati giudici della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. I deputati Cappi e Castelli Avolio mi hanno fatto pervenire le seguenti lettere:

Roma, 15 dicembre 1955.

« Signor Presidente,

oggi ho prestato giuramento quale giudice costituzionale.

Le presento pertanto le mie dimissioni da deputato.

Non è senza una punta di amarezza che lascio la Camera, alla quale sarò sempre fiero di avere appartenuto.

A tutti i colleghi, grato della benevolenza che sempre mi dimostrarono, porgo il mio cordialissimo saluto e fervido augurio di serena, feconda attività per il bene della patria.

A lei, illustre Presidente, il mio profondo ossequio.

Devotissimo.

GIUSEPPE CAPPI ».

Roma, 15 dicembre 1955.

« Onorevole signor Presidente,

a seguito della mia nomina a giudice della Corte costituzionale rassegno nelle mani della S.V. onorevolissima le mie dimissioni da deputato al Parlamento.

Il distacco da questo nostro supremo istituto democratico e dai colleghi che lo compongono, che attraverso oltre nove anni di comune lavoro ho sempre più apprezzato e stimato, lascia certo un vuoto nel mio animo: ma esso è colmato dall'onore altissimo fattomi dal Presidente della Repubblica e dall'impegno di continuare a prestare la mia modesta opera per il bene e il progresso della nazione e per il maggiore consolidamento delle nostre istituzioni democratiche.

Pregandola di gradire, signor Presidente, i miei più cordiali saluti, sono

aff.mo GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO ».

Ritengo di non dover mettere ai voti l'accettazione delle dimissioni, che hanno valore soltanto formale, trattandosi, a norma dell'articolo 135 della Costituzione, di un caso di incompatibilità con l'ufficio di membro del Parlamento.

Mi è, per altro, gradito esprimere ai due egregi colleghi il fervido rallegramento della Camera per l'assunzione a così alto ufficio e l'augurio, anzi la certezza, che essi sapranno recare alla Corte costituzionale il contributo della loro cultura e della loro esperienza. (*Generali applausi*).

**Svolgimento di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di tre proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Resta:

« Autorizzazione all'Ente comunale di assistenza di Roma a contrarre un prestito per la costruzione di immobili mediante l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato ». (1777).

L'onorevole Resta ha facoltà di svolgerla.

RESTA. La proposta di legge concerne l'autorizzazione all'ente comunale di assistenza di Roma a contrarre un prestito garantito dallo Stato, per la costruzione di case popolarissime da assegnarsi ai meno abbienti della città di Roma e delle borgate che la circondano.

Non ho bisogno di ripetere quanto ho scritto nella relazione. Si tratta di costruire in breve volgere di tempo — un anno, un anno e mezzo — ben 30 mila vani da assegnare in alloggio a 7 mila famiglie. Della metà o dei due terzi di questi appartamenti è prevista la concessione a riscatto a coloro che la richiederanno, dandosi la preferenza ai sottoscrittori delle azioni. Le quali, emesse al valore nominale di lire mille ciascuna, saranno acquisibili al prezzo di 970 lire, con un interesse del 5 per cento, che è l'interesse normale per queste obbligazioni.

Si tratta di specifica attività assistenziale, da svolgere senza fine di lucro, da parte di un ente comunale di assistenza che ha già dato prove della propria capacità tecnica e organizzativa nel settore delle case per il popolo, con la costruzione di circa 2.500 vani nelle zone periferiche di Roma.

Prego, pertanto, la Camera di voler prendere in considerazione la proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Resta.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Ceccherini:

« Stanziamento straordinario per la sistemazione della zona archeologica di Aquileia ». (1884).

L'onorevole Ceccherini ha facoltà di svolgerla.

CECCHERINI. La proposta di legge tende ad ottenere l'inclusione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a far data dall'esercizio 1956-1957 e per la durata di 10 anni, di uno stanziamento straordinario di 40 milioni annui da destinarsi per la sistemazione della zona archeologica di Aquileia.

Aquileia è riconosciuta dagli studiosi della materia come il più importante centro romano e paleocristiano dell'Italia settentrionale. Pola, Verona, Milano, Torino possono vantare singoli monumenti architettonici di più alto valore; nessuno di essi però ha una così completa serie di ritrovamenti di scavo, serie che di continuo si arricchisce, sì da formare un panorama sempre più vasto e sempre più vario nelle sue innumerevoli e complesse venature dell'arte e della civiltà romana.

Le prime collezioni private di Aquileia antica risalgono al 1700. Successivamente il governo napoleonico le raccolse e dette loro carattere pubblico. Sotto l'Austria degli Absburgo, nel 1873, fu fondato un museo comunale che poi divenne nel 1882 governativo. Ma i primi scavi eseguiti con criteri tecnici apprezzabili si ebbero durante la prima grande guerra, subito dopo il ritorno di Aquileia all'Italia.

Se ben ricordo, nel 1924 il Parlamento esaminava una proposta di legge analoga a quella che oggi ho l'onore di illustrare alla Camera, e si ottenne appunto l'iscrizione in bilancio sulla spesa del Ministero della pubblica istruzione di un importo fisso per la sistemazione della basilica di Aquileia.

Con questi stanziamenti e con altri del bilancio normale, per l'opera intelligente, appassionata di un noto ed insigne archeologo, figlio di Aquileia, il professor Brusin, sono già stati portati alla luce elementi archeologici-architettonici che vanno dal IV secolo al XVI per la basilica e dal II avanti Cristo fino al tardo impero (V e VI secolo dopo Cristo) per gli scavi. Sono elementi paleocristiani, bizantini, carolingi, romanici, gotici, rinascimentali che stanno a dimostrare l'importanza di Aquileia antica, che fu baluardo di Roma al confine nord-orientale dell'Italia, residenza imperiale ed emporio il più opulento dell'alto Adriatico.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge di cui parlo tende a continuare l'opera svolta fino ad oggi.

Altri tesori di valore imprecisabile giacciono ancora sepolti nell'agro aquileiese.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

L'iniziativa e la munificenza di alcuni privati non è più sufficiente a far fronte alle necessità di Aquileia antica e, quindi, alle realizzazioni in questo campo dell'arte e della cultura nel mondo.

Per tutto questo mi auguro che la Camera voglia prendere in considerazione questa mia proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ceccherini.

(È approvata).

La terza proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Togni, Pacciardi, Facetti, Biagioni, Baccelli e Negrari:

«Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie disposte dalla legge 12 luglio 1951, n. 561, a favore della zona industriale di Livorno». (1938).

L'onorevole Togni ha facoltà di svolgerla.

**TOGNI.** La proposta di legge è chiara di per sé, e, d'altra parte, una breve relazione illustra i motivi per i quali è stata redatta. Se mi è permesso di aggiungere qualche considerazione particolare, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi di questo ramo del Parlamento sul fatto che, come è noto, la città di Livorno ha avuto, e non da oggi soltanto, una esistenza economica travagliata e i suoi problemi furono in gran parte risolti con la creazione della zona industriale del porto nel 1929. In tal modo, si assorbì una parte dei lavoratori disoccupati e cominciò un periodo di relativo benessere: senonché, la guerra ha distrutto gran parte di queste industrie, tanto che oggi, ben 56 stabilimenti industriali, come lo stabilimento della Società metallurgica italiana con 2 mila dipendenti, la Raminosa con 500 dipendenti, le Fabbriche affini consorziate con 500 dipendenti, la Italiana Radiatori con 500 dipendenti, la Montecatini Concimi con 300 dipendenti, l'I. N. A. C. con 150 dipendenti, le Manifatture Toscane con 700 dipendenti, la Motofides con mille e 500 dipendenti, la Materiali Refrattari con 500, per un totale di oltre 6.500 lavoratori, non hanno potuto ricostruire e comunque non hanno ricostruito i loro impianti. Sicché al momento attuale un gran numero di questi lavoratori, che già avevano occupazione regolare, sono disoccupati e, con essi, anche

coloro che appartengono alle imprese ausiliarie o sussidiarie. Sicché si può dire che oltre 5000 famiglie attendono la risoluzione del loro problema economico dalla soluzione del problema industriale.

In considerazione di ciò, nel 1951, con legge 12 luglio n. 561, venne creata la zona industriale di Livorno e immediatamente se ne ebbero benefici effetti, tanto che fino ad ora un discreto numero di lavoratori è stato assorbito e un certo numero di imprese sono parzialmente o totalmente piazzate in detta zona industriale. Il che dimostra che realmente l'iniziativa era proficua e adeguata alle esigenze di questa città che, posta fra il mare e i monti, in un punto nevralgico dell'Italia centrale, presenta le caratteristiche più favorevoli per queste industrie di trasformazione e di importazione ed esportazione che tradizionalmente in Livorno si sono collocate.

Senonché, col 31 dicembre di quest'anno i benefici tributari, finanziari e di altro genere previsti dalla legge, vengono a scadere; il che porterebbe non soltanto ad una interruzione nel flusso verso queste iniziative e verso queste nuove possibilità che si sono installate in Livorno, ma troncherebbe anche alcune delle iniziative che sono in corso.

Per questi motivi mi son permesso di presentare, con la firma di autorevoli colleghi quali l'onorevole Pacciardi ed altri, questa proposta di legge che ho piena fiducia che, il Governo comprensivo e la Camera consenziente, possa avere il crisma del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**BOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Togni.

(È approvata).

Le tre proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Quando dalla dichiarazione dei redditi risultano passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente oppone simili passività, interessi passivi od altri oneri, l'Ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato deve attestare l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'Ufficio. Il certificato dell'ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetti, deve menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo.

Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, società finanziaria o fiduciaria.

In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in deduzione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'Ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angioy, Roberti e Vilelli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, alle parole « entro un termine non inferiore ai trenta giorni » le parole « entro un termine non inferiore ai quarantacinque giorni ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgerlo.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiediamo che il termine imposto agli istituti di credito per la precisazione delle informazioni che devono dare nei riguardi delle passività dei propri clienti che chiedono il beneficio della detrazione venga portato da 30 giorni a 45.

Ciò, in sostanza, non incide assolutamente sull'armonia dell'articolo 13. È un criterio puramente prudenziale, anche in relazione al fatto che nell'articolo 37 della legge sono contemplate penalità e pene per quei funzionari degli istituti di credito i quali nel termine di 30 giorni non forniscono queste notizie con la completezza prevista dal citato articolo 37. Penso, quindi, che, ad evitare che la celerità richiesta dalla legge possa in certo modo intralciare la precisione delle informazioni che vengono richieste, questo termine massimo di 30 giorni possa venire esteso a 45 giorni, in modo che si abbia la garanzia di un margine di maggior larghezza nella possibilità dell'accertamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, al periodo dalle parole: « Tale certificato deve, » sino alle parole: « dall'ufficio », il seguente: « Tale certificato dovrà attestare, con riferimento alle date indicate dall'ufficio, l'ammontare dei suddetti elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti al contribuente con la specificazione delle eventuali garanzie, anche se prestate da terzi, che assistono l'operazione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. L'ho già svolto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Angioy, tendente a portare il termine di 30 giorni a 45, non può essere accolto in quanto il termine di 30 giorni, assegnato alle aziende o agli istituti di credito e simili per la certificazione richiesta dall'articolo, rispecchia i termini normalmente in uso in materia tributaria. Anzi, il termine per rispondere ai questionari istituiti, per esempio, con l'articolo 5 della legge di perequazione tributaria, la legge Vanoni, ed analoghi alle certificazioni in parola, è di soli 15 giorni, per cui non si ritiene davvero che il termine proposto in questo articolo sia inadeguato.

D'altra parte, va rilevata la natura puramente ordinatoria del termine, come risulta dal testo stesso dell'articolo che parla di « termine non inferiore ai 30 giorni », per cui è pensabile che nei casi più complessi esso possa essere senza difficoltà prorogato.

Per queste considerazioni, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Angioy.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

Per quanto riguarda quello dell'onorevole Colitto, il parere è pure contrario, in quanto l'emendamento tenderebbe ad introdurre nel sistema previsto dall'articolo 13 una notevole falla con esoneri non opportuni.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Anch'io penso che il termine di 30 giorni sia sufficiente perché, a parte la giusta osservazione dell'onorevole Valsecchi circa il termine di 15 giorni introdotto dalla legge di perequazione, dobbiamo prevedere due ipotesi: o si tratta di comunicare notizie facilmente rilevabili, ed in questo caso il termine è più che sufficiente, oppure si tratta di notizie complesse: ed in questo caso, stante il carattere ordinatorio della norma, la banca potrà rispondere richiedendo una proroga di 15 o più giorni, proroga che si potrà senz'altro accordare.

D'altra parte, l'onorevole Angioy sa che, se si adottasse un termine di 45 giorni in previsione dei casi più complessi, i 45 giorni medesimi diventerebbero la norma, in quanto tutti risponderebbero dal 43° al 45° giorno, anche nei casi di notizie semplici, per cui si avrebbe un non necessario rallentamento nella applicazione della legge.

Quanto all'emendamento Colitto, anch'io penso che esso praticamente, pur con una enunciazione garbata, verrebbe a svuotare la norma del suo contenuto essenziale, che vuole essere quello di avere a disposizione, dinanzi alla necessità di documentare la effettiva consistenza di una posta passiva del contribuente, il quadro generale delle poste attive e passive, onde non essere indotti in errore dalla considerazione di un solo elemento di carattere passivo.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, insiste?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. La mia preoccupazione, come ho fatto notare, non derivava tanto dalle conseguenze dell'articolo 13 quanto da quelle dell'articolo 37, perché il termine massimo dell'articolo 13 delimita poi le possibilità dell'articolo 37, che resta irrigidito nel massimo di venti giorni agli effetti di pene che sono piuttosto gravi. Comunque, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto?

COLITTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le società e gli istituti di assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati nonché tutti gli elementi, i dati e le informazioni in loro possesso.

Gli enti che hanno potere di imposizione sono tenuti a corrispondere, per quel che riguarda informazioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi, solo a specifiche richieste dei capi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica né agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, agli istituti ed aziende di credito e alle società finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, alle società ed agli istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, né agli Uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi.

In caso di rifiuto, si applicano le penalità previste dalle leggi vigenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosini, Assennato, Faletta e Gelmini propongono di sostituire il terzo comma col seguente:

« Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica, e a tutte le notizie, da chiunque raccolte, per elaborazioni statistiche ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Credo di non esagerare affermando che nel prendere posizione sul nostro emendamento i vari gruppi di questa Camera siano in procinto di assumere una responsabilità che non va sottovalutata.

In effetti, l'articolo 14, così com'è formulato, sembra diretto espressamente contro i percettori di redditi di lavoro. Questo emendamento, che è formalmente sostitu-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

tivo, tende in realtà a sopprimere certe esenzioni che sono previste dal terzo comma dell'articolo in esame.

L'articolo 14 pone a carico dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e parastatali e di tutte le società ed enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, ecc., l'obbligo di fornire agli uffici distrettuali delle imposte dirette gli elenchi dei pagamenti effettuati e tutti i dati relativi in loro possesso. Ma il terzo comma esclude da questo obbligo l'Istituto centrale di statistica, e gli ispettori del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, gli istituti ed aziende di credito e le società finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, le società e gli istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita.

Qual è lo scopo di queste esenzioni? La relazione ministeriale è molto vaga in proposito. Dalla relazione che è stata presentata al Senato apprendiamo che queste esenzioni, in particolare per quanto riguarda gli istituti di credito, sarebbero disposte perché venga rispettata l'esigenza di riservatezza in materia di credito e di servizi bancari. In effetti, ci troviamo di fronte ad una disposizione polivalente che può essere guardata da molti lati.

Vi è anzitutto l'esigenza di assicurare l'efficienza dei servizi statistici. Penso che nessuno possa negare questa esigenza. Effettivamente l'Istituto centrale di statistica perderebbe gran parte delle sue fonti di notizie se dovesse incontrare nella raccolta di esse le diffidenze dei cittadini, che possano pensare che le informazioni che forniscono possono essere usate contro di loro a scopo fiscale. E l'esenzione dell'Istituto centrale di statistica da questo obbligo è giustificata dalla considerazione che nella elaborazione statistica le singole notizie si confondono e perdono la loro individualità; per cui penso sia giusto non attribuire all'Istituto centrale di statistica e, direi, a tutti gli altri enti che allo scopo di conoscere la vera situazione del nostro paese si procacciano certe informazioni, l'obbligo di comunicarle agli agenti del fisco.

Ma che dire dell'ispettorato del lavoro, che dire delle banche? Per quanto riguarda in particolare gli istituti di assicurazione, non è rispondente a verità la motivazione che della loro esenzione rispetto a questo obbligo è stata data nella discussione al

Senato e anche nella relazione della IV Commissione, che cioè, dato che la legge 20 dicembre 1923, n. 3062, esclude dall'assoggettamento dall'imposta mobiliare i premi di assicurazione sulla vita, non è il caso di chiedere agli istituti assicuratori informazioni in proposito. Direi che proprio per questo le informazioni non possono non essere richieste; perché, chi garantisce che quei premi siano effettivamente da ammettersi in detrazione?

Ma non è questa la questione di fondo, il punto centrale e delicato della norma. La relazione della V Commissione del Senato si adegua alle linee della relazione ministeriale e a pagina 16, a giustificazione dell'esenzione delle banche dall'obbligo di comunicare i dati in loro possesso, che si riferiscono ai loro rapporti con i clienti, agli uffici finanziari, dice: « Con ciò, né il ministro proponente, né la maggioranza della Commissione intendono avere neppure lontanamente esaminato la questione del fondamento giuridico dell'istituto del segreto bancario. Essi hanno riconosciuto che, nell'attuale situazione economica della nazione, il segreto bancario in favore del risparmio, in qualunque forma si manifesti (dai depositi bancari all'assicurazione sulla vita) debba essere assolutamente rispettato ». Ma questa è proprio una affermazione dell'esistenza giuridica del segreto bancario; e questa responsabilità noi assumeremmo se approvassimo l'articolo 14 nel testo della Commissione.

Il relatore onorevole Valsecchi è stato molto più esplicito e leale del relatore della V Commissione del Senato. A pagina 22 della sua relazione leggiamo infatti: « È da sottolineare che proprio in questa sede e per la prima volta viene configurato nella legge l'esistenza di un segreto bancario ». Ed a pagina 23 si legge ancora: « Così ci è dato di nuovamente poter concludere al riguardo che proprio con questa legge, accusata di violare il segreto bancario, questo risulta invece sancito espressamente e giuridicamente tutelato ». Se la maggioranza vuol fissare qui questo principio, se ne assuma intera la responsabilità affermando e riconoscendo quanto l'onorevole Valsecchi ha scritto nella sua relazione.

Il segreto bancario, quello che la relazione chiama « riservatezza inerente alle operazioni bancarie », è un fatto che ha un fondamento economico, non un fondamento giuridico: la naturale riservatezza con la quale gli istituti di credito circondano le loro operazioni; ma noi in questo momento stiamo dando forza di norma giuridica ad una prassi

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

economica. Questo, ripeto, si può volerlo o no, ma si ha il dovere, se lo si vuole, di affermarlo con piena responsabilità.

Direi, inoltre, che portiamo, sotto questo profilo, una modificazione profonda al nostro sistema giuridico, perché proprio il nostro ordinamento, laddove garantisce la segretezza di notizie, documenti e operazioni, non sfiora nemmeno lontanamente le operazioni bancarie. Trascurando le altre norme, ricordo come particolarmente significativo l'articolo 360 del codice di procedura penale, da cui chiaramente si evince (specie confrontandolo col successivo articolo dello stesso codice) che il nostro ordinamento non riconosce minimamente un carattere di particolare segretezza alle operazioni bancarie.

Quindi, il segreto bancario in tutto il nostro ordinamento giuridico non lo troviamo affermato nemmeno in quelle disposizioni legislative che costituirebbero la sede propria per poterlo affermare.

Il segreto bancario non è che una aspirazione del capitale che, affermando i diritti della sua potenza, avanza quello ad essere esentato dalla sua tassazione. Un tempo la nobiltà e il clero accampavano il loro diritto alla esenzione dalle imposte in modo molto più chiaro e leale.

Si legge nelle relazioni che il risparmio ha diritto di essere tutelato. È vero che il risparmio ha diritto di essere tutelato ed anche di essere incoraggiato, ma ciò non significa che debba essere aiutato ad occultarsi ed a sfuggire al fisco.

Per concludere, onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sul fatto che proprio nell'articolo 14 del disegno di legge (nel quale si pongono a disposizione del fisco strumenti efficaci per accertare fino all'ultima lira i redditi di lavoro), noi sanciremmo il principio che dovunque il fisco può guardare, tranne che nelle casseforti dei ricchi. Se si vuole questo, lo si dica, da parte del Governo e della sua maggioranza, senza infingimenti, e non si cerchi di introdurre di straforo nel nostro ordinamento una norma così grave nel suo significato e nei suoi effetti. Noi ci auguriamo che la maggioranza avverta la responsabilità che si assumerebbe respingendo l'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colitto ha proposto di sopprimere, al terzo comma, le parole: « del ramo vita ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**COLITTO.** Il motivo ispiratore di questo emendamento sta nella tema che possa deter-

minarsi una certa preoccupazione in tutti coloro che intendono assicurarsi.

È bene, secondo il mio modesto avviso, non creare remore alla previdenza, che penso debba, invece, essere incoraggiata. È assai dubbio, d'altra parte, che gli uffici finanziari possano trarre una qualunque utilità dagli elenchi dei pagamenti, nei quali sarebbero compresi, senza alcuna elaborazione, dati quanto mai eterogenei e riferiti ad enti e persone sparsi su tutto il territorio nazionale. Io penso, perciò, che l'emendamento possa essere approvato.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Angioy, Roberti e Vilelli hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « ramo vita », le altre: « alla Società italiana autori ed editori per quanto attiene ai suoi rapporti con i soci e gli iscritti ».

L'onorevole Angioy ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**ANGIOY, Relatore di minoranza.** Il terzo comma di questo articolo tende ad esentare dall'obbligo della denuncia di determinate notizie e nominativi, alcuni enti che si basano — o per i servizi che debbono rendere nell'interesse dello Stato, o per ragioni di carattere economico — su un rapporto di carattere fiduciario. In altre parole, si ritiene, in sostanza, che i rapporti di fiducia che siano intercorsi tra i cittadini e questi istituti vadano tutelati con un velo di riservatezza che impedisca che la genuinità, la spontaneità, l'esattezza di questi dati che lo Stato richiede o la spontaneità del fenomeno economico che attraverso questi enti si deve svolgere, vengano in qualunque modo distorti.

Nel primo caso, si vuole sottrarre il cittadino alla preoccupazione — nell'elenicare i dati che periodicamente lo Stato richiede attraverso l'Istituto di statistica o attraverso gli uffici provinciali del lavoro — di fornire la verità dei dati che lo Stato afferma di richiedere per determinati scopi, nella tema che questi dati, viceversa, vengano usati dallo Stato per altri fini.

Quindi non è che con questo si infirmi in alcun modo il dovere del cittadino di denunciare la genuinità dei suoi redditi: si tende semplicemente a impedire che strumenti che non sono creati per l'accertamento di questi redditi, vengano viceversa usati per questo fine. Ed è per questo scopo, io penso, che si è voluto esentare, ad esempio, dalla notificazione di questi dati, gli uffici dipendenti dal Ministero delle poste: proprio per tutelare una forma di risparmio che il cittadino attua portando alle casse dello Stato, attraverso

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

quel determinato strumento, il suo risparmio. Poiché non è affatto vero che non esista un'altra possibilità di attuare il risparmio: esistono, invece, mille altre possibilità di accumulare il risparmio e quindi di occultare il reddito.

Allo Stato interessa che questo indirizzo venga effettuato attraverso il Ministero delle poste, non perché attraverso questo Ministero può avere il controllo del risparmio dei cittadini, ma per fini di altro carattere, per fini di carattere economico. Perché è vero quello che dice l'onorevole Rosini e cioè che esiste un principio per cui non si deve occultare il reddito, ma è anche vero che non sarebbe utile per lo Stato impedire, ad esempio, che una forma di risparmio si attui attraverso il risparmio postale quando questo risparmio si potrebbe attuare, per esempio, con il sistema del nascondiglio sotto il mattone, perché se il costo (e per costo non si deve intendere soltanto il costo economico) di questo risparmio attraverso quell'organismo ad un certo momento è superiore alla mancata percezione del normale tasso di interesse, molti risparmiatori potrebbero trovare anche più comodo non percepire l'interesse e seguire altre strade.

Ed è questo il principio che mi ha ispirato quando ho proposto di aggiungere agli enti esentati anche la Società italiana autori ed editori, che è sorta in base ad un carattere fiduciario, che non è sorta tanto per la sensazione della utilità dei singoli associati di raggrupparsi in un organismo che ne tutelasse la proprietà intellettuale e i redditi di lavoro, quanto per una preoccupazione dello Stato che si è fatto iniziatore ed ha quasi suggerito e creato lo strumento perché i lavoratori intellettuali, associandosi in questa determinata forma, potessero meglio tutelare i propri diritti.

Ora, anche qui, che cosa avviene? Che ad un determinato momento, volendo tradurre questa impostazione, questa finalità della Società italiana autori ed editori in uno strumento di accertamento fiscale, non si può essere assolutamente certi da un lato del raggiungimento di quei fini che lo Stato si propone (né io penso che sia l'unico espediente al quale lo Stato può ricorrere per tutelare quel diritto che nessuno contesta di accertare i redditi di ogni contribuente e di percepire la sua quota), ma si corre d'altro lato il rischio di spezzare questo strumento perché si porrà in questo caso lo stesso calcolo economico perché qui non vi è soltanto nella Società italiana autori ed

editori uno strumento di pura percezione di diritti, ma vi sono anche rapporti di altro genere che molte volte sono proprio coperti dalla riservatezza perfino sul nome. Esiste anche nella letteratura il fenomeno dello pseudonimo che ha il suo scopo e le sue finalità che esulano da ragioni di carattere economico.

Quindi, è da temere che si possa verificare che gli interessati, gli autori i quali domani vedessero nella Società italiana autori ed editori semplicemente un ufficio distaccato delle imposte distrettuali per l'accertamento dei loro redditi, facciano una cosa molto semplice, facciano cioè quello che fanno gli autori che non si sono associati, si distacchino dalla Società italiana autori ed editori e costringano poi di fatto lo stesso l'amministrazione finanziaria ad accertare *a posteriori* singolarmente i redditi di ciascuno dopo aver spezzato uno strumento che non mirava a quel fine, ma che mirava viceversa a finalità di altro scopo.

Appunto per questo mi permetto di insistere su questa aggiunta al terzo comma dell'articolo 14, inserendo, dopo le parole « ramo vita », le altre: « alla Società italiana autori ed editori per quanto attiene ai suoi rapporti con i soci e gli iscritti ».

CAVALIERE ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE ALBERTO. Prendo la parola brevissimamente, prosasticamente e a titolo strettamente personale.

PRESIDENTE. La Società autori interessa la nobilissima categoria degli intellettuali alla quale ella appartiene.

CAVALIERE ALBERTO. Ed è appunto a nome di quella categoria che parlo, in seguito alle molte sollecitazioni che ho ricevuto da parte di colleghi letterati, scrittori, compositori, da parte, insomma, di un piccolo mondo di cittadini i quali attendono i rendiconti semestrali dei loro diritti come si aspetta la manna dal cielo in un deserto dove purtroppo crescono molti cardì e molte ortiche, nonostante le voci che corrono di favolosi guadagni; e le voci che corrono non sempre sono le vere, anche se un noto umorista affermava che sono le bugie a non poter correre perché hanno le gambe corte.

Prendo la parola, ripeto, a titolo personale, ma con il consenso democraticamente accordatomi dal mio gruppo, che è contrario a questo emendamento il quale chiede che le società per la protezione e l'esercizio dei

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

diritti d'autore siano escluse dall'obbligo di comunicare al fisco gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati.

È noto che nel primitivo testo ministeriale di questo disegno di legge l'obbligo della comunicazione agli uffici delle imposte di tali elenchi, nonché di tutti gli elementi, dati e informazioni in loro possesso, era previsto unicamente nei confronti delle amministrazioni dello Stato e, in genere, delle pubbliche amministrazioni, affinché lo Stato potesse servirsi, anche ai fini fiscali, di notizie che potevano considerarsi già a conoscenza dello Stato medesimo attraverso la generale attività dei suoi organi diretti e indiretti. Ora, invece, il testo modificato dal Senato estende tale obbligo anche alle società e agli enti privati.

Non sarò certo io a dolermi di ciò, ma a questa norma non sfuggirebbero alcune società che hanno un carattere tutto particolare, come per l'appunto quelle preposte alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore. Da ciò l'agitazione e la preoccupazione degli scrittori e degli autori in genere, i quali temono di vedere falciati i loro guadagni, già nella loro grande generalità così magri ed insufficienti, e comunque non continuativi come gli stipendi e i salari.

Non so perché i colleghi che hanno proposto questo emendamento abbiano parlato soltanto della S. I. A. E., mentre tutte le società e gli enti per la protezione dei diritti d'autore andrebbero esclusi dall'obbligo della denuncia, in analogia a quanto stabilito per gli istituti e le aziende di credito, per le società finanziarie e fiduciarie e per gli stessi uffici dipendenti dal Ministero delle poste per quanto riguarda i dati relativi ai servizi di conti correnti postali, ai libretti di deposito, ai buoni postali fruttiferi.

Credo che fra i colleghi non tutti siano al corrente di ciò che esattamente rappresentano questi enti e queste società e della loro funzione nei confronti dell'autore. Qui si tratta appunto, come diceva l'onorevole Angioy, di rapporti assolutamente fiduciarie, di cui sono tipici elementi la riservatezza e la libertà di scelta, perché gli autori non sono obbligati ad iscriversi ad alcuna società, liberissimi di esercitare direttamente i propri diritti.

Questi enti sono, per gli autori, né più né meno che una banca. Aggiungerò: sono la banca dei poveri. Infatti, posso assicurarvi che, all'infuori di poche eccezioni, la grande massa degli iscritti è costituita da gente che vive alla giornata e che non riesce mai a

far combaciare i due semestri dell'anno. Sono generalmente i più poveri quelli che affidano a questi enti e a queste società la tutela e la riscossione dei loro diritti: perché, i più ricchi, quelli che realizzano veramente grossi guadagni, provvedono direttamente, essi stessi a riscuoterli, siano scrittori, compositori o soggettisti. Soltanto per un quarto dico per un quarto — di tutta la produzione nazionale, in fatto di libri, di musica e di film, questi enti, da noi, sono investiti della tutela dei diritti d'autore. Le opere che tutano agli autori maggiori benefici (opere liriche, film, libri a grande tiratura) non sono affatto tutelate da questi enti.

Ora, è vero che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge; ma il lavoro degli scrittori, dei letterati, degli autori in genere non può essere considerato alla stregua del comune lavoro, né il loro reddito alla stregua dei comuni redditi, sia per il modo con cui questo reddito si forma, sia per la sua precarietà. Non si tratta di un reddito fisso, ma accidentale, quanto mai saltuario e aleatorio. Un autore può nel corso di un semestre guadagnare anche mezzo milione, un milione e più, ma poi può rimanere per anni ed anni a stringersi la cintola e a vivere con le briciole di quell'effimero successo che gli ha fruttato per uno o due semestri tanto denaro. Bisogna, poi, tener presente che assai spesso le somme corrisposte ai singoli attraverso le società, che ne tutelano i diritti, non competono integralmente ai soggetti denunciati alle società stesse quali esclusivi aventi diritto, ma a loro volta vengono ulteriormente ripartite, in virtù di accordi interni non denunciati; il che darebbe luogo a infinite controversie.

Ma, a parte queste considerazioni, se al nuova legge venisse applicata anche alle società per la protezione dei diritti d'autore, gli autori si troverebbero in una situazione di vigilanza speciale e di controllo, e quelle società finirebbero di essere delle amministrazioni fiduciarie per diventare solo organi di controllo fiscale.

C'è da notare che il carattere strettamente fiduciario e privatistico dei rapporti tra gli autori e questi enti è stato sempre universalmente riconosciuto e osservato. Talvolta vi sono opere coperte da pseudonimo, oppure anonime, per le quali tali enti sono tenuti per legge al più assoluto riserbo. Ora, la rivelazione di ufficio, chiesta dalla nuova legge, costituirebbe una violazione di segreto. E l'Italia sarebbe il solo paese del mondo dove ciò si verificherebbe, perché in tutti gli altri paesi gli enti preposti alla protezione dei

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

diritti d'autore sono dispensati dall'obbligo di questa denuncia. Con quest'obbligo, ripeto, voi colpireste i più poveri, all'infuori di pochi casi che si contano sulla punta delle dite e che il fisco potrebbe in cento altri modi accertare e colpire. Si creerebbe, soprattutto, in questo delicato settore dell'attività nazionale, un'atmosfera di diffidenza, di fermento, di ansia, di vittimismo, senza nessun risultato pratico.

Voglio ricordarvi — e concludo — che nei paesi più civili l'attività degli scrittori, degli autori in genere, è sottoposta a leggi particolari che non colpiscono o colpiscono solo in minima parte i loro redditi, ben più cospicui di quelli che hanno qui da noi la maggior parte dei letterati, e anche dei canzonieri. Le condizioni di vita di una categoria così preziosa e delicata potrebbero suggerire fondati motivi per ottenere che l'intero suo reddito, o almeno la maggior parte di esso, fosse escluso dell'imponibile fiscale.

Comunque, io spero che la Camera voglia tener conto delle considerazioni da me esposte ed approvare questo emendamento. Farebbe con ciò opera utile e meritoria, non dirò — per non usare parole grosse — verso la cultura e l'arte nazionale, ma almeno verso una modesta categoria di lavoratori intellettuali che non hanno la vita facile; perché rimane sempre immutata la verità che *carmina non dant panem*. E, in generale, non danno molto pane neanche le canzonette.

Al più, semmai, come rimedio estremo — contro la nuova ed aborrita tassa — con le canzoni ci conforteremo — dicendo in coro: canta che ti passa!

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Mi siano consentite brevi considerazioni in aggiunta a quelle egregiamente esposte dal collega Rosini. Desidero richiamare l'attenzione della Camera in maniera attributiva di responsabilità.

Il segreto bancario ha sempre costituito un mito, non è stato mai una realtà legislativa. Finora ogni creditore ha potuto sempre ottenere un mezzo per recuperare i suoi crediti verso i correntisti ed i depositanti nelle banche, perché le banche non hanno mai potuto rifiutarsi. Noi istituiremmo una esenzione ed un rifugio, e nessun correntista o depositario bancario potrebbe mai più rispondere: autorizzeremmo, cioè, l'evasione fiscale. Ogni deputato che voterà a favore di questo mito del segreto bancario nei confronti del fisco, nello stesso tempo avrà la responsabilità di incitare all'evasione fiscale. La classe

dirigente italiana, che si distingue nell'Europa e nel mondo per essere la più restia a pagare le imposte, avrà questo fiore all'occhiello: per i propri depositi bancari il legislatore si preoccupa di dichiarare il diritto all'evasione.

Questo è in realtà. Onorevole ministro, sotto qualsiasi luce porrà il testo della legge, vedrà sempre che non solo non si potrà arrivare a colpire colui che riscuote, cioè il presentatore degli assegni, ma — quel che è più grave — non si potrà mai indurre la banca a dare informazioni nei confronti dei conti correnti e degli intestatari dei conti correnti.

Paesi ad eminente civiltà capitalistica, come gli Stati Uniti, la Svizzera e la vicina Francia, non concepiscono il segreto bancario soprattutto nei confronti del fisco. Noi dovremmo essere gli originali legislatori che facciamo obbligo agli industriali di presentare le liste dei pagamenti dei clienti, ma quando arriviamo a società aventi grossi depositi bancari dovremmo dire: qui vi è il segreto bancario. In questo modo non si incoraggia il risparmio; questo è un modo simulato per incoraggiare l'evasione fiscale. Perciò chiederemo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all'articolo 14?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Non vi è dubbio che la discussione sorta su questo articolo sottopone alla nostra attenzione l'esame di alcuni particolari motivi della legge.

Il collega Rosini ha avuto l'amabilità di ricordare quanto ho scritto nella relazione a proposito degli articoli 13 e 14. Per la verità, l'accostamento di alcune norme dell'articolo 13 ad alcune norme dell'articolo 14 ha una ragion d'essere, proprio perché quando si discusse l'articolo 13 si levò alto il clamore della stampa del nostro paese affermando la violazione del segreto bancario. L'eco di questa discussione fu portato in Commissione in maniera piuttosto energica. Parve quindi al relatore di dover riassumere la discussione avvenuta in questa materia sottolineando proprio questa novità della legge e cioè che, per quanto effettivamente attiene al cosiddetto segreto bancario, questo non è sancito da alcuna legge speciale. È un rapporto consuetudinario sviluppatosi nel nostro paese. Se mai, era vero il contrario di quanto andava affermando certa polemica, cioè era vero il fatto che la legge, quando arrivò a sfiorare questo argomento per la prima volta, si preoccupò in modo positivo di dettare alcune

norme le quali indirettamente facevano pensare alla tutela del cosiddetto segreto bancario; segreto bancario che, in un mondo come il nostro, in una società organizzata con un'economia del tipo della nostra, ha piena ragion d'essere.

Qui non è questione di dire parole più grandi di quelle che merita l'argomento. È evidente, onorevoli Rosini e Assennato, che là dove la società è organizzata in un sistema economico diverso da quello vigente in Italia o nei paesi dell'occidente, dove il risparmio può anche essere imposto per legge o costretto entro determinati limiti, siamo su basi totalmente diverse, siamo in un altro tipo di società; ma, quando noi siamo evidentemente dinanzi ad una economia che si sviluppa su basi e su principi come quelli che regolano la nostra, è chiaro che, se noi vogliamo tutelare la formazione del risparmio, dobbiamo concedere un po' di fiducia a questi risparmiatori nel senso di garantirli fino a quel punto in cui essi riterranno di dover portare il loro reddito risparmiato in evidenza, investendolo in una di quelle azioni economiche che, manifestandosi, rendono possibile l'accertamento d'imposta sul reddito stesso.

In sostanza qui andiamo a toccare il concetto tradizionale del reddito di risparmio, che secondo quanto abbiamo studiato non è che l'accumularsi di certe quote per l'utilizzazione loro in avvenire. Ma ad un certo momento questo risparmio, comunque sia formato, viene pure alla luce, viene in evidenza; in quel momento sarà anche colpito dall'imposta. Ma se noi vogliamo realmente per legge (perché, intendiamoci: io arriverei a queste conseguenze ultime degli interventi degli onorevoli Rosini ed Assennato: la loro opposizione dovrebbe andare al di là della consuetudine attuale) menomare il segreto bancario, arrivando alle conseguenze ultime, bisogna dire che tutte le operazioni di banca devono essere denunciate; punto cui evidentemente non si sentono di arrivare gli stessi presentatori dell'emendamento e lo stesso onorevole Rosini, dal momento che si è fermato a mezza via. Ma è evidente che il fermarsi a mezza via non costituisce alcuna novità rispetto alla legge, perché la legge sancisce in una forma positiva quella che è ormai una norma tranquillamente accettata dal fisco, dagli italiani, da tutta la nostra consuetudine in materia. Per questo io credo che non vi sia niente di vergognoso ad affermare che il risparmio in una società come la nostra deve essere favorito, e, fin quando esso rimane risparmio, deve essere tutelato. Quando diverrà invece strumento

per il sorgere di altre attività, per mutarsi in altre forme di beni economici diversi, allora penseremo alla imposizione fiscale.

Quindi qui con pieno senso di responsabilità si dice e si risponde anche a coloro che erano preoccupati proprio della fine del segreto bancario, che per la prima volta questo segreto è tutelato in forma positiva dalla nostra legislazione; e riteniamo che questo trattamento sia confacente al sistema che la maggioranza degli italiani ha creduto di potersi dare attraverso la libera espressione della propria volontà. Perciò per queste considerazioni, che evidentemente hanno portato il discorso un po' al di fuori e al di là della semplice interpretazione letterale della norma, io dichiaro la mia netta opposizione all'emendamento Rosini, tendente ad esentare dall'obbligo di documentare al fisco le operazioni del solo Istituto centrale di statistica.

Per quanto poi riguarda, oltreché gli istituti e le aziende di credito, le società e le aziende di assicurazione, ecc., vi sono due osservazioni da fare. La legge distingue con molta esattezza. Quando si tratta del ramo vita noi siamo dinanzi ad una chiara impostazione logica, in omaggio al principio, scritto nella relazione, secondo il quale deve essere tassata solo la parte del reddito disponibile e presente. La nostra legge — ed è la legge del 1923, citata dall'onorevole Rosini — esenta dall'imposta mobiliare le pensioni e i premi di assicurazione sulla vita, i quali siano stati stipulati dal contribuente a favore proprio e dei componenti la famiglia con lui conviventi al cui mantenimento è obbligato per legge.

Mi pare che su ciò sia pacifica l'impostazione e quindi bisognava mettere in luce questa eccezione, mentre, invece, per le altre forme assicurative, di cui si preoccupa l'onorevole Colitto, bisogna fare osservare che qui la legge ha voluto espressamente dire che le operazioni dovessero essere segnalate su richiesta del fisco, perché queste imprese, quando si sentono chiedere informazioni dal fisco, le denegano sistematicamente.

Ora, si può, per illustrare con un esempio il caso, dire questo: che, quando siamo dinanzi ad un certo signore che incassa il risarcimento di un danno per opera di una società assicuratrice, mentre in bilancio iscrive il danno, non iscrive invece quanto ha incassato dalla società assicuratrice, e la società assicuratrice, denegando all'ufficio del fisco di documentare questa sua ero-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

gazione, mette il fisco in condizioni di non potersi rettamente comportare con quel contribuente che si avvale di questo segreto, di questa particolare tradizione, se non altro, degli uffici assicurativi, che gli consentono una comoda scappatoia agli effetti del pagamento della dovuta imposta.

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Angioy, così caldamente sostenuto dall'onorevole Cavaliere Alberto. Io capisco benissimo il calore dell'onorevole Cavaliere.

ASSENATO. Calore poetico.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo.

Mi pare di poter rispondere che, quando siamo dinanzi ad un piccolo o ad un piccolissimo portatore di reddito che induce a compassione, evidentemente anche il fisco si ferma perché manca il minimo imponibile. Ma, esclusa questa possibilità di tassazione al di sotto di certi limiti, che la legge già esenta, laddove invece si produce un reddito, a partire dalla quota minima, bisogna evidentemente dar luogo alla tassazione, in modo uguale per tutti i cittadini.

Il problema è di dire: è possibile che noi facciamo obbligo a questa società di dare le informazioni che servono al fisco? Ma questo è nel sistema della legge. Quanti obblighi andiamo infatti introducendo in questa legge per reperire tutte le necessarie notizie, soprattutto per la identificazione della materia imponibile?

Questo è lo spirito della legge. Ci troviamo dinanzi ad una categoria di contribuenti la quale, grossa o piccola, generalmente non figura mai nel ruolo imponibile. Vi sono tipiche categorie di contribuenti in Italia che non figurano mai nei ruoli e ve ne sono altre che figurano per redditi così bassi che suscitano lo scandalo nazionale. È inutile ricordare i redditi medi delle categorie degli avvocati, dei medici o dei chirurghi. Abbiamo letto pagine di stampa dedicate a queste dichiarazioni ed abbiamo sentito lamenti che in parte abbiamo condiviso.

Fra le categorie che possono più o meno sfuggire vi è anche questa che, indipendentemente dal fatto che i singoli operatori economici siano più o meno importanti, sfuggono totalmente; perciò, se non introduciamo questo obbligo, di rendere, a richiesta del fisco, quelle segnalazioni che al fisco stesso interessano, noi di questi rapporti economici non sapremo mai nulla e andremo a creare una categoria privilegiata di cittadini, sicché, se fosse possibile diventare improvvisamente tutti artisti, lo diverremmo tutti, perché

questa è la forma più comoda per non essere mai conosciuti dal fisco.

CAVALIERE ALBERTO. In tutto il mondo, però...

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Parlo dell'Italia. Non so se in tutto il mondo esista la stessa nostra coscienza tributaria o se essa sia diversa. Ma questa legge, che soprattutto va alla ricerca di mezzi idonei per addivenire ad accertamenti meno imprecisi degli attuali, deve utilizzare tutti i mezzi atti allo scopo. È evidente che, se ci trovassimo dinanzi ad una categoria onesta e leale di contribuenti che fanno le loro dichiarazioni esatte al millesimo o quasi, non occorrerebbe uno strumento del genere. Ma, poiché non possiamo pensare che negli interessati sia tale slancio di generosità, non possiamo derogare a questa necessità fondamentale.

In fondo, i rapporti di questo ente coi suoi associati non rivestono quel particolare carattere che hanno i rapporti fondati sulla fiducia, meritevoli di essere preservati da interferenze ad essi estranee. Si tratta in sostanza di un normale rapporto di rappresentanza di interessi, comune ad ogni forma di associazione, e non avrebbe perciò ragionevole fondamento una speciale tutela di esso che non si estendesse a tutti i rapporti del genere, con la conseguenza di rendere inutile il disposto dell'articolo stesso.

Per queste considerazioni la Commissione si dichiara contraria a tutti e tre gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, dinanzi alla complessità e varietà di temi che sono racchiusi in questo articolo 14, è necessario io richiami la vostra attenzione su alcuni elementi di principio.

Non mi riferirò ai tempi della nobiltà e del clero, con le esenzioni di carattere storico; però, dinanzi ad una critica opposta e bilaterale a questo articolo, che potremmo dire veramente « vista da destra » e « vista da sinistra », dobbiamo innanzitutto affermare che alcune di queste indagini e di questi mezzi ispettivi dell'amministrazione fiscale non sono nuovi.

Già in molte leggi fiscali, risalenti fino al 1877, troviamo, secondo ordinamenti che non sono mai stati abrogati, la facoltà data agli uffici di richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti, di intimare al contribuente di comparire personalmente per fornire delucidazioni e prove, di accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

commerci, di convocare negli uffici per es- servi consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni, di ispezionare i registri delle società, di farsi presentare i titoli costitutivi dei redditi, di tener conto del valore locativo dell'abitazione del contribuente. E, andando avanti nella legislazione, nel testo unico del 1931, riguardante le penalità, troviamo la facoltà di ispezionare i registri di qualsiasi società e dei privati che hanno l'obbligo di legge di tener libri e scritture contabili. E, in altre disposizioni che ho raccolto e che qualche collega particolarmente desideroso di avere tutti i dati potrà eventualmente approfondire (sarò lieto di fornirgliene gli estremi per rinvenirli), si danno all'amministrazione fiscale i poteri di richiedere ai capi degli uffici governativi, provinciali e comunali e ai rappresentanti di enti morali gli estratti di documenti e tutte le notizie occorrenti per l'accertamento dei redditi.

A queste facoltà fanno riscontro altre norme di legge che obbligano particolari categorie di professionisti e funzionari (notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari, ecc.) a fornire tutta una serie di notizie alla pubblica amministrazione.

Passando ora in rassegna i singoli emendamenti, devo sottolineare la gravità di quello proposto dall'onorevole Rosini, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'onorevole Assennato. A parte il fatto che la dizione proposta potrebbe favorire le evasioni in quanto, se il fine statistico è chiaro per l'Istituto centrale di statistica, esso potrebbe costituire invece un'abile argomentazione per non fornire i dati richiesti ad altri enti, appare chiaro che l'emendamento Rosini tende ad eliminare la esclusione dall'obbligo di tutti gli istituti e aziende di credito e degli uffici che dipendono dal Ministero delle poste operanti nel settore del risparmio. Ora, proprio perché è chiaro che si tratta di organismi che operano nel settore del risparmio, ritengo che non si possa assolutamente ammettere la deroga proposta dall'onorevole Rosini.

Qui evidentemente si inserisce la grossissima questione del segreto bancario. In proposito l'onorevole Assennato ha lamentato che il segreto bancario medesimo venga ad essere riconosciuto in una norma ufficiale e ha aggiunto numerose altre considerazioni di carattere polemico, accennando alla borghesia che non vuole pagare le tasse, di cui faccio grazia alla Camera, non senza per altro notare che il desiderio di non pagare le tasse

è comune a tutte le categorie ed a tutti i cittadini di ogni ceto.

A me pare francamente che una questione tanto grossa non possa esser affrontata in questa sede; semmai la si potrebbe affrontare in un riesame completo e generale di tutte le norme che regolano e disciplinano il credito ed il risparmio. Il segreto bancario deriva da leggi fondamentali, come la legge bancaria del 1936, come l'articolo 622 del codice penale. Sento qui troppo spesso invocare talune legislazioni straniere, che però non possiamo considerare scegliendo soltanto l'una o l'altra disposizione e astraendo da tutto l'insieme della legislazione stessa e da un certo costume che si è formato attraverso secoli. Certo, anche io dico che il giorno in cui si avrà una società in cui si riesca senza scosse ad instaurare rapporti non solo tra fisco e contribuente, ma fra cittadino e pubblica amministrazione, analoghi a quelli dei paesi che vengono ora esaltati ora denigrati, ma che io profondamente rispetto per la loro consolidata tradizione democratica, sarà un giorno estremamente importante per il nostro paese. Però non dobbiamo illuderci che si possa arrivare d'un tratto a modificare situazioni in parte consolidate.

Del resto, se stabilissimo che la banca deve produrre al fisco gli estratti dei conti correnti, che cosa otterremmo? Prima di tutto vi sarebbero due gravi pericoli. Vi sarebbe, in primo luogo, un flusso di credito clandestino con tutte le sue conseguenze. In secondo luogo, vi sarebbe la tentazione di trasferire capitali di una certa rilevanza; né so se siamo sempre riusciti ad arginare trasferimenti del genere e se questa legge sarebbe sufficiente a farlo. Questi capitali andrebbero a finire proprio in quei paesi che vengono esaltati, ad esempio la Svizzera, paesi che indubbiamente hanno leggi che *prima facie* fanno una grande impressione. Questi paesi raccolgono il risparmio di tutto il mondo, e non so se questo renda facile la vita del fisco dei diversi paesi, Svizzera compresa.

Ma dico di più. Il risparmio esiste; l'onorevole Assennato potrebbe dire che esso andrebbe raccolto con titoli di Stato al portatore e con libretti di piccolo risparmio, che però hanno una limitazione quantitativa. Vero è che per queste operazioni occorre una certa solennità formale, ma chi acquista titoli in contanti non deve dare troppe garanzie alla banca: potrà dare un nome qualunque, e la banca rilascia una ricevuta in base alla quale si potranno ritirare i titoli. Ma io direi di non creare attorno a questa legge ulteriori mo-

tivi di perplessità, che in questo caso non sarebbero motivi di perplessità dei soli privati risparmiatori; ne seguirebbe probabilmente uno sconvolgimento in tutta la disciplina del risparmio e del credito, ciò che renderebbe perplessi sull'ulteriore corso della legge, e renderebbe perplessi gli organismi dello Stato, che hanno l'obbligo di non creare delle fratture nei confronti di certe disponibilità che interessano profondamente la vita collettiva e che non riguardano solo i rapporti individuali tra il risparmiatore *A* e *B* e l'istituto di credito *X* e *Y*.

A me pare, sotto questo profilo, che non sia questa la sede in cui si possa, e per la lettera dell'articolo 14 e per gli emendamenti che vanno al di là della finalità specifica di tutela del fisco, accettare questo emendamento; anzi, non credo, in modo assoluto, che si possa accettarlo specialmente dopo la leale ma non per questo meno preoccupante esposizione che ne è stata fatta. Quindi, per il primo emendamento esprimo parere contrario.

Il secondo emendamento è quello proposto dall'onorevole Colitto, che chiede di non limitare soltanto al ramo vita delle assicurazioni questa tutela particolare, ma di estenderla a tutto l'ambito delle operazioni assicurative. Non posso accettare questa proposta.

Come ha già detto il relatore, effettivamente ci troviamo dinanzi a due tipi di operazioni. Le operazioni di assicurazione vita possiamo in un certo senso considerarle come un risparmio *sui generis*, come un risparmio del cittadino, che sottoscrive la polizza assicurativa; laddove altri tipi di assicurazione spesso rappresentano dei costi di produzione. Ed è attraverso la conoscenza di alcuni di questi tipi di assicurazione che riusciamo ad avere cognizione, proprio agli effetti tributari, della potenzialità economica di alcune imprese.

Io non ho la preoccupazione che è stata qui affacciata, che cioè sopprimendo l'obbligo di certificazione delle operazioni assicurative quanto alle operazioni del ramo vita si possa verificare una evasione, nel senso che il contribuente possa portare in detrazione i premi di una supposta polizza di assicurazione, o d'una polizza non onorata attraverso il pagamento dei premi.

Questo a me non pare, perché, se l'onorevole Rosini tiene presente lo schema della dichiarazione annuale dei redditi (che, se contiene qualche pecca, ciò non è certamente per difetto di notizie che vengono richieste, come unanimemente più volte è stato riconosciuto), potrà osservare come debba essere

chiaramente indicato e l'istituto ed il numero della polizza. Potrà verificarsi che durante il corso dell'anno qualcuno sospenda il pagamento dei premi; ma mi pare assai difficile che si indichi addirittura una polizza inesistente. Questo, del resto, sarà sempre facile poterlo rilevare chiedendo al contribuente l'esibizione della polizza.

Vorrà dire che, per tranquillizzare l'onorevole Rosini, si potrà disporre che gli uffici, a fini di controllo, verifichino anche il modo di pagamento, nel senso di richiedere il numero della bolletta di riscossione o il certificato dell'istituto assicuratore che attesti il pagamento del premio, in modo da eliminare questa possibile evasione.

Più importante è l'emendamento dell'onorevole Angioy, sostenuto dall'onorevole Alberto Cavaliere, in materia di Società degli autori. Debbo confessare che, quando non avevo il peso del Ministero delle finanze, vedendo la cosa dall'esterno, ero favorevole a questo emendamento; e soltanto per una temporanea indisposizione non fui tra i firmatari dell'emendamento stesso. Però, altrettanto onestamente, debbo riconoscere che, vista la questione nella totalità dei suoi elementi, mi sono dovuto convincere che non è possibile aderire a questa forma di esonero verso la Società degli autori o verso analoghe istituzioni che tutelano il diritto d'autore e che rappresentano gli autori. Dirò brevemente il perché.

Dobbiamo anzitutto tenere presente, dato che l'emendamento parla solo di Società degli autori, che qui, ovviamente, non si tratta soltanto di una norma che si riferisce alla Società degli autori, ma di una norma molto più vasta. Dirò francamente che vi sono casi che richiedono, con estrema urgenza, l'applicazione nel nostro sistema legislativo di una norma di questo tipo. Basti pensare agli istituti di assistenza o di mutualità, che versano — secondo quelle che si apprende ai loro bilanci consuntivi — quote non indifferenti nei confronti dei sanitari o di altri destinatari. Queste quote (fatti pure tutti gli scali di legge) scompaiono quando si fa un consuntivo globale delle dichiarazioni di redditi individuali dei sanitari e degli altri beneficiari delle erogazioni alle quali mi riferisco.

Quindi, a me pare necessario che lo « Inam » e gli istituti analoghi forniscano all'amministrazione tributaria questi dati. Qui dobbiamo intenderci: noi non chiediamo niente per colpire la povera gente (come ha detto, con una certa suggestività, l'onorevole

Alberto Cavaliere riferendosi agli autori). Qui dobbiamo essere chiari: se le nostre disposizioni fiscali sono da modificarsi nel merito, siano pure modificate, siano pure introdotti esoneri per determinate categorie (strada che spero il Parlamento non vorrà davvero percorrere), oppure si trovino i modi positivi di aiuto a favore di persone che, date le difficoltà pratiche della loro professione intellettuale, data l'accidentalità e la saltuarietà degli introiti, possono meritare questa considerazione. Ma non possiamo dire che cerchiamo, attraverso questa rilevazione di notizie, di fare qualche cosa di diverso da quello cui le leggi oggi obbligano.

Mi auguro che dal confronto tra il risultato di questi dati e le dichiarazioni di reddito individuali non si avranno differenze, e allora cesserà la critica che l'articolo 14 intende sostituire nuove forme di tassazione, perché, in realtà, queste esistono di già.

Per i redditi accidentali, l'onorevole Cavaliere sa che, a differenza da sistemi precedenti e a differenza dal sistema induttivo, vige ora l'obbligo della dichiarazione annuale: pertanto, se un contribuente ha percepito un reddito, questo reddito viene tassato; mentre, se nell'anno successivo non esiste più, non verrà ulteriormente imposto. Non v'è quindi il pericolo che un autore, per il fatto che in un anno fortunato abbia venduto la sua opera d'arte (per dirla in forma estremamente sintetica), si trovi poi per parecchi anni successivi ad essere tassato per il reddito corrispondente, mentre non lo ha realizzato o lo ha realizzato in cifra inferiore.

Non è possibile accordare questa forma di esenzione se non si vuole accogliere una specie di diritto alla non veridicità nella dichiarazione annuale dei redditi. Perché di questo solo si tratta. Se riconosciamo che esiste anche per queste categorie il dovere di presentare una dichiarazione annuale veritiera, non dobbiamo avere alcuna preoccupazione per qualunque mezzo di indagine inteso ad accertare se a questo obbligo di verità si sia tenuta fede. Sappiamo che è vario l'ambito di rappresentanza della Società degli autori: dalla sezione lirica alla sezione musicali, in cui si rinvengono qualche volta soggetti estremamente fortunati, che io riconosco essere una stretta minoranza nei confronti dei 50 mila circa soci o interessati a questo settore.

Nessuna preoccupazione, onorevole Cavaliere: sarà questa minoranza, che raggiunge non solo i limiti della tassabilità, ma talvolta

delle quote di reddito molto elevate, che verrà ad avere confermato l'obbligo di dichiararle nella dichiarazione annuale dei redditi.

Vi sono poi, nella Società degli autori, la sezione drammatica e il settore delle operette e delle riviste. Qualche volta, come l'onorevole Cavaliere sa, qui si tratta di redditi che vanno a cifre che ufficialmente non conosco, ma che, rapportandole a quello che è l'incasso delle sale — quindi con un piccolo calcolo — sappiamo che possono arrivare anche a 4 o 5 milioni per quadrimestre per il soggetto. Esiste inoltre la sezione del libro, sezione che non ha una grande rilevanza, salvo, anche qui, per qualche soggetto fortunato.

Vorrei però pregare l'onorevole Cavaliere e l'onorevole Angioy di tener conto di questo. Non mi pare che, pur considerando il carattere fiduciario del rapporto tra la società e gli associati — e qui, a parte l'analogia dei termini, devo rilevare che non si può assolutamente fare richiamo alle società fiduciarie, pure citate in diversi articoli della legge, per la ragione che trattasi di categoria giuridica bene individuata — e pur tenendo conto di una certa necessità di omogeneità di legislazione internazionale, si apra al strada per la Società autori ed editori di perdere dei soci, che ritirerebbero il mandato. Perché? Perché credo che, se veramente qualcuno — impressionato dalla disposizione legislativa — si dimettesse dalla Società degli autori e ritirasse ad essa il mandato, verrebbe a fare una specie di confessione pubblica di non voler pagare giustamente le tasse; con che darebbe la migliore indicazione al fisco per essere preso sotto la carezzevole amorevolezza degli organi accertatori.

A me pare che, se accettassimo questo emendamento, di cui riconosco non solo la buona fede, che è un termine estremamente vago, ma la suggestività, che, ripeto, aveva conquistato in passato anche me, noi, in sostanza, non verremmo a fare qualcosa di utile per il prestigio civico e morale di questa categoria, perché verremmo a consolidare una opinione, che mi auguro non debba essere fondata per la stragrande maggioranza dei casi, e cioè che queste categorie vogliano estraniarsi dagli obblighi fiscali che disposizioni di legge — che abbiamo sempre la possibilità di emendare o di cancellare — impongono ad esse come a tutte le altre categorie di cittadini.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

## Per l'ammissione dell'Italia all'O. N. U.

SEGNI. *Presidente del Consiglio dei ministri.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Presidente del Consiglio dei ministri.* Ho l'onore di comunicare alla Camera che, col voto unanime del Consiglio di sicurezza e col voto dell'Assemblea, l'Italia è stata ammessa all'O. N. U.. Dopo anni dalla sua domanda e nonostante che questo ritardo ci rechi qualche rammarico nell'ora presente, ritengo che dobbiamo tutti rallegrarci per questo avvenimento, che finalmente pone veramente nella giusta luce la posizione internazionale dell'Italia riconoscendole il rango che ad essa spetta per la sua civiltà nel mondo.

Credo che il paese ed il Governo debbano essere grati a coloro che sempre, da lunghi anni, hanno patrocinato l'ammissione dell'Italia all'O. N. U.. Ma, a parte questo, noi dobbiamo ormai riconoscere il nuovo compito superiore che ci spetta nell'interesse sia del nostro paese sia della comunità internazionale. A questa comunità internazionale partecipavamo già attraverso le agenzie della stessa: la *F. A. O.* (che ha sede a Roma già da sei anni), l'« *Unesco* » ed altre agenzie. Ma il mancato riconoscimento della nostra ammissione era veramente dolorosa e contraria al diritto. La giustizia che ci è stata resa, seppure tardivamente, ci fa grande piacere. Essa ci permette di sedere insieme con la quasi totalità delle nazioni del mondo e ci consentirà di svolgere ancora più efficacemente, in questo grande consesso, quell'opera di civiltà, di pace, di difesa delle libertà democratiche che è stata sempre la direttiva della nostra politica internazionale. (*Applausi al centro*).

È per me di buon auspicio questa ammissione avvenuta poco prima del Natale; è di buon auspicio per la nostra nazione, il cui rango nel mondo tutti noi auguriamo sia tenuto sempre più degnamente e sempre più nobilmente. (*Vivissimi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dall'unanime applauso dell'Assemblea traggio la certezza di interpretarne il sentimento esprimendo viva soddisfazione per l'avvenimento di cui in questo momento l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha dato comunicazione.

Questo sia pur tardivo atto di giustizia consentirà all'Italia di far sentire in maniera diretta e più costruttiva la sua aspirazione alla pace e alla giustizia fra i popoli con l'autorità morale che le viene dalla sua antica civiltà. (*Vivissimi, generali applausi*).

## Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Rosini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROSINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COLITTO. La parola dell'onorevole ministro è indubbiamente suggestiva; ma non posso dire che essa sia riuscita a convincermi. Tuttavia, poiché comprendo, allo stato delle cose, quale sarebbe l'esito della votazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGIOY, *Relatore di minoranza.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo emendamento è quello Rosini, sostitutivo del terzo comma col testo seguente:

« Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica, e a tutte le notizie, da chiunque raccolte, per elaborazioni statistiche ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze.* Desidero richiamare l'attenzione su questo fatto: attraverso questa formula, che può sembrare una formula tecnica, noi vogliamo risolvere in una sede, che credo impropria, il problema del segreto bancario abolendolo, con tutte le conseguenze che ho prima detto.

ASSENATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. È evidente che approvando l'articolo 14 nel suo penultimo comma così come è formulato si viene ad approvare per la prima volta il mito del segreto bancario. Sia pure in una forma non aperta e lapidaria, l'articolo 14 sancisce a favore degli istituti di credito il diritto di non dare informazioni a richiesta del fisco sui propri rapporti con i clienti. Questo è contestuale. Ogni deputato potrà prendere visione che il terzo comma dell'articolo 14 prevede questo.

Questa è la ragione per cui noi sosterremo l'emendamento Rosini e voteremo contro il testo dell'articolo 14.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi dispiace di dover dire all'onorevole Assennato, che del resto credo lo sappia bene (lo ha dimenticato... transitoriamente), che non è esatto che questa sia una disposizione che viene per la prima volta introdotta. Esiste già una disposizione precisa nella legge bancaria che dice: «Tutte le notizie, le informazioni, i dati riguardanti le aziende di credito, ecc. sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni». Noi facciamo alcune eccezioni. L'abbiamo già fatta con l'articolo precedente, con tutte quelle garanzie che prima la Commissione, poi il Senato e ieri la Camera hanno riconosciuto per l'articolo 13; ma non possiamo dire che veramente si possa innovare in questo settore senza provocare delle gravissime conseguenze.

Comunque, non è una novità nella nostra legislazione perché è una norma che esiste; e credo l'onorevole Assennato riconosca con me che fa parte della legislazione vigente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Rosini, testé letto.

(Non è approvato).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Angioy, aggiuntivo al terzo comma, dopo le parole: «ramo vita», delle altre: «alla Società italiana autori ed editori per quanto attiene ai suoi rapporti con i soci e gli iscritti».

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Indico la votazione segreta sull'emendamento Angioy, testé letto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	427
Maggioranza . . . . .	214
Voti favorevoli . . . .	68
Voti contrari . . . . .	359

(La Camera non approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Amadei — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Ba'dassari — Ballesi — Baltaro — Baresi — Barontini — Bartole — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Biagiandi — Bogoni — Boldrini — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bozzi — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buzzi.

Cacciatore — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Charamello — Chiarini — Chiarolanza — Cibotto — Clocchiatti — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — Daniele — Dante — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Dell'a Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — De Vita — Diaz Laura — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Stefano Genova — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Faletti — Fanfani — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Filosa — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fode-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

raro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — La Spada — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Malagugini — Mancini — Maniera — Manironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Michelini — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pasini — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Pozzo — Priore — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini

— Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubinacci — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scaglia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Secreto — Sedati — Segni — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi.

Tambroni — Tarozzi — Terranova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Villa — Villabruna — Vilelli — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zerbi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bernardinetti — Boidi.

Dominedò.

Fadda.

Matteucci.

Pastore.

Spadola.

(concesso nella seduta odierna):

Agrimi.

Del Bo.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 15.

LONGONI, *Segretario*, legge:

«Le camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

intervenute nell'anno solare precedente, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto o cancellato».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono presentare, insieme con la dichiarazione dei redditi, l'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci che sono stati in carica durante l'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto allegato alla dichiarazione, indicando per ciascuno la residenza, il domicilio fiscale, l'ammontare dei compensi corrisposti, nonché quello delle somme a qualunque titolo erogate, ancorché non siano detraibili dal reddito mobiliare della società od ente che fa la dichiarazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli.

Dall'annotazione debbono risultare:

a) il cognome, il nome e la paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattasi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purché integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942,

n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonché nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone di sopprimere il quarto comma. Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COLITTO. Mi sono permesso di proporre la soppressione del quarto comma in quanto, a parte la considerazione del lavoro che la sua applicazione imporrebbe, si tratta di una disposizione priva di finalità pratiche. Le operazioni a termine compensato, infatti, non danno luogo a variazioni nella intestazione dei titoli, mentre quelle effettivamente eseguite rientrano, al pari di ogni altra, nella disposizione del noto regio decreto 29 marzo 1922, n. 239. Non è, poi, inopportuno ricordare che con la disposizione di cui chiedo la soppressione si caricherebbe di nuovo gravoso lavoro lo schedario generale dei titoli azionari, già oberato in misura notevole dal lavoro relativo alla registrazione dei trasferimenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Degli Occhi Marzano, Daniele, La Spada, Bardanzellu, Cavaliere Stefano, De Francesco, Lenza e Romualdi propongono di sostituire ai commi terzo e quarto il seguente:

« Entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge il Governo è impegnato alla presentazione di un disegno di legge per

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

la istituzione di una imposta cedolare sui titoli azionari in misura non superiore al 10 per cento sul dividendo assegnato annualmente ed in aggiunta alla imposta introdotta con legge 6 agosto 1954, n. 603 »;

e, subordinatamente, di sostituire ai commi terzo e quarto i seguenti:

« Qualora il contribuente abbia dichiarato di avere realizzato utili attraverso contratti a termine o di riporto su titoli azionari, egli deve corredare la denuncia di reddito con gli esemplari dei fissati bollati di sua spettanza.

« Nel caso che egli non fornisca tale documentazione, gli uffici fiscali di accertamento e di controllo potranno richiedere la comunicazione dell'altro esemplare dei fissati bollati alle aziende di credito, agli agenti di cambio, alle società finanziarie e fiduciarie, ai commissionari di borsa e cambia valute ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

DEGLI OCCHI. Nonostante il destino riservato ai precedenti emendamenti, ritengo di dover esprimere la mia opinione, non fosse che a futura memoria! Il mio primo emendamento ha carattere sostanziale in quanto io chiedo al Governo di far sì che entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge — in sostituzione dell'articolo 17 — il Governo si impegni alla presentazione di un disegno di legge per l'istituzione di una imposta cedolare sui titoli azionari in misura non superiore al 10 per cento sul dividendo assegnato annualmente ed in aggiunta all'imposta introdotta con legge 6 agosto 1954, n. 603.

Non mi dissimulo che quando, attraverso il mio emendamento, si dovesse arrivare alla presentazione del disegno di legge che invoco per la istituzione di un'imposta cedolare, potrebbe ingenerarsi qualche preoccupazione proprio nei settori dei quali io dovrei essere in questo momento sollecito, accennandosi anche « alla imposta introdotta con legge 6 agosto 1954, n. 603 ».

Ma è evidente che, se si dovesse accedere alla ispirazione di questo emendamento, verrebbe presentato dal Governo un disegno di legge il quale potrebbe anche tener conto di altre opportunità in sede di imposizione; per esempio, potrebbe integrarsi la legge sull'imposta cedolare anche con l'imposta di negoziazione, e potrebbe anche obbligarsi a far quotare tutti i titoli in borsa delle società azionarie.

Ma è chiaro che, se io dovessi esporre tutte le ragioni in difesa dell'imposta cedo-

lare — che dovrebbe essere la sostanza del disegno di legge e alla quale sostanza vorrei impegnato il Governo — dovrei aprire una lunga discussione che in quest'ora apparirebbe necessariamente ostruzionistica.

Penso che l'imposta cedolare significherebbe l'impossibilità di dar luogo a quella farraginosa costruzione di natura burocratica che non potrà non impressionare, se non si arrivasse all'accettazione di questo emendamento, il mondo borsistico e — anche e soprattutto — il mondo di coloro che vigilano per la esazione delle imposte (mi si dice che nella sola borsa di Milano, nel 1954, siano state trattate 334.679.192 azioni!). Ve lo raffigurate lo schedario a contenere l'oceano!

L'imposta cedolare sarebbe di particolare interesse; e, nell'atto di preparare anche l'abolizione della nominatività dei titoli, potrebbe significare pure il ritorno a una disciplina unitaria della materia. Perché, onorevole ministro, noi non possiamo dimenticare che l'Italia è uno Stato unitario, ma in questo strano Stato unitario abbiamo la situazione della regione siciliana, nella quale si estende ogni giorno di più il sistema dei titoli al portatore; abbiamo la regione sarda, che si prepara ad imitare la consorella siciliana, perché assillata dal bisogno di capitali; in più vi è la necessità di accelerare l'industrializzazione del Mezzogiorno, per cui il sistema siciliano è ritenuto il più utile.

Se potessi dilungarmi dovrei dire tutte le ragioni per le quali molto probabilmente in luogo della macchinosità dell'inammissibile — così come formulato — articolo 17 noi avremmo anche un vantaggio di natura fiscale, che darebbe luogo naturalmente alla corresponsione di un tributo surrogatorio dell'imposta complementare su tutti i dividendi distribuiti alle persone fisiche e alla corresponsione di un nuovo tributo su tutti i dividendi distribuiti alle persone giuridiche: avremmo un introito netto per l'erario assai superiore a quello che è preveduto ma che sicuramente non si verificherà attraverso la legge di perequazione tributaria.

Penso che, se si arrivasse all'accettazione di questa che in fondo è una sospensiva per dar luogo alla formazione di un nuovo progetto di legge, arriveremmo a costituire un clima di simpatia dei risparmiatori verso i titoli azionari, convogliremmo sui titoli nuovi capitali, eviteremmo l'esodo di capitali e invoglieremmo il rientro di capitali italiani giacenti all'estero, disboscheremmo il capitale infruttifero tesaurizzato nel terri-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

torio nazionale e favoriremmo l'attesissimo ingresso del capitale straniero.

È assurdo, o perlomeno può apparire non consigliabile e ingenuo a questo punto della discussione, incamminarci per questa strada della disputa. Noi abbiamo presentato un emendamento, abbiamo indicato delle vie chiare. Molto probabilmente — quanto è ingenuo esprimersi così! — l'emendamento non sarà accettato dal Governo.

E passo brevemente a illustrare l'altro emendamento che, in previsione del rigetto del primo, ho presentato in subordine.

Nel primo comma, in relazione ai fissati bollati, ne deriverebbero dei vantaggi di natura fiscale. L'espressione, che potrebbe sembrare eccessivamente liberale (sembrerebbe dovercisi affidare alla dichiarazione del contribuente), non merita censura se non traverso una esercitazione malevola (oh, i lontani tempi della pur proclamata autotassazione!).

È chiaro che, ove non ci si chiuda nel cerchio di una legislazione fiscale seviziatrice, il contribuente dovrebbe necessariamente dimostrare di aver realizzato degli utili, i quali utili dovrebbero essere precisati proprio nel senso della proposizione che ho avuto l'onore di formulare.

Circa il secondo comma non ho ragione per diffondermi. Là dove l'espressione è chiara non conviene vana glossa. Dobbiamo togliere il troppo e il vano e qualche volta anche il troppo e il Vano...ni! Ma non è il caso di insistere.

Penso e spero che se anche queste proposte non saranno accolte si arriverà comunque a considerare che le borse non meritano esaltazione, ma non meritano nemmeno denigrazione; una volta si diceva che nelle borse batte il polso economico della nazione!

E poi devo sottoporre alla considerazione della Camera, e in modo particolare di quelle parti politiche che non fanno proprio il metodo (a destinazione rivoluzionaria) del « tanto peggio tanto meglio », questa verità, questa realtà: quando la borsa crolla possono, dai crolli, venir colpiti ingordi e temerari speculatori, ma sono certamente colpite le modeste fortune che vedono, da investito, travolto il proprio risparmio, le proprie speranze. Non è a credersi che siano semplicemente i privilegiati ad operare nella borsa; il *tolle tolle* contro di essa è concepibile soltanto in chi si propone di disintegrare il meccanismo sociale ed economico che poggia sulla proprietà, sul capitale, sul capitalismo.

• La Camera deciderà. Se ho preso la parola, confortato dall'adesione dei colleghi che hanno conferito, con le loro firme, prestigio ai proposti emendamenti, è stato per salvar l'anima confidando nelle capacità di recupero della memoria (quanto esse sono oggi labili!).

Si vedrà allora che queste norme macchinose e iugulatrici non hanno tradotto chiarezza civile nè sono state utili al patrimonio economico della nazione, che pure meritava di essere difeso perché è anche patrimonio morale e patrimonio ideale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « su titoli », la parola: « azionari », e di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « i riporti su titoli », le parole: « azionari, siano di natura finanziaria, siano di proroga di operazioni a termine ».

Al quinto comma, propone di sostituire le parole: « il prezzo di riporto o, per le operazioni a termine, il prezzo fatto », con le parole: « il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FERRERI. Il primo emendamento che ho proposto all'articolo 17 ha, secondo me, maggiore importanza del secondo.

Il primo emendamento consiste soltanto in una parola che qualifica il sostantivo con cui termina il primo capoverso dell'articolo, ma è una parola che ha una importanza veramente notevole. Infatti, tutto il sistema dell'articolo 17 vuole stabilire una certa disciplina a tutte le operazioni a termine (sia a termine vere e proprie, sia di riporto) sui titoli, e non qualifica a quale classe di titoli si debba estendere questa disciplina.

Io ho suggerito che si applichi tale disciplina solo ai titoli azionari. La spiegazione letterale è tanto semplice che, per la verità, non sarebbe il caso di doversene occupare; semmai, è la portata dell'emendamento che io voglio giustificare. Infatti, integrando l'articolo nel senso che io propengo, resta chiaro che sono fuori dalla prevista disciplina tutti i titoli obbligazionari e tutti i titoli di Stato.

È vero che sui titoli di Stato nelle nostre borse contrattazioni a termine se ne fanno poche, anche se i listini di borsa portano l'indicazione di « corso a contanti » e « corso a termine »; però, la prevalenza delle operazioni che si compiono sui titoli di Stato è data da quelle « a pronti », e sappiamo che le operazioni « a pronti » sono fuori dalla disciplina prevista dalla legge del 1942 e da quella che questo articolo 17 vuole instaurare.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

Tuttavia è bene che il citato chiarimento sia introdotto, anche nel dettato della legge, perchè così, per lo meno nel settore dei titoli obbligazionari (nei quali rientrano, per la loro natura economica, anche i titoli di Stato), risulterà chiaro che le denunce e il comportamento degli operatori in borsa, quale viene con questo articolo prescritto, non dovranno applicarsi.

Per titoli di Stato la giustificazione sembrerebbe ovvia: ogni emissione di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, porta la clausola allettante « esente da ogni imposta presente e futura », per cui il non dire con chiarezza che le operazioni a termine che per avventura si dovessero compiere su titoli di Stato non cadono sotto questa disciplina, sarebbe, almeno in parte, controproducente.

Vi è poi l'altro settore, quello dei titoli obbligazionari privati, per i quali, soprattutto nell'applicazione pratica, specialmente in questi ultimi anni, il confine economico con i titoli azionari è andato sempre più impallidendo, nel senso che le grandi società ricorrono quasi indifferentemente all'emissione di nuove azioni a pagamento o di nuove obbligazioni, perchè l'uno e l'altro dei due procedimenti si risolvono in definitiva nell'apporto di denaro fresco nelle casse dell'impresa.

Però, resta pur vero che il titolo obbligazionario — per la sua natura e, di conseguenza, per la considerazione in cui viene tenuto dagli operatori nelle quotazioni — è generalmente trascurato dalle correnti speculative, perchè le oscillazioni di prezzo sono vincolate dal fatto che il reddito è fisso.

È stata affacciata l'obiezione che vi sono oggi in circolazione, e proprio ad opera di aziende che sono nell'orbita dello Stato, in quanto amministrate dall'I. R. I., titoli obbligazionari che prevedono la conversione dell'obbligazione in azione, al verificarsi di talune condizioni. Non mi sembra che tale eccezione di promiscuità nel titolo sia tale da indurmi a non proporre il mio emendamento, per cui, anche a proposito di questa piccola frazione potremo dire, qualificando e chiarendo, che la disciplina proposta con l'articolo 17 vuole essere applicata solo ai titoli azionari, col che si tende a lasciare del tutto tranquillo quel ceto di risparmiatori che si rivolge ai titoli di Stato o ai titoli obbligazionari. Anzi, mi pare opportuno che soprattutto per i titoli di Stato, si abbia l'interesse a lasciarli tranquilli e a non intorbidarli in nessun modo, anche perchè lo Stato periodicamente ha bisogno di ricorrere a fi-

nanziamenti importanti attraverso l'emissione di buoni del tesoro novennali.

Sul secondo emendamento che concerne il 4° comma dell'articolo 17, come è stato proposto dalla Commissione, ho poche dichiarazioni da fare, perchè esso qualifica meglio i rapporti su titoli di cui parla la prima riga del capoverso e li qualifica applicando anche a questa parte dell'articolo quanto ho spiegato per il primo comma; cioè si riferisce ai titoli azionari.

Infatti, al quarto comma, dopo le parole: « i rapporti su titoli », io propongo di aggiungere le parole: « azionari, siano di natura finanziaria, sia di proroga di operazioni a termine ». Probabilmente, potrà essere una integrazione pleonastica, ma ha lo scopo soprattutto di mettere un po' l'interprete, specie gli uffici finanziari, in condizioni di evitare qualsiasi equivoco. Questo articolo 17 tende a colpire soprattutto le operazioni di riporto, poste in essere per facilitare le esposizioni di bilancio, per agevolare cioè attraverso i riporti certe operazioni spurie. Esistono dei pacchi azionari, esistono entità patrimoniali nelle mani di persone e di società e spesso accadono in pratica fatti che provocano serie e preoccupanti conseguenze. Ma, quando si fa riferimento nel testo ai riporti, puramente e semplicemente, bisogna pensare che questa norma sarà applicata a qualunque figura di riporti. E, se vogliamo veramente evitare di trovarci di fronte a serie difficoltà, dobbiamo chiarire che si tratta di riporti veri e propri, cioè operazioni assomiglianti alle anticipazioni e riporti nascenti da operazioni di compravendita a termine, o che, giunte al termine, non sono eseguite, ma bensì prorogate nel tempo.

Il terzo emendamento poi ha un carattere esclusivamente tecnico, tendente alla chiarezza del dettato.

Il testo della Commissione dice al comma quinto: « devono essere indicati il prezzo di riporto o, per le operazioni a termine, il prezzo fatto ». Io propongo che si dica: « il prezzo fatto, per i riporti e per le operazioni a termine », per una semplice ragione: che in gergo borsistico e bancario, il prezzo di riporto è ciò che costa al riportato l'operazione. Avviene una vendita odierna ed una restituzione successiva degli stessi titoli, con una aggiunta alla somma iniziale di solito calcolata in un tanto per cento annuo per il tempo in cui dura il riporto, che va appunto sotto il nome di prezzo di riporto.

Secondo il testo della Commissione si intenderebbe osservata la norma da parte di

chi, dovendo fare le denunce, si limitasse a dire a quale prezzo ha pagato il denaro per l'operazione di riporto. Evidentemente, invece, l'intento dell'articolo 17 è un altro, è quello di conoscere a quale prezzo capitale l'operazione di riporto è stata fatta.

Quindi, il mio emendamento ha una semplice finalità di carattere esclusivamente lessicale e tecnico.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Selvaggi propone di sostituire, al quarto comma, alle parole: « e degli elementi propri dell'operazione », le parole: « e degli elementi di cui ai precedenti articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 ». Propone, inoltre, di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Ove in relazione ad operazioni sui valori azionari, il contribuente opponga passività, interessi passivi od altri oneri, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Il controllo sulla esattezza delle attestazioni relative è devoluto, a richiesta del Ministero delle finanze, all'Ispettorato generale per le borse e valori del Ministero del tesoro ».

L'onorevole Selvaggi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**SELVAGGI.** Signor Presidente, chiedo di sostituire ai due emendamenti a suo tempo da me presentati un nuovo emendamento.

**DUGONI.** Non è possibile!

**SELVAGGI.** La questione, onorevole Dugoni, è di forma e non di sostanza. Il concetto è lo stesso. Se ella avrà la cortesia di farmi parlare, potrà poi dirmi se quanto propongo è possibile o no: cosa che, d'altra parte, non mi pare che spetti a lei di giudicare.

Non ritengo che l'articolo 17 così come fu formulato dalla Commissione finanze e tesoro possa incontrare le esigenze del fisco, e neppure quelle del risparmio italiano che si rivolge verso la borsa, cioè a dire verso i titoli azionari. Per cui al comma quarto e quinto dell'articolo io sostituirei una formula, che mi pare più adeguata.

Avevo presentato un emendamento in base al quale fosse possibile, in analogia con il disposto dell'articolo 13, agli operatori di borsa di opporre passività, interessi passivi o altri oneri, cioè di avere una attestazione che consentisse loro di opporre tali passività nella dichiarazione dei redditi. Credo che la formula che meglio esprime questo concetto sia quella di cui al mio nuovo emendamento: « Ai fini dell'accertamento del-

le imposte dirette i soggetti indicati nel primo comma sono obbligati a fornire agli organi dell'amministrazione finanziaria notizie comunque riguardanti le operazioni annotate nel libro di cui al primo comma, ovvero ad esibire, sempre a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria, il libro stesso a fini di controllo ».

Le ragioni che mi inducono a questa nuova formulazione sono praticamente di due ordini. Anzitutto una ragione di carattere morale, in secondo luogo una serie di ragioni di carattere tecnico. La ragione di carattere morale si riferisce ad un fatto: mi pare assolutamente inconcepibile che la legge sanzioni che una categoria di persone che operano in un mercato estremamente delicato è che ha ripercussioni di carattere economico-finanziario e monetario possano essere praticamente a disposizione del fisco per fare nient'altro che l'opera dei delatori del fisco stesso, quando vi sono delle leggi, e questa legge in particolare, che stabiliscono in termini precisi, esatti e inequivocabili quali sono i doveri del contribuente, e quali sono i diritti e anche i doveri del fisco. E tutto ciò anche in previsione di una legge sul contenzioso tributario già presentata e che dovrà dirimere il problema di porre su uno stesso piano contribuente e fisco nei confronti di un terzo: il giudice.

Questo è un problema morale che ha le sue ripercussioni in un settore particolarmente delicato in cui i riflessi di carattere psicologico hanno la loro importanza e il loro peso.

Vi sono poi delle ragioni tecniche (e qui ringrazio l'onorevole Ferreri per aver già egli accennato alla necessità di chiarire taluni punti di carattere tecnico, ed egli lo ha fatto con quella competenza che gli è propria). Innanzitutto c'è la necessità di armonizzare tutte le norme di questa legge. È curioso che, mentre in base all'articolo 13, sia pure per quanto riguarda passività ed accertamenti relativi a riporti nei confronti di banche o istituti, il fisco abbia la possibilità di richiedere una dichiarazione e a sua volta di poter controllare la veridicità di queste dichiarazioni attraverso i competenti organi del servizio di vigilanza sulle aziende di credito, all'articolo 17 viceversa si imponga a una determinata persona (e la si ritiene responsabile) o istituto di fare una denuncia. C'è già una legge che specifica e delimita quali sono le norme di carattere tecnico con cui le operazioni di borsa debbono essere fatte e con cui tale

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

shedario generale (del quale tutti parlano e del quale si sente dire che è oberato di cataste e cataste di foglietti di carta, che difficilmente potranno mai essere controllati), potrà veramente funzionare in termini esatti e corrispondenti alla realtà.

Vi è poi un problema di armonia che definirei di carattere nazionale. Esiste una legislazione continentale, per così dire, ma anche una legislazione siciliana: in Sicilia sono ammesse le azioni al portatore. Qual è la posizione degli azionisti siciliani nei confronti dell'articolo 17? Sappiamo infatti quante società sono sorte e stanno sorgendo in Sicilia. Non voglio parlare di fuga di capitali verso la Sicilia; ma indubbiamente noi porremmo due categorie di contribuenti (intendo categorie dal punto di vista regionale) in due posizioni completamente diverse. Quindi è necessario armonizzare anche queste posizioni.

Vi è poi un altro problema, pure di carattere tecnico, ma fondamentale. Delle due l'una: o le borse debbono esistere, ed allora debbono adempiere al loro compito; o non debbono esistere, ma allora lo si dica *tout court*, francamente; si decida la chiusura delle borse in quanto si vuole arrivare ad altre forme di reperimento del risparmio per l'industria in genere o per quella particolare industria — determinante nella vita economica nazionale — che appartiene direttamente o indirettamente allo Stato.

Se la borsa deve funzionare, allora è necessario che si articoli secondo quelle leggi economiche che vigono in tutti i paesi non organizzati in forma statalista. L'onorevole Assennato ed altri colleghi hanno richiamato la legislazione americana e quella svizzera. Vorrei che essi si richiamassero anche alla tecnica, alla mobilità ed al modo con cui funzionano le borse in questi paesi. È ben vero che in molti di questi paesi esiste una legislazione idonea a risolvere un problema ben diverso, il problema che è stato affacciato dal collega Degli Occhi, quello dell'imposta cedolare. Ma ciò implica tutto un particolare sistema, e imporrebbe una riforma completa delle norme attualmente esistenti, che rispondono ad una determinata direttiva di carattere economico e finanziario, per cui in questa sede non mi sento di esprimere un giudizio, se sia cioè arrivato o no il momento di modificare radicalmente tale direttiva e, anche ritenendo che sia opportuno modificare tale direttiva, prendo la situazione per quella che è allo stato delle cose.

Non vi è dubbio che la borsa, in quanto risponda a leggi di carattere economico (fondamentale è anzitutto quella della domanda e dell'offerta) costituisce uno dei mezzi fondamentali per l'incanalamento del risparmio verso i complessi industriali e finanziari che costituiscono l'ossatura economica del paese.

Qualcuno ha osservato che difendere queste posizioni significa addirittura difendere dei borsaioli. Rispondo con la massima tranquillità che se per difendere questi borsaioli si intende difendere il risparmio italiano, io continuerò ad essere uno strenuo difensore di queste posizioni (*Commenti a sinistra*). Certe allusioni mi sembrano controproducenti. Vorrei conoscere la posizione di molti di voi della sinistra in materia di titoli e potrei dir molto in materia di giochi che sono avvenuti in borsa. Perciò è meglio non scendere su questo terreno.

Ma vi è un punto molto più importante. Abbiamo visto ciò che è accaduto nel campo delle valute: ad un certo momento si è creato un mercato nero delle valute, mercato nero che vive tuttora ed alimenta tranquillamente la possibilità di trasmettere all'estero grossi capitali. Al riguardo osservo che grossi capitali sono già andati fuori del nostro paese. Quando qualcuno obietta che stanno invece entrando in Italia capitali stranieri, vorrei conoscere, diciamo così, l'*iter* di questi capitali. Vorrei, cioè, domandare se i capitali che vengono sotto nome svizzero, o americano, o addirittura uruguaiano o panamense non siano quegli stessi capitali che sono fuggiti dall'Italia, e che rientrano oggi sotto nome straniero per essere coperti dalle leggi che proteggono il capitale straniero.

DUGONI. Terremo conto di quanto ella ora dice discutendo domani la legge sugli investimenti esteri in Italia.

SELVAGGI. Non credevo che ella volesse fare anche il vate.

DUGONI. Non faccio il vate.

SELVAGGI. E allora non indugiamo su ciò che accadrà domani.

Ora, io mi domando: quali le conseguenze dell'articolo 17 e di una eventuale borsa nera? Evidentemente una massa di medi risparmiatori finirebbero con l'essere drasticamente colpiti e se anche volessero dare i loro risparmi all'industria li andrebbero a dare attraverso la borsa nera. E avremmo una serie di veri speculatori, i quali addossandosi le conseguenze delle disposizioni di questo articolo farebbero ripagare abbondantemente la loro

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

funzione a coloro che volessero comunque investire i loro capitali in titoli.

Ma il punto cruciale è soprattutto un altro. Si è verificato, per il solo fatto delle discussioni e per questa specie di fisarmonica, che dura da mesi, in cui si è trasformata questa legge, e i riflessi psicologici che si sono creati, un evidente giuoco di speculazione al ribasso sui titoli. E voi sapete bene che mentre chi specula al rialzo deve sopportare l'onere del versamento di un capitale sperando che il suo valore si adegui a quello che può essere l'eventuale slittamento di una moneta, lo speculatore al ribasso non deve dare nessuna contropartita e può giocare come gli pare e piace e tirarne fuori solamente gli utili. Come lo colpiamo questo speculatore? Ma il giuoco al ribasso porta ad un'altra conseguenza, è il riflesso diretto, indipendentemente dal problema delle aziende statali, quali la Terni, la Finsider che tanto hanno bisogno del risparmio, proprio in un momento in cui molte di esse si accingono a fare degli aumenti di capitale; è il riflesso, dicevo, nei confronti dello Stato come tale. Lo Stato si trova alla vigilia della emissione di 200 miliardi di buoni del tesoro e di 40 miliardi di obbligazioni per sopperire al *deficit* delle ferrovie dello Stato inerente all'opera di ricostruzione. Io vorrei porre una domanda, e la porrò nella forma più semplice possibile: quale è il valore oggi dei buoni del tesoro? Lire 95-95,50. Quale è il valore a cui potranno essere emessi i buoni del tesoro? Lire 97,50. Trovateli voi dei risparmiatori così ingenui da andare a comprare dei buoni del tesoro a questo prezzo quando si possono prendere gli stessi titoli a 95,50! Lo Stato potrà è vero obbligare un consorzio di banche ad assorbire quei buoni, ma non è anche questo un forzare la situazione e rendere più caro il denaro, in un paese in cui il denaro è così caro?

Ecco una delle ragioni che mi pare si oppongano ai commi 4° e 5° dell'articolo 17 e che invece militano completamente a favore dell'emendamento da me proposto. Emendamento che consente allo Stato di raggiungere praticamente i suoi due fini fondamentali: un funzionamento preciso di quello che è lo schedario generale dei titoli, una possibilità precisa di accertamento non solo degli utili ma anche degli utili di congiuntura attraverso un controllo che può essere fatto in forme serie, in forme, direi, oneste, attraverso la esibizione dei libri o la richiesta di notizie sui dati che si rilevano dai libri che sono previsti dal primo comma e che, per quanto concerne in particolare gli agenti di cambio, riguardano il terzo

comma dell'articolo 17 della legge 9 aprile 1955, integrata come il Governo prima e la Commissione dopo avevano proposto.

Queste sono le ragioni per le quali io chiedo che venga preso nella massima considerazione questo problema, tenendo conto della sua delicatezza agli effetti dell'interesse generale del risparmio italiano, che è la *conditio sine qua non* perché il nostro paese possa riprendere un *iter* sano; sia attraverso il ccsi detto piano Vanoni sia attraverso altra formula. Senza il risparmio nazionale e senza una partecipazione di capitale straniero nessun *iter* potrà essere preso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albarello, Dugoni, Ronza, Pieraccini, Guadalupi, Bensi, Ricca, Di Prisco, Ferrari Francesco, Concas e Zannerini hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le operazioni a termine e i riporti su titoli devono essere singolarmente comunicate allo schedario generale dei titoli azionari due volte al mese e precisamente entro il giorno 20 del mese per le operazioni effettuate a tutto il giorno 10 ed entro il giorno 5 del mese successivo per tutte le operazioni effettuate dopo il giorno 30 ».

DUGONI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Desidero premettere che nel protestare contro la presentazione di un nuovo testo da parte dell'onorevole Selvaggi non intendevo avanzare alcuna critica nei confronti della Presidenza.

PRESIDENTE. La ringrazio di questa precisazione.

DUGONI. Desidero che sia ben chiaro che il nostro comportamento è sempre rispettoso degli usi parlamentari.

Viceversa a me pare che quello che accade qui dentro costituisca un colpo di scena nella discussione di questa legge.

Noi siamo partiti (e qualcuno ha ricordato gli uomini di buona memoria) da un articolo 17 votato dal Senato, che prevedeva l'obbligo della denuncia allo schedario azionario entro 24 ore dal giorno in cui l'operazione era stata posta in essere. Successivamente, con aspra e dura discussione che l'onorevole Andreotti non ricorda, ma che noi ricordiamo bene di aver condotto insieme con l'onorevole Tremelloni avversando le stesse manovre e le stesse persone che agiscono in quest'aula in questa discussione, siamo arrivati a spostare da un giorno ad un mese l'obbligo di denuncia, cioè noi abbiamo permesso

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

che si raggruppessero tutte le operazioni del mese in una sola denuncia, il che costituisce evidentemente un alleggerimento enorme della esecuzione del precetto legislativo. Ma anche una possibilità di fuga di contenuto delle denunce, che non ho bisogno di sottolineare alla Camera.

Dopo due giorni di discussione della legge e in un modo assolutamente impreveduto anche sotto il profilo del regolamento (perché ci siamo trovati di fronte all'emendamento Selvaggi direi quasi clandestinamente), con un emendamento ad un emendamento, la Camera è posta di fronte allo svuotamento dell'articolo 17 e conseguentemente allo svuotamento di una parte importante di questa legge.

Ora, onorevoli colleghi, io non credo che sia una consuetudine parlamentare corretta quella che è stata osservata questa sera e io stimo che il sistema adoperato dall'onorevole Selvaggi sia assolutamente inammissibile: quello cioè di presentare prima un emendamento che ha un certo contenuto, ma che rispetta in sostanza la portata dell'articolo 17, e poi sostituirvi un emendamento il quale svuota la struttura di quell'articolo che pure l'emendamento lasciava intatto.

In queste condizioni, mi pare che l'emendamento Selvaggi non sia proponibile. Siamo di fronte a due proposte che hanno un contenuto assolutamente diverso: una, il primo emendamento Selvaggi, diceva: « Ove in relazione ad operazioni sui valori azionari » e si riportava all'articolo 13; quindi, lasciava intatto l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17, richiamandosi all'articolo 13 puramente e semplicemente per le passività relative alle operazioni di borsa.

SELVAGGI. V'è anche il quarto comma.

DUGONI. Il quarto comma riguarda alcune modalità della denuncia, ma non il contenuto della denuncia: cioè la denuncia sussiste, ma se ne modificano alcune modalità. Qui, invece, siamo di fronte alla pura e semplice abolizione della denuncia. Quindi, mi pare che sull'inammissibilità di questo emendamento non vi sia possibilità di discussione.

Quanto al mio emendamento, in questo momento io rinuncio ad illustrarlo perché ci sta a cuore la relazione pura e semplice dell'emendamento Selvaggi. E poiché (per essere cordialmente chiaro, come ho l'abitudine di essere in questa Assemblea) mi si dice che si intende riunire la Commissione finanze per esaminare l'emendamento Selvaggi, io dico che, essendo l'emendamento all'emendamento Selvaggi inammissibile, non vi è

ragione di riunire la Commissione finanze, anche perché accettare la riunione della Commissione finanze per esaminare questo emendamento significa già concedere qualche cosa a coloro che sperano che si riesca ad insabbiare il contenuto di questa legge.

Le ragioni che l'onorevole Selvaggi ci ha detto sono veramente ragioni di vecchio stampo: le abbiamo discusse e vagliate dieci volte, sono state esposte dall'onorevole Selvaggi, dai suoi amici e perfino da qualcuno del settore del centro, e abbiamo visto che non avevano consistenza!

Di fronte a un fatto che la Camera non può ignorare, invito il Ministro delle finanze a indicare quante sono le denunce Vanoni che contengono una lira riferita agli utili di borsa. Chiedo soltanto questo: se vi è una denuncia Vanoni che dica che vi è stato un operatore che ha guadagnato una lira nelle borse italiane!

Se vi leggesti gli spostamenti di valori da un anno all'altro, vi potrei dire che nel periodo dal 1952 al 1954 i titoli azionari hanno avuto un incremento di valore di circa il 45 per cento medio, e non vi è un operatore che abbia denunciato una lira! Siamo nell'unico caso dell'evasione totale: cioè, mentre abbiamo vari gradi di evasione (che sono stati studiati dal professor Di Nardo), qui siamo nel caso veramente scandaloso al massimo possibile, cioè non abbiamo una lira di utile denunciata! E quando l'onorevole Selvaggi dice che non vuole trasformare gli agenti di cambio in delatori, si tenga mente che il nostro Presidente è un delatore perché ogni anno denuncia in C-2 gli stipendi che paga perfino al personale di fatica della Camera!

E allora, quando chiediamo ai datori di lavoro di denunciare fino all'ultimo centesimo guadagnato dagli operai, che hanno oggi in Italia paghe miserabili, dovremmo noi sentire repugnanza (come ella dice, onorevole Selvaggi) a che gli agenti di cambio debbano fare questa denuncia?

Ieri i nostri amici socialdemocratici si sono battuti contro di noi perché noi non volemmo che i sindaci delle società firmassero i bilanci e si assumessero la responsabilità del bilancio delle società: gli agenti di cambio dovrebbero oggi essere esentati da responsabilità che abbiamo ieri addossato a gente più modesta!

Onorevoli colleghi, la questione è assai grave e delicata e noi intendiamo prospettarla in tutta la sua serietà.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

Circa le ragioni tecniche, non ho bisogno di spendere molte parole. Si dice che lo schedario non funziona. Ma con la proposta dell'onorevole Selvaggi non ci sarà nemmeno bisogno dello schedario di cui è inutile chiedere anche il riordinamento perché, una volta che lo si sarà ottenuto, non vi saranno più le denunce.

Ognuno dunque si assuma la responsabilità che gli compete. Da mesi la borsa sta esercitando delle pressioni sul Governo, chiedendo la modifica dell'articolo 17. Fra l'altro c'è stata e si minaccia ancor più grave la caduta del valore dei titoli, ma è evidente che, se noi dovessimo cedere oggi a questo ricatto e modificassimo l'articolo 17, ritornerebbero nel nostro paese quelle speculazioni attraverso le quali si riformerebbero quelle scandalose fortune che già altre volte abbiamo deplorato. Ma questa volta esse si baserebbero su una deliberazione del Parlamento. E ciò sarebbe imperdonabile.

Del resto, è evidente che coloro che sapevano della presentazione di questo emendamento e che sperano che esso passi coi voti del centro e della destra, potrebbero aprirsi la via ad una formidabile operazione assai remunerativa.

Chiedo dunque che il Presidente ci dica se l'emendamento può essere presentato o chiedo che lo dica l'Assemblea, la quale deve essere consapevole che siamo di fronte ad un problema delicato e ad una deliberazione che può avere gravissime ripercussioni sul piano finanziario. (*Vivi applausi a sinistra*).

LA MALFA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. A differenza di quanto ha fatto l'onorevole Dugoni, non intendo drammatizzare la situazione. Ho però il dovere di dire all'onorevole Selvaggi che il suo emendamento rappresenta una profonda innovazione nel sistema dell'articolo 17 e della legge tutta. Il fatto che esso sia stato presentato all'ultimo momento ci mette in serio imbarazzo e ci pone di fronte ad una situazione assai delicata.

Anche se non si può negare coerenza all'onorevole Selvaggi, è evidente che l'emendamento non era prevedibile. Pregherei quindi l'onorevole Selvaggi di non insistere nel volere modificare così radicalmente fino ad annullarlo un articolo su cui tanto profondo è stato l'impegno, durante lunghi mesi, delle Commissioni parlamentari al Senato e alla Camera.

Nemmeno posso accettare le ragioni tecniche accampate dal presentatore. Se non

erro, un agente di cambio è un pubblico ufficiale: come si fa, dunque, a dire che un funzionario, al quale è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale e che, di conseguenza, ha responsabilità di carattere pubblico e collettivo, si trasforma in delatore se gli si fa obbligo di una denuncia?

SELVAGGI. Anche le società finanziarie sono pubblici ufficiali?

*Una voce a sinistra.* Sì, se sono autorizzate.

LA MALFA. È assolutamente insostenibile la sua tesi, onorevole Selvaggi. L'agente di cambio, nell'esercizio delle sue funzioni, deve obbedire alle ragioni di ordine pubblico e per questo è riconosciuto come pubblico ufficiale. Questo dico per il caso specifico dell'agente di cambio; ma non trovo niente di straordinario che l'obbligo della denuncia sia stabilito anche per terzi, attraverso i quali passino movimenti di fondi.

Per esempio, il fatto che in molte legislazioni straniere non esista il segreto bancario non ha convertito le banche in agenzie delatrici del risparmio. Quando si è introdotto il principio che non esiste segreto bancario nei riguardi dell'accertamento fiscale, le banche sono rimaste banche e i risparmiatori hanno visto un controllo delle loro operazioni presso le banche attraverso l'istituto a cui si rivolgevano.

Non mi pare, quindi, che noi possiamo approvare questo criterio: che chi è chiamato a fare una denuncia per ragioni collettive si converta in delatore. Da questo punto di vista l'argomentazione dell'onorevole Dugoni è assai valida. Quando una società denuncia gli stipendi del proprio personale fa un atto che, in un certo senso, si può considerare troppo fiscale, poiché le possibilità di evasione, per quanto riguarda gli stipendi pagati da una società agli impiegati, sono relative. Perché andare a creare questo specifico obbligo per le società? Perché il fisco ritiene che per un accertamento obiettivo e sincero delle dichiarazioni fiscali occorra il controllo attraverso l'operato di un terzo. Ora, non vi è niente di male che un obbligo di questo genere venga esteso agli agenti di cambio.

D'altra parte, onorevole Selvaggi, la norma dell'articolo 17 è stata approvata dal Senato in una formulazione estremamente rigorosa. Ora è vero che una legge è valida quando è approvata dai due rami del Parlamento. Ma noi non possiamo dimenticare che l'approvazione di una norma da parte di un ramo del Parlamento crea una particolare situazione, specialmente quando si tratta di

disposizioni economiche e finanziarie rispetto alle quali si possono determinare reazioni sul mercato. Quando il Senato ha approvato una norma così severa, evidentemente si è creata nell'opinione pubblica e nel campo degli operatori una certa impressione e una certa idea di come si sarebbe svolto il procedimento legislativo. Poi siamo passati alla Camera, che ha lungamente discusso sull'articolo 17. Abbiamo facilitato questa denuncia rendendola meno pressante. Ma vi è stata una lunga discussione; la Commissione ha redatto un articolo: quindi l'iter legislativo è andato avanti. E da parte dell'opinione pubblica e di tutti coloro che seguono le discussioni del Parlamento, si è avuta l'impressione che ci si avviasse a un sistema più rigoroso nell'accertamento fiscale. Alle soglie dell'approvazione è presentato un emendamento che noi non possiamo ignorare; ma evidentemente il fatto che il Parlamento abbia voluto essere più rigoroso nella materia, fino a questa sera, ha creato una certa situazione.

Possiamo cancellare all'ultimo momento questo indirizzo e rovesciare una certa situazione? Onorevole Selvaggi, supponiamo di rovesciare questa situazione. Non possiamo trascurare il fatto che il Senato ha deliberato in senso contrario. Pertanto noi creeremo su un problema così grave, la situazione di una Camera orientata in un certo senso e del Senato orientato in un altro senso e di una opinione pubblica che non saprà mai dove andremo a parare. Perché dobbiamo prevedere che il Senato non rinunci facilmente alle sue impostazioni.

Ora, vogliamo creare, su una materia così delicata, una situazione così grave?

Indubbiamente la gente si è orientata nel corso di questa discussione. Possiamo noi trattare il nostro paese in questa maniera? Possiamo rovesciare la nostra posizione da un giorno all'altro? E non sappiamo che cosa avverrà di questo articolo 17 al Senato. E se nascesse conflitto fra Camera e il Senato? Se il provvedimento ritornasse alla Camera? Quale regolamento avrebbe questa materia? E quali ripercussioni un fatto di questo genere avrebbe nel sistema delle borse e in quello del risparmio a cui l'onorevole Selvaggi ha accennato?

Perché il risparmio vero ha bisogno di tranquillità, di sicurezza, di sapere quale sarà la sua sorte. Non è il fatto di pagare le tasse o le imposte che rende incerto il risparmio, ma il fatto di non sapere se andando in borsa, e comprando un titolo, si è comprato

per avere domani il 50 per cento di perdita o il 50 per cento di utile.

Il vero risparmio non cerca l'utile di speculazione, cerca l'investimento. Rendiamo finalmente sicuro l'investimento! Anche col rigore di una legge fiscale, perché il risparmiatore, quando ha accertato quali siano i suoi obblighi, fa quello che deve fare.

Ed è poi vero, onorevole Selvaggi, che quello che viene proposto questa sera con l'emendamento facilita il risparmio nei titoli di Stato? Non credo che il ministro delle finanze o noi si debba essere così partigiani da favorire l'investimento in titoli di Stato. Io sono per una politica obiettiva e mi rendo conto che vi sono necessità del risparmio statale e necessità del risparmio nel campo azionario. Ma non posso spingermi fino a dire che con l'approvazione dell'emendamento suggerito dall'onorevole Selvaggi, si favorisca il risparmio statale. Se mai daremmo un colpo terribile ai titoli di Stato.

Vorrei vedere, se rovesciassimo la posizione finora avuta, che cosa avverrebbe dei buoni del tesoro. Come sempre accade all'inizio di ogni anno, siamo alla vigilia della emissione di un prestito. Ora accettando l'emendamento, creeremo del mercato dei titoli a reddito fisso una situazione pressoché catastrofica.

Sono queste le considerazioni che mi portano a pregare l'onorevole Selvaggi di non voler insistere e a non voler drammatizzare questo problema. Credo che egli abbia sostenuto con grande coerenza la sua posizione, ma faccio appello al suo buon senso e al suo senso di responsabilità perché consideri se gli argomenti addotti, circa la posizione del Senato, non meritino la sua personale considerazione, se sia opportuno ricominciare una battaglia su questo articolo che non sappiamo per quanti mesi si possa trascinare.

Ripeto: è la incertezza della posizione giuridica che rende aleatorio il risparmio e innervisce il risparmiatore e i mercati. Questo si applica in tutti i campi: nel campo del petrolio come nel campo della borsa. Non è il rigore della legge che preoccupa l'opinione pubblica, ma il fatto dell'incertezza giuridica.

Concludo dicendo che finché il sistema fiscale non è così rigoroso da esercitare giustizia, noi non avremo mai una coscienza fiscale, perché tutti — specialmente il piccolo risparmiatore — si domanderanno perché devono pagare se tutti non pagano. Questa è la tragedia del nostro sistema fiscale; e noi dobbiamo uscirne. Nessuno di noi è disposto a far sacrifici se non sente che tutti gli altri fanno dei sacrifici.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

Questo è il fondamento di una coscienza fiscale, e noi non l'avremo se non avremo soddisfatto prima questa esigenza di giustizia.

Faccio appello alla Camera perchè seriamente, al di fuori di quelle che possono essere le idee, tutte rispettabili, che sull'argomento ognuno di noi ha, si affronti il problema, nel senso di dare l'esempio che il rigore vale per tutti, in tutti i campi e con tutti i mezzi. (*Vivi applausi a sinistra e al centro*).

**PRESIDENTE.** Desidererei fare osservare che rientra nella prassi la possibilità per il presentatore di un emendamento di modificarlo nella forma ed anche di diminuirne od estenderne la portata, in relazione alla discussione ed allo scopo di perfezionare la formula dell'emendamento; e, in ogni caso, è possibile presentare in aula un emendamento ad altro emendamento, purché vi sia il conforto di dieci firme.

Ritengo però che non sia consentito neppure al presentatore di un emendamento di proporlo in aula una modificazione così sostanziale da farne una proposta emendativa nuova. In tale ipotesi si tratta infatti di presentazione di un nuovo emendamento.

Poiché il dibattito sulla proposta Selvaggi ha dimostrato che da più parti della Camera la proposta stessa è valutata come nuova rispetto al primitivo emendamento (e come tale è stata discussa), non posso ulteriormente trascurare l'aspetto procedurale, e pertanto considero la proposta Selvaggi emendamento nuovo e quindi improponibile in questo stadio della discussione.

Prego di conseguenza la Camera di astenersi dal discuterla ulteriormente.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Entrerò nel merito della questione quando sarà il momento opportuno, dopo che avrà parlato il relatore. Vorrei però rilevare che, a parte certe frasi usate evidentemente in una certa eccitazione da una parte e dall'altra (si è parlato di manovre, di speculazioni; l'onorevole Selvaggi ha parlato di « delatori del fisco »: una nomenclatura non propria evidentemente a una discussione che dovrebbe avere un certo tono), qui ci troviamo dinanzi a due problemi.

Esiste il problema della necessaria accertabilità delle speculazioni attive di borsa. L'onorevole Dugoni ha detto che fino a questo momento non risulta che gli interessati abbiano denunciato la propria posizione di reddito relativa ai dodici mesi precedenti.

Senza dubbio, io ritengo che sulla obbligatorietà di questa denuncia non possa esservi controversia alcuna. Può esservi una controversia tra quella che è una rispondenza tra mezzi e fine, che può portare ad accettare o no una determinata formulazione nelle sue possibili varianti, tanto è vero che il Senato ha proposto una formulazione, la Commissione ne ha proposta un'altra, e l'onorevole Dugoni, con il suo emendamento, suggerisce una terza formulazione.

Però, io vorrei che, data la passione con la quale si è intervenuti in questo dibattito (perché si tratta di una materia di grande delicatezza), che si tenessero ben presenti alcuni aspetti della questione. L'onorevole Dugoni ha posto sul tappeto delle nostre preoccupazioni, questi redditi che di fatto non sono esistiti nelle dichiarazioni prodotte finora. Ora, mi domando, dato che non eravamo soltanto di fronte ad un emendamento Selvaggi, ma eravamo anche di fronte ad un emendamento dell'onorevole Degli Occhi (che richiamava l'attenzione anche su un altro settore egualmente importante) perché mai gli onorevoli colleghi che anche nel passato si sono occupati di questa questione, non hanno avanzato concrete proposte in merito?

Non credo sia giusto, nel momento in cui si discute una legge di perequazione tributaria, indicare alcuni atti che sono sfuggiti al fisco su titoli che hanno dato luogo a speculazioni di borsa e non proporre nello stesso momento gli strumenti, perché esse non abbiano a verificarsi e, altresì, non parlare anche di un settore altrettanto delicato come quello toccato dall'emendamento dell'onorevole Degli Occhi e cioè del problema dei dividendi delle azioni delle società. Ella sa bene, onorevole Dugoni, che anche questi dividendi rarissimamente figurano portati dal contribuente a conoscenza del fisco nelle dichiarazioni dei redditi. Noi sappiamo anche che su 100 azioni circa 90 sono quelle dei così detti cassetisti, cioè azioni che rimangono nel cassetto. Quindi nessuno si è preoccupato di andare dietro a queste azioni anche dopo l'entrata in servizio di schedari meccanizzati (*Interruzioni del deputato Riccardo Lombardi*). È un problema questo che certamente non deve essere contrapposto al primo, tuttavia, è un problema che merita di essere posto all'attenzione della Camera, quando essa deve discutere e decidere su questa materia.

Nessuno si è preoccupato di dire allora, e fino all'entrata in funzione di questi sche-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

dari delle società (pur conoscendo l'esistenza dei così detti cassetisti), di dire quali strumenti avrebbero potuto essere creati — strumenti diversi di rilevazioni straordinarie e ordinarie — al fine di rimediare a questa situazione. Nessuno si è preoccupato; voi potreste dire, neppure il Governo. Ma, onorevole Dugoni, ella con la stessa foga con la quale si è preoccupato di segnalare un aspetto tanto importante, anche dal punto di vista morale del problema, avrebbe dovuto con la stessa foga indicare anche l'altro aspetto, altrettanto importante e delicato che riguarda i dividendi degli azionisti. A me pare che i due problemi non debbano essere confusi, perché il primo riguarda l'evasione in atto di alcuni miliardi. Senza rinviare la discussione, sarei del parere, poiché non ho avuto occasione di esaminare questo articolo con la Commissione finanze e tesoro, e ritengo che siano necessarie alcune considerazioni da farsi in un ambiente più tecnico e più riservato, di chiedere alla Camera di fare in modo che la Commissione finanze e tesoro si riunisca con i presentatori degli emendamenti, qualora essi non vi appartengano, per esaminare brevemente questo articolo 17. Penso che sarebbe assai utile riunirsi questa sera stessa e ciò per ovvie considerazioni, al fine di portare qui il risultato non di un discorso pubblico e difficile, dai toni necessariamente polemici quali sono quelli che si assumono quando ognuno parla dal proprio banco, ma la constatazione fatta serenamente sul complesso di questa materia.

BERLINGUER. Senza il controllo dell'opinione pubblica.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Berlinguer, anzitutto la prego di avere più considerazione della Commissione finanze e tesoro: vi sono molte discussioni che si possono fare molto più adeguatamente in sede di Commissione finanze e tesoro che non dinanzi alla stampa e al pubblico e con resoconto stenografico. Credo che su questo mi possa dare agevolmente ragione.

Si tratta di portar qui le conclusioni di una discussione in cui non si deve far operare una maggioranza o una minoranza, ma credo si possa fare questo: dobbiamo affrontare integralmente questa questione e lo possiamo fare in una mezz'ora, al massimo in un'ora di tempo, trattandosi di un consesso di persone esperte che conoscono già tutti i presupposti di questo problema.

Mi pare che questa proposta non sconvolga nessun principio e che anzi serva ad evitare manovre.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Poiché mi è parso che, in fondo, il ministro si rivolgesse a questa parte, vorrei fare osservare semplicemente che la competenza della Commissione in questo momento mi pare fissata dagli emendamenti validamente presentati al testo. Essendo la Camera in questo momento riunita, la Commissione può esaminare quegli emendamenti e quegli articoli che la Camera crede di rinviare alla Commissione. Noi rinviando alla Commissione l'articolo 17 con gli emendamenti relativi. Questa mi pare essere proceduralmente l'impostazione.

PRESIDENTE. Mi è parso che il ministro accennasse all'emendamento Degli Occhi, non accettabile da parte sua, ma che la Commissione avrebbe potuto discutere.

DUGONI. Ho detto che, nei limiti in cui gli emendamenti sono validamente presentati, sono d'accordo. Non ci possiamo opporre alla richiesta del Governo di riunire la Commissione.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Sono grato all'onorevole ministro il quale ha fatto una proposta che mi pare risponda a un dovere di libera discussione per la migliore delle determinazioni, all'onorevole Presidente che ha montato una severa guardia a quella che è l'interpretazione del regolamento ed ha ritenuto che non fosse proponibile l'emendamento Selvaggi, non ritenendolo emendamento all'emendamento. Egli ha giudicato nella sua determinazione sovrana.

Ma è evidente, da tutta quella che è stata la portata della discussione, che qui il problema appare in tutta la sua gravità. È altrettanto vero che, dopo che il ministro ha riconosciuto la possibilità di esaminare anche l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre a nome di altri colleghi, il ridurre la disputa a una contestazione di natura meramente procedurale è estremamente pericoloso. Comunque, al di là dal vaglio della eccezione di natura formale, importa considerare la sostanza del problema. L'esame della sostanza si concluderà probabilmente con un risultato che non è quello che la mia parte politica auspica. Ma evidentemente non possiamo chiudere la porta a un esame tecnico qual è quello della Commissione, naturalmente riferito a sostanza di possibile discussione non preclusa da una eccezione che chiamerò di rito.

Pertanto aderisco a nome del mio gruppo e penso che la Camera possa accedere alla proposta del ministro, che è profondamente

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

liberale. Noi discuteremo anche rapidamente. Non sono un entusiasta delle mezz'ore e dei tre quarti d'ora per risolvere un problema. Certo la parola dell'onorevole ministro delle finanze ha avuto un'eco nella mia sensibilità democratica. Il problema è grave e grosso: esaminiamolo senza irrigidirci in un *fin de non recevoir*. Pertanto aderisco pienamente alla proposta dell'onorevole ministro.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Noi siamo favorevoli al rinvio dell'articolo in Commissione, ma lo siamo per una ragione che prescinde dall'incidente di stasera. Lo siamo perché abbiamo sempre sostenuto che esigenze tecniche generali di questa legge imponessero l'esame di alcuni particolari aspetti in una sede più idonea e serena.

Faccio osservare all'onorevole Dugoni, il quale ha dato per scontato un nostro atteggiamento su questo articolo, che in tutta quella massa di osservazioni che abbiamo prospettato in Commissione su tutti gli articoli, per ore ed ore, egli non potrà mai trovare un emendamento da noi presentato all'articolo 17, sul quale abbiamo manifestato il più assoluto disinteresse. Quindi il volerci associare, nel modo particolare con cui egli ha voluto fare stasera, ad un risultato scontato è una insinuazione che noi respingiamo senz'altro.

PRESIDENTE. Si attenga al tema: è favorevole o no alla proposta di sospensione?

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Dato che noi ci troviamo in seno alla Commissione finanze e tesoro in una particolare e delicata situazione in quanto non abbiamo il presidente, ritengo che potremmo stasera utilmente proseguire l'esame degli articoli 18 e 19, i quali non presentano grandi difficoltà, e domattina riunirci in Commissione per esaminare l'articolo 17, che potrebbe essere deliberato nel pomeriggio in Assemblea.

Data l'ora tarda, non ritengo si possa utilmente concludere la discussione in Commissione nel breve termine di mezz'ora, che poi diverrebbe quanto meno un'ora, prima della ripresa del lavoro della Camera.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sarei estremamente grato alla Camera se volesse deliberare di riprendere stasera stessa in esame la legge. Qui si sono dette parole semiovattate, parole che possano avere una consistenza che non ha di mira l'individua-

lità di un collega o dell'altro, ma che indubbiamente possono far pensare che, approfittando dell'andamento di una discussione, possano farsi al di fuori determinate operazioni che certamente sono al di là della volontà e dell'interesse di ciascuno di noi.

Affinché non rimanga questa possibilità neppure presuntiva di sospetto, credo si farebbe bene a riprendere stasera stessa la discussione. Io penso che in questo caso le alternative siano due. O in Commissione, attraverso un esame tecnico (perché di questo veramente si tratta ed io mi rifiuto di pensare che vi siano dei colleghi che vogliano assumere atteggiamenti a favore di evasioni larvate o palesi), si può arrivare a formulare alla Camera delle proposte, sia pure non unanimi, ma che abbiano una larghezza tale da non poter essere interpretate in alcun modo come un particolare atteggiamento politico, ed allora anche la presenza di pochi colleghi nel momento in cui si arriverà alla decisione, a me pare sarebbe sufficiente; oppure, se non si dovesse arrivare a questo, a me pare che l'alternativa che ne sorge nei confronti di quello che è un andamento che ritengo chiaro — perché c'è stato, verso questa legge — non deve preoccupare nessuno. Quindi, io ritengo si possa fare subito questa discussione in sede di Commissione finanze e tesoro e si possa, poi correttamente e senza dar luogo ad alcun sospetto riunirci questa sera stessa per prendere una decisione. (*Approvazioni*).

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Signor Presidente, poiché il ministro motiva la necessità che egli avverte della convocazione della Commissione con le argomentazioni più o meno allarmanti che sarebbero state addotte da una parte e dall'altra, io mi permetto di ricordare all'Assemblea che, prima ancora che si iniziasse la discussione sull'articolo 17, egli ha avuto la benignità di informarmi che avvertiva già la necessità che la Commissione indicasse una apposita riunione. Questa esigenza quindi non è poggiata sulle considerazioni dei colleghi, ma preesisteva. Permetta allora, onorevole ministro, che io le rivolga una domanda: conosceva ella l'emendamento all'emendamento Selvaggi?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'ho conosciuto presso a poco quando l'ha conosciuto lei, o quando l'ha conosciuto l'onorevole Dugoni.

ASSENATO. Ed allora, affinché non vi sia la resurrezione dei tre punti analoghi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

della Commissione, resta chiaro che in ogni caso noi vogliamo che la discussione avvenga qui in aula, appunto perché vi sono stati degli allarmi sull'interesse pubblico. Evadere in questo momento dall'aula ritengo sia cosa estremamente pericolosa, proprio per le ragioni da lei dette, onorevole ministro, perché sarebbe lecito formulare il sospetto che in Commissione si possano dire cose che non sia lecito ascoltare a chiunque in Assemblea. Noi riteniamo di non poter aderire all'invito del ministro e che si debba discutere qui apertamente, assumendo una propria responsabilità e dicendo pane al pane, quell'emendamento che ha fatto *karakiri*, perché l'intervento di ciascuno avrà il suo valore politico, che tutti devono sapere. L'onorevole Andreotti ammette che vi sono evasioni che giocano a rimpiazzano con altre evasioni. Questo gioco deve essere reso manifesto. Non vi è più possibilità di evadere da questa discussione e, pertanto, noi insistiamo perché la discussione continui e prosegua nella pienezza dell'Assemblea. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospendere la seduta per un'ora. (*È approvata*).

COVELLI. Signor Presidente, la questione era triplice: se si dovesse sospendere la discussione per un'ora, se si dovesse rimandare a domani o se, come proponeva l'onorevole Assennato, si dovesse continuare. Ella si è limitata a porre in votazione la proposta di sospendere la seduta per un'ora.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, si è votato su una proposta che ha fatto il Presidente. Il Presidente ha proposto di sospendere la seduta per un'ora su richiesta del ministro.

COVELLI. Propongo di rinviare a domani.

PRESIDENTE. Questo non è più possibile, perché si è già approvato di riprendere la seduta fra un'ora.

COVELLI. Proponiamo di rinviare a domani.

PRESIDENTE. Ciò è incompatibile con quanto è stato già approvato. (*Proteste del deputato Covelli — Richiami del Presidente*).

#### Trasmissione dal Senato di un disegno di legge ed autorizzazione di relazione orale.]

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale » (1954).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente.

Data l'urgenza, ritengo opportuno che la Commissione riferisca oralmente all'Assemblea nella seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Deferimento a Commissioni di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Togni ed altri possa essere deferita all'esame ed all'approvazione della X Commissione (Industria) in sede legislativa, con parere della IV Commissione:

« Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie disposte dalla legge 12 luglio 1951, n. 561, a favore della zona industriale di Livorno » (1938).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Informo che il Comitato ristretto costituito per l'esame della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità » (1458), deferita alle Commissioni riunite IV (Finanze e tesoro) e IX (Agricoltura), in sede referente, ha deliberato di chiedere, data l'urgenza che tale proposta presenta, che essa rimanga assegnata alle Commissioni che l'hanno in esame, in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 21,15*).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ferreri, vicepresidente della Commissione, a comunicare all'Assemblea il risultato della riunione della Commissione stessa.

FERRERI, Signor Presidente, il tempo che abbiamo trascorso in Commissione non ha portato a conclusioni precise. Pertanto, la Commissione, a maggioranza, ha deliberato che la discussione sull'articolo 17 si

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

svolga in aula sul testo che a suo tempo la Commissione ha approvato.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Signor Presidente, poiché è stato dichiarato improponibile il mio emendamento sostitutivo dei due emendamenti originariamente presentati al quarto e al quinto comma, chiedo di poter svolgere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ella ha questo diritto.

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO. Signor Presidente, desideravo chiarire la portata esatta della proposta da me fatta in Commissione ed approvata a grande maggioranza. Premesso che buona parte dei componenti la Commissione avevano aderito all'invito di riunirsi di nuovo esclusivamente per un atto di deferenza verso il ministro delle finanze, onorevole Andreotti, ho inteso sostenere che la Commissione, che aveva a lungo discusso il progetto di legge ed era pervenuta ad una determinata formulazione, doveva sostenere, senza modifiche ed esitazioni, il proprio testo contro tutti gli emendamenti presentati. Devo aggiungere che, sempre in Commissione, alcuni presentatori di emendamenti membri della Commissione stessa, come gli onorevoli Ferreri e Dugoni, hanno preso impegno di ritirarli. Credo quindi che su quanto è stato così deliberato la Camera possa con tranquillità provvedere a votare il vecchio testo formulato dalla Commissione dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Sta bene. Darò ora la parola all'onorevole Selvaggi perché illustri i suoi due emendamenti, con i quali propone di sostituire al quarto comma, alle parole: « e degli elementi propri dell'operazione », le parole: « e degli elementi di cui ai precedenti articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 », e il quinto comma con il seguente:

« Ove in relazione ad operazioni sui valori azionari, il contribuente opponga passività, interessi passivi od altri oneri, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Il controllo sulla esattezza delle attestazioni relative è devoluto, a richiesta del Ministero delle finanze, all'Ispettorato generale per le borse e valori del Ministero del tesoro ».

SELVAGGI. Il primo emendamento consiste in una precisazione. All'ultimo rigo del comma si dice che le operazioni devono essere comunicate singolarmente allo schedario con l'indicazione del numero progressi-

vo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione. Ora, vorrei sapere quali sono gli « elementi propri » dell'operazione ». L'unico modo per poter sapere questi elementi è il richiamo al decreto relativo a questa materia, e precisamente agli articoli 15, 38 e 39 del decreto 29 marzo 1942, numero 239.

Si tratta quindi di un problema di chiarificazione, perché altrimenti potranno sorgere una infinità di contestazioni, in quanto nessuno potrà definire esattamente quali sono gli elementi propri dell'operazione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso è sostitutivo del quinto comma così come è stato predisposto dalla Commissione, in quanto vi è una precisa norma di legge che prevede quanto è contenuto in questo comma e in quanto al secondo comma dell'articolo 17, cioè in quello relativo alle annotazioni che devono risultare dal libro giornale, è già detto che si deve specificare il prezzo fatto. Quindi, il mio emendamento è sostitutivo e tende a creare una analogia con quanto già è stato disposto nell'articolo 13. Cioè, con l'articolo 13 è data la possibilità al contribuente — nella fattispecie al contribuente operatore di borsa — di documentare le eventuali passività verso gli istituti di credito, cioè verso quei soggetti di cui al comma primo dell'articolo 17, perché se ne possa tener conto ai fini dell'accertamento della imposta sul reddito.

È proprio questo sistema che può consentire di superare quell'ostacolo che da più parti è stato sollevato, quello dei cosiddetti riporti fittizi, in quanto che da una dichiarazione precisa fatta da un agente di cambio o da uno degli istituti richiamati al comma primo dell'articolo 17 vi sia una chiara precisazione e quindi la possibilità di essere perfettamente documentati.

In secondo luogo, vi è la possibilità del controllo dell'esattezza di queste attestazioni, devolute, a richiesta del Ministero delle finanze, all'organo che ha il controllo nei confronti del particolare settore delle borse, cioè l'Ispettorato generale borse e valori presso il Ministero del tesoro.

Ritengo che questa sia una norma di basilare importanza. Si possono fare molte leggi, che possono essere giuste e possono essere ingiuste; però a me sembra che debbano essere giuste o ingiuste nei confronti di tutti e non debbano invece creare delle discriminazioni. Quindi, anche una legge che io considero iniqua (opinione personale, se volete), deve quanto meno essere egualmente iniqua nei confronti di tutti. Credo che in

questa maniera si dia effettivamente modo al contribuente operatore di poter essere nelle stesse condizioni di coloro che, ai sensi dell'articolo 13, possono documentare le loro passività e quindi vedere dedotte, come prescritto, dalla dichiarazione sui redditi che si deve fare entro il 30 marzo, quelle che sono le loro passività. Credo pertanto che su questo emendamento non dovrebbe esservi alcuna difficoltà, perché si tratta semplicemente di una maggiore chiarificazione e, soprattutto, di un atto di giustizia nei confronti del contribuente.

FERRERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI. Ritiro i miei emendamenti al primo e al quarto comma, mentre mantengo quello al quinto comma.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Ritiro l'emendamento che porta come prima firma quella dell'onorevole Albarello.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 17?

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza*. Il compito del relatore è estremamente semplificato, dato che — come è stato poco fa detto anche in Commissione — deve interpretare la volontà della maggioranza, volontà che oggi viene ribadita nel testo che abbiamo sotto i nostri occhi.

Non si può accettare la soppressione del quarto comma proposta dall'onorevole Colitto. È chiaro che nel meccanismo dell'articolo, così come è concepito, sopprimere il quarto comma significa sottrarre la materia più importante dell'articolo stesso; e perciò il relatore non può che dichiararsi nettamente contrario.

Il primo degli emendamenti Selvaggi avrebbe praticamente l'effetto di privare la comunicazione da farsi allo schedario della indicazione del prezzo fatto per le operazioni a termine e del prezzo dei riporti. Finalità precipua di questo comma è invece quella di rendere noto alla finanza questo elemento essenziale dei contratti di borsa che consente di accertare i cospicui utili di speculazione, nonché gli interessi attivi dei finanziamenti relativi alle operazioni di riporto e la correlativa deduzione degli interessi passivi. Poiché quindi l'accoglimento dell'emendamento vorrebbe dire in sostanza sopprimere la parte vitale, seppure non in misura così estensiva come aveva proposto l'onorevole Colitto, ma comunque sempre una parte vitale dello

spirito dell'articolo 17 così come è formulato, devo esprimere parere contrario.

Così devo pure esprimere parere contrario sull'altro emendamento, perché concerne i riporti di borsa: si deve notare che per la particolare tecnica con la quale vengono eseguiti, le certificazioni dovrebbero essere fatte dagli agenti di cambio, i quali non hanno la possibilità di indicare tutti gli altri riporti debitori e creditori, nonché le altre operazioni indicate nell'articolo 13. Si deve infine osservare che l'emendamento proposto tiene presente soltanto uno degli aspetti fiscali, cioè quello del debitore, mentre per i riporti la indicazione del prezzo è assolutamente indispensabile per la tassazione in testa al creditore, cioè al riportatore privato contribuente.

Credo si possa accettare l'emendamento Ferreri, parzialmente sostitutivo del quinto comma, perché di molto più chiara intuizione e perché non modifica affatto la sostanza.

Circa il primo emendamento Degli Occhi, il relatore deve far presente che questo non è un emendamento che possa trovare collocamento in una legge, in quanto si andrebbe ad impegnare il Governo a presentare, entro tre mesi, un'altra legge. È evidente che ciò è materia specifica di ordini del giorno, ma formalmente come emendamento non può trovare collocamento in questa sede.

Entrando nel merito, debbo rilevare che qui si tratta di un problema sostanzialmente diverso, di un problema accennato anche dal ministro, vale a dire qui si vuole approvare un'imposta cedolare per andare a colpire — diceva il ministro — quella parte di dividendi che oggi non trovano modo di essere colpiti. Al riguardo, il ministro ha citato la proporzione tra i titoli in cassetta e quelli in circolazione. Evidentemente, è un problema che merita la nostra attenzione. Tuttavia è chiaro che i fini che si perseguono con questo emendamento sono notevolmente diversi da quelli che si perseguono in questo articolo, che invece prende di mira le operazioni di riporto e gli utili differenziali. Debbo quindi esprimere un parere doppiamente contrario: dal punto di vista formale e dal punto di vista sostanziale, proprio perché non è questa la sede adatta per prendere in esame l'argomento dell'emendamento.

In quanto poi all'emendamento subordinato dell'onorevole Degli Occhi, debbo notare che si ipotizza un caso: quello del percettore di reddito a questo titolo il quale fa la denuncia, che deve essere corredata dal prescritto fissato bollato. Se la denuncia viene fatta senza essere accompagnata dal fissato bollato

si suggerisce che l'ufficio può andarlo a richiedere. Però, è un'ipotesi veramente benevola, perché ciò che interessa a noi non è il contribuente che omette la presentazione di quel documento, ma quello che non denuncia il reddito.

Pertanto, l'emendamento non è in linea con le finalità e lo spirito di quello che la legge vuol perseguire, e soprattutto ci trasporta al di fuori delle norme che vorremmo sostituire. In fondo, le norme fanno sì che gli agenti di cambio, le aziende, diventino parti attive nell'accertamento di questi particolari redditi, mentre l'introduzione di quella norma li collocherebbe in una posizione estanea, lasciando l'iniziativa dell'accertamento alla volontà del portatore del reddito, che può o non può dichiarare di essere in possesso del reddito, per cui, se non lo dichiara, non c'è modo che il fisco venga a conoscere di quale reddito sia in possesso.

Nell'architettura generale della legge, nelle finalità che la stessa intende perseguire in tutti gli aspetti, mi pare non possano trovare accoglimento questi emendamenti, perché si snaturerebbe, in questo particolare rapporto, quello spirito e quelle finalità che abbiamo invece affermato nell'approvazione già data agli articoli precedenti.

Per queste ragioni, il relatore conclude esprimendo parere contrario a tutti gli emendamenti, tranne l'emendamento Ferreri al quinto comma, che ha un carattere, come ho detto, formale ed esplicativo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo su questi emendamenti?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Avendo già la Commissione, per bocca del relatore e dell'onorevole Chiaramello, annunciato di rimanere a quello che è il testo della maggioranza votato dalla Commissione stessa, io credo che un'analisi dei diversi emendamenti sia per lo meno inutile agli effetti della conclusione di questa discussione. Non posso però non fare una dichiarazione, e cioè che, mentre personalmente ho difeso e difendo con convinzione questa legge, per quanto riguarda specificamente il fine che si propone questo articolo, e cioè la tassazione effettiva degli utili delle operazioni di borsa sono, ovviamente d'accordo, ma dubito della idoneità dei mezzi che sono stati predisposti a questo fine, e, se la Camera me lo consente, nutro anche qualche preoccupazione per alcune conseguenze negative che potrebbero derivarne. Poiché l'opinione della maggioranza della Camera è già stata espressa, ri-

tengo che non sia necessaria un'analitica esposizione da parte mia.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Debbo insistere nella votazione di entrambi i miei emendamenti e dico all'onorevole relatore che quando l'onorevole Presidente si è espresso, definendo improponibile l'emendamento dell'onorevole Selvaggi, ha deciso in modo netto e perentorio. Ma, quando si viene a dire che il mio emendamento non è tale e lo si eccipisce pregiudizialmente per respingerne il merito, allora devo rivendicare che il mio emendamento è tale sotto tutti i profili. L'onorevole Presidente non ha opposto alla sua proponibilità; e ciò fia sugger. Coloro che dissentissero da tale valutazione non hanno che da votare contro. Ma sia ben chiara la sostanza soppressiva dell'articolo 17 del mio emendamento. Non potrei consentire che il destino — questo cinico baro — creasse una paradossale situazione. A un determinato momento si è pensato che il mio emendamento aggiungesse, non sostituisse!

Eppure doveva essere ben chiaro che io avevo preso la parola contro l'articolo 17 per denunciare la impossibilità di applicazione e la portata nefasta per la libertà delle borse. Poteva essere sostituito precisamente dall'imposta cedolare; non ho mai pensato di aggiungere questa a quello!

Sia ben chiaro che se si vuole salvaguardare l'onesto contribuente, ciascuno deve assumere le proprie responsabilità. La nostra viene assunta: al posto dell'articolo 17 si provveda con un'altra legge, ispirata agli indicati principi, con le indicate provvidenze. Chi vuol difendere l'articolo 17 si assuma di difenderne la complessità, la macchinosità, la non michelangiolesca costruzione. Si tratta di una costruzione che tende a soffocare, ad opera dei già proclamatisi libertari, la libertà delle borse.

L'emendamento, che ha avuto l'onore della firma di colleghi che ringrazio, vuole sostituire all'alea della valutazione della speculazione la certezza della cedola.

Gli speculatori non hanno il mio stile né sono nella mia vita. Ma non sempre gli speculatori realizzano buoni affari. Né sarà vantaggioso per il fisco aver voluto battere vie contorte, intersecate da mille complicazioni.

Siano chiare le contrapposte impostazioni e responsabilità. La dichiarazione che ho avuto l'onore di fare, prima di questa, suo-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

nava appello alla maggioranza: attenti ai traguardi!

I vostri (*Indica l'estrema sinistra*) li vediamo. A quei traguardi voi, signori della maggioranza, condurrete le vostre truppe. (*Applausi a destra*).

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che l'onorevole Degli Occhi, con il garbo della sua forma e con la passione della sua oratoria, quando ha parlato di interpretazione e di spirito, forse si riferisse a un mio modo di interpretare il suo emendamento, che egli dice era sostitutivo.

Ma, onorevole Degli Occhi, penso che noi dobbiamo rappresentarci chiaramente che si tratta di due campi profondamente diversi. Il primo campo è quello che riguarda la tassazione degli utili di speculazione. Usiamo questa parola che non ha niente di denigratorio. Si parla di speculazione di borsa: è una attività lecita, ammessa dal codice, regolarmente svolta da galantuomini. Ella aveva fatto la proposta che invece di tassare attraverso una certificazione ritenuta pesante, si facesse una specie di forfettizzazione per quanto riguarda gli utili di borsa. L'altra questione riguarda invece il dovere che attualmente esiste per legge di indicare, nel quadro delle proprie attività, i dividendi delle società per azioni. Onorevole Degli Occhi, mi ricollego a quello che ella ieri molto nobilmente ha detto: cioè che non vi debbono essere delle leggi a bagnomaria, che le leggi o esistono e debbono essere applicate, o sono da modificarsi e allora devono essere modificate!

La legge che obbliga a includere nella dichiarazione annuale, fra gli altri, anche i redditi dei dividendi esiste. Penso che ciò rientri proprio in una di quelle norme che noi, fino a che il Parlamento non l'avrà modificata, siamo tenuti a fare applicare.

Su questo non credo che possa esservi un collega che lecitamente nutra una opinione diversa.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY, *Relatore di minoranza*. Noi abbiamo tenuto un chiaro atteggiamento nei confronti di questa legge, assumendoci l'onere della formulazione di una relazione di minoranza. Però le dichiarazioni che l'onorevole ministro ha voluto fare in questa sede a proposito di questo articolo rivestono una gravità

e una importanza che dobbiamo sottolineare agli effetti del nostro atteggiamento.

Rispetto agli emendamenti che sono stati proposti, tranne per quello dell'onorevole Selvaggi al quinto comma, noi ci asterremo dalla votazione, perchè non riteniamo che essi siano idonei ad ovviare agli inconvenienti di fondo che l'articolo 17 presenta.

Ma in sostanza, la dichiarazione del ministro sottolinea quello che, a nostro parere, è il giudizio complessivo su questo provvedimento. Egli, ha detto che, mentre mantiene perplessità e dubbi agli effetti dell'efficacia di questa legge, cioè sull'aspetto positivo, rinuncia in un certo qual senso alle responsabilità per quelli che possono essere gli effetti negativi e ribadisce quello che è stato un nostro concetto e cioè che all'inizio di questa discussione fosse opportuno (e questo invito abbiamo ripetutamente formulato) rinviare la legge in Commissione per un esame più sereno ed accurato che potesse portare a risultanze che non dico fossero per confortare la persuasione che noi abbiamo espresso sin dall'inizio, ma almeno quella del ministro delle finanze, il quale dovrà poi portare l'onere e dare il nome, come ultimo crisma, a questa legge.

Quindi voteremo a favore dell'emendamento Selvaggi, ma riteniamo sia doveroso da parte nostra confermare che la responsabilità del ministro delle finanze e dell'intero Governo resta ferma nei riguardi delle conseguenze di questa legge, a prescindere da ogni dichiarazione personale sugli effetti della legge stessa. Prendiamo atto che, malgrado questa sua persuasione, la maggioranza (d'accordo con l'estrema sinistra, la quale ha iniziato questa musica e la comanda fino in fondo) si assume questa responsabilità.

SERVAGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVAGGI. Indipendentemente dall'esito, che temo scontato, dei miei due emendamenti, per quanto concerne l'articolo 17 così com'è, ho il dovere di dichiarare quanto segue. Ho ascoltato con molta attenzione la dialettica dell'onorevole Dugoni sul problema procedurale e l'abile dialettica dell'onorevole La Malfa, sul problema economico e su quello procedurale, poiché egli ha parlato anche del ritorno o meno della legge al Senato.

Rispondo che almeno le norme riguardanti questo articolo avrebbero dovuto essere emanate con un decreto-catenaccio, anziché tenere in una situazione di sospensione l'economia italiana e il particolare

settore della borsa. Una simile misura, qualunque fosse stato il contenuto di essa, sarebbe stata forse più accettata di questo continuo alternarsi di aspettative e di timori che hanno consentito una speculazione che non esito a definire vergognosa, speculazione che ha operato da molti mesi e soprattutto negli ultimi giorni.

Per quanto concerne il problema del ritorno della legge al Senato e delle diverse posizioni che Camera e Senato potranno assumere, non è la prima volta che esiste una posizione diversa tra Camera e Senato e che dei provvedimenti approvati da un ramo del Parlamento vengono dall'altro ramo emendati. Questo è già accaduto varie volte, anche per provvedimenti urgenti. Questo caso si ripresenterà fra qualche giorno quando dovremo esaminare il provvedimento concernente le tasse automobilistiche, in merito al quale si è assistito ad un episodio un po' curioso, se non ridicolo, di un intero gruppo politico che deve sconfessare alcuni suoi rappresentanti, i quali, forse con leggerezza e senza rendersene conto, hanno presentato un emendamento che ha preso alla sprovvista tutti e di fronte al quale il ministro non poteva che dichiarare quanto ha dichiarato: quanti più quattrini si porteranno all'erario, tanto meglio.

Se la Camera sul disegno di legge attualmente in esame dovesse essere in conflitto con il Senato (ma temo questo non accadrà), ciò non comporterà alcun problema. Mi meraviglia però che proprio l'onorevole La Malfa, sostenitore di una politica di liberalizzazione, venga ad appoggiare un articolo che è quanto di più antiliberista o antiliberale vi possa essere.

Per quanto concerne il problema di fondo, debbo dichiarare che con la votazione che avrà luogo ognuno assumerà la propria responsabilità (*Commenti a sinistra*) e quindi l'assumerà di fronte al paese.

Mi auguro che le mie parole non abbiano a trovare corrispondenza nella realtà. Temo, però, che le conseguenze saranno molto, molto, molto gravi. Ritengo, infatti, che noi passeremo giornate molto difficili in materia economica e finanziaria. (*Interruzioni a sinistra*). Voi, signori della sinistra, non volete altro che lo scardinamento della situazione economica del paese, perché questa è l'unica arma che vi resta. (*Proteste a sinistra*).

Concludo citando un solo dato: l'erario incassa oggi, per i fissati bollati, 5 miliardi e cento milioni. Invito il ministro delle fi-

nanze a darci, di qui a qualche mese, dei dati su questa sola voce di introito da parte dello Stato, per vedere quali perdite vi saranno state.

Ritengo questo articolo quanto di più illegittimo e, soprattutto, di più ingiustificato e di più iniquo vi possa essere nei confronti dei risparmiatori italiani.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Colitto, soppressivo del quarto comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento Degli Occhi, inteso a sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è impegnato alla presentazione di un disegno di legge per la istituzione di una imposta cedolare sui titoli azionari in misura non superiore al 10 per cento sul dividendo assegnato annualmente ed in aggiunta alla imposta introdotta con legge 6 agosto 1954, n. 603 »

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Degli Occhi, inteso a sostituire ai commi terzo e quarto il seguente altro:

« Qualora il contribuente abbia dichiarato di avere realizzato utili attraverso contratti a termine o di riporto su titoli azionari, egli deve corredare la denuncia di reddito con gli esemplari dei fissati bollati di sua spettanza.

Nel caso che egli non fornisca tale documentazione, gli uffici fiscali di accertamento di controllo potranno richiedere la comunicazione dell'altro esemplare dei fissati bollati alle aziende di credito, agli agenti di cambio, alle società finanziarie e fiduciarie, ai commissionari di borsa e cambiavalute ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento Selvaggi, inteso a sostituire, al quarto comma, alle parole: « e degli elementi propri dell'operazione », le parole: « e degli elementi di cui ai precedenti articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Selvaggi, inteso a sostituire il quinto comma con il seguente:

« Ove in relazione ad operazioni sui valori azionari, il contribuente opponga passività, interessi passivi od altri oneri, si applicano

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Il controllo sulla esattezza delle attestazioni relative è devoluto, a richiesta del Ministero delle finanze, all'Ispettorato generale per le borse e valori del Ministero del tesoro ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ferreri, inteso a sostituire, al quinto comma, alle parole: « il prezzo di riporto o, per le operazioni a termine, il prezzo fatto », le parole: « il prezzo fatto, per i riporti e per le operazioni a termine ».

*(È approvato).*

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 17 risulta del seguente tenore:

« Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissari di borsa e cambialevalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli.

Dall'annotazione debbono risultare:

a) il cognome, il nome e la paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattasi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purché integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonché nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto

medesimo, devono essere indicati il prezzo fatto, per i riporti e per le operazioni a termine.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti ».

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 17 nel suo complesso. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Jannelli, Covelli, Cantalupo, Marino, De Marzio, Romualdi, Almirante, Delcroix, Daniele, Angioy, Cottone, Spampinato. Degli Occhi, De Francesco, Matarazzo Ida, La Spada, Cafiero, Sponziello Leccisi e Bonino.

Procediamo pertanto alla votazione nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

*(Segue il sorteggio).*

Comincerà dall'onorevole Agrimi. Si faccia la chiama.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i segretari a procedere al computo dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	338
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	170
Hanno risposto <i>sì</i> . . . . .	313
Hanno risposto <i>no</i> . . . . .	24

*(La Camera approva).*

Rinvio a domani il seguito della discussione.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

*Hanno risposto sì:*

Albarello — Albizzati — Alessandrini — Amadei — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Ariosto — Assennato.

Baccelli — Badaloni Maria — Baltaro — Barbieri Orazio — Baresi — Bartesaghi — Bartole — Basso — Belotti — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernieri — Berry — Bersani — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Biasutti — Bigi — Bima — Bogoni — Boldrini — Bolla — Bonomelli — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Duci — Bufardeci — Burato — Buttè — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calasso — Calvi — Capacchione — Capalozza — Capugni — Caprara — Carcaterra — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cibotto — Clocchiatti — Colasanto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cotellessa — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Biagi — De Capua — De Lauro Matera Anna — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Meo — Diaz Laura — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Ducci — Dugoni.

Elkan.

Fabriani — Faletra — Farini — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Germani — Ghislaudi — Giaccone — Giglia — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Guadalupi — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gui.

Helfer.

Ingrao.

Jacometti — Jacoponi.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — Larussa — L'Eltore — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Manzini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Masini — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montini — Moro — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro.

Ortona.

Pacati — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perdonà — Petrilli — Petrucci — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Rocchetti — Romano — Romita — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovanni Battista — Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schirò — Secretò — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silvestri — Simonini — Sorgi — Spallone — Sparapani — Storchi — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Tesauro — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vigorelli — Villa — Villabruna — Vischia — Viviani Arturo.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni.

*Hanno risposto no:*

Almirante — Angioy.

Bardanzellu — Bonino.

Cafiero — Cantalupo — Covelli.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

D'Amore — Daniele — De Francesco —  
Degli Occhi — De Marzio Ernesto.

Jannelli.

La Spada.

Marino — Marzano — Marzotto — Ma-  
tarazzo Ida — Michelini.

Romualdi.

Selvaggi — Spampanato — Sponziello —  
Stella.

*Si è astenuto:*

Marenghi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute  
precedenti):

Bernardinetti — Boidi.

Dominedò.

Fadda.

Matteucci.

Pastore.

Spadola.

(concesso nella seduta odierna):

Agrimi.

Del Bo.

#### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che la seguente proposta agiuntiva d'iniziativa del deputato Buttè: « Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (655-bis) possa essere deferita alla XI Commissione (Lavoro), in sede legislativa con parere della IV Commissione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sul fermo del sindacalista La Porta, segretario provinciale della C.G.I.L. a Siracusa, avvenuto il 15 dicembre 1955.

(2315) « CALANDRONE GIACOMO, MARILLI, BU-  
FARDECI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è stato messo a conoscenza di alcuni gravi fatti di rappresaglia e di violenze padronali esercitate a Lentini gli scorsi giorni durante uno sciopero salariale di agrumai, sotto gli occhi e la acquiescenza della locale autorità di pubblica sicurezza, e quali provvedimenti sono stati presi per colpire i colpevoli che non risulta fin'ora siano stati neppure diffidati od invitati comunque a comportarsi civilmente. Si citano fra gli altri il caso di un gruppo di maestranze sequestrate per due giorni contro la loro volontà dai padroni in un magazzino di agrumi, il caso dei membri di una famiglia di lavoratori, fra cui una donna incinta, selvaggiamente picchiati e feriti da scherani dei padroni, i casi di macchine dei padroni gettate a tutta velocità contro i lavoratori ed i loro dirigenti.

(2316) « CALANDRONE GIACOMO, MARILLI, BU-  
FARDECI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga necessario prendere provvedimenti nei confronti dell'attuale commissario di pubblica sicurezza, dottor Intorresi, e di richiamarlo in ogni caso a maggior senso di responsabilità, visto che il suo costante atteggiamento di ostilità verso i lavoratori ed i loro dirigenti, più volte segnalato anche in questa sede, è in questi giorni culminato in aperta posizione di appoggio ai gruppi padronali contro i braccianti in sciopero per motivi salariali. Il detto commissario, infatti, non si è peritato di diffidare i dirigenti dei lavoratori, di radunare in Lentini ingenti forze di polizia a sostegno di vere azioni gangsteristiche dei padroni, di intimidire la popolazione con caroselli degli automezzi della polizia, di caricare cittadini, di fermarli; per cui si deve solo all'elevato senso di responsabilità e alla fermezza dei lavoratori e dei loro dirigenti se non si sono avuti incidenti gravi, quali erano dichiaratamente ricercati e sperati dal gruppo padronale che — come ha dichiarato il suo dirigente — ha sollecitato ed ottenuto a tal fine un tanto massiccio intervento delle forze di polizia.

(2317) « MARILLI, CALANDRONE GIACOMO, BU-  
FARDECI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è stato messo a conoscenza che durante lo sciopero di questi giorni a Lentini, degli agrumai, un tenente di polizia ha ripetutamente e volgar-

mente insultato con frasi irriproducibili e minacciato di arresto il deputato regionale onorevole Mario Strano.

« Gli interroganti chiedono ancora di conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendano prendere nei confronti di tale ufficiale e del locale commissario di pubblica sicurezza dottor Intorrisi, responsabile dell'impiego delle forze di polizia a Lentini.

(2318) « MARILLI, BUFARDECI, CALANDRONE GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non crede intervenire con opportuna inchiesta sulla artificiosa inflazione dell'elenco dei poveri da parte della amministrazione comunale di Napoli la quale considera come titolo per la iscrizione nell'elenco stesso la tessera del P. M. P.

(2319) « SANSONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se il Governo è addivenuto alla comprensione della necessità di accogliere le richieste del Fronte unico della scuola.

(2320) « ALICATA, LOZZA, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

1°) quali sono i termini attuali della vertenza con il Fronte unico della scuola;

2°) se sia fondata la contestazione di inesattezza mossa dal fronte stesso a quella parte del recente comunicato radiofonico del ministro della pubblica istruzione in cui venivano precisate le tabelle di retribuzione del personale insegnante;

3°) quale significato il Governo attribuisce all'espressione « trattamento economico adeguato », contenuta nell'articolo 7 della legge di delega ed in quale misura intende possa dirsi realizzata quell'adeguatezza, tenendo presente che il Parlamento, avvertita la genericità del termine, volle specificarla in vari ordini del giorno (uno dei quali dell'interrogante) accettati ed unanimamente approvati;

4°) se ritenga conformi alla lettera ed allo spirito dell'articolo 7 e dei ricordati ordini del giorno le richieste ultime dei sindacati scolastici, notevolmente ridotte rispetto a quelle iniziali;

5°) se, tra le possibili fonti di reperimento dei mezzi per fronteggiare la spesa, non ravvisi l'opportunità:

a) di adeguare congruamente le tasse scolastiche, la cui misura è pur sempre irrisoria anche dopo l'aumento ultimo;

b) di ridurre la massa di oneri che lo Stato — nonostante la contraria direttiva dell'articolo 33 della Costituzione — si è assunto e va assumendosi, quasi norma costante, in favore delle scuole private, pressoché tutte ad indirizzo antilaico, mortificando così il prestigio e la dignità della scuola statale, e consegnando ai privati l'esercizio della sua più alta ed insostituibile funzione.

(2321) « DI GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, in ordine al provvedimento recente di sospensione del finanziamento dei mutui per il compimento dei miglioramenti fondiari a mente della legge 25 luglio 1952, n. 949, che veniva compiuto tramite l'Istituto federale di credito agrario per la Liguria ed il Piemonte. Tale provvedimento appare inopportuno e mentre aggrava la disoccupazione nel settore edile, limita con gravi ripercussioni le possibilità di adattamento e di trasformazione razionale delle aziende agricole del Piemonte.

« L'interrogante ritiene urgentemente necessario riesaminare la citata legge n. 949, migliorandone la funzionalità e l'efficienza ed inoltre ripristinare con carattere d'urgenza l'accoglimento delle domande di finanziamento ed il compimento delle istruttorie, limitandole alla approvazione in sede compartimentale senza approvazione ministeriale che aggrava inutilmente la già troppo pesante burocrazia.

(2322) « SCOTTI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i termini precisi della situazione relativa alla agitazione in atto nel settore della scuola, in modo da consentire al Parlamento e quindi al Paese di essere esaurientemente informato sulla questione che ha suscitato tanto comprensibile e legittimo allarme nella pubblica opinione.

(2323) « BUCCIARELLI DUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui seguenti fatti.

« La poverissima famiglia operaia Negro-Macri ha prestato, per circa trent'anni, servizio di custodia al Monte di Pietà di Tropea (Catanzaro), gestito dalla locale Congregazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

di carità, ed ha perciò fruito, ad uso abitazione, dell'alloggio sito in via Roma 24, di proprietà della Congregazione predetta. Da qualche tempo, la curia vescovile di Tropea, avendo intenzione di rinnovare la sua vasta sede, ha messo in atto una serie di intimazioni, minacce, violenze per indurre la famiglia Negro-Macri a lasciar libero il suo alloggio confinante con l'edificio vescovile.

« La famiglia Negro-Macri ha resistito a tali tentativi e, forte del suo buon diritto, per venire incontro alle richieste della curia, ha chiesto soltanto che le venisse assicurato altro modesto alloggio e le fosse corrisposto il pagamento delle prestazioni di custodia fornite per lunghi anni senza retribuzione alcuna.

« A questo punto, per consentire alla Congregazione di carità di evadere ai suoi precisi obblighi e per soddisfare le pretese illegittime della curia vescovile, richiamandosi ad una ammaestrata relazione del Genio civile di Catanzaro rimasta per oltre otto mesi ignorata ed inoperante, il sindaco di Tropea interveniva ordinando lo sfratto forzoso della famiglia Negro-Macri.

« Nonostante tempestiva opposizione prodotta dagli interessati alla Giunta provinciale amministrativa, col concorso del dottor Coccia, di un infermiere, di un falegname, dell'intero corpo delle guardie municipali, di una carovana di facchini, di un'autoambulanza, di un forte nerbo di carabinieri, il sindaco di Tropea il giorno 16 novembre 1955 faceva forzare la porta di ingresso, faceva asportare, divellere, fracassare mobili e suppellettili, faceva strappare a viva forza i degenti dai letti, faceva trasportare fuori e caricare su automezzi i componenti tutti della famiglia Negro-Macri i quali con tutte le loro forze tentavano di rimanere aggrappati alla loro unica possibilità di alloggio e di vita. In tal modo secondo il piano e la volontà della curia vescovile veniva reso libero l'alloggio.

« Un tale atto di disumana ferocia è stato consumato nei confronti di Negro Gaetano, operaio di 84 anni, infermo degente; delle di lui figlie Angelina e Maddalena, la seconda delle quali tubercolotica in grave stato, di Macri Beatrice vecchia paralitica da tempo immobilizzata nel suo giaciglio.

« L'interrogante chiede se il ministro non intenda prendere in attento esame la inaudita vicenda denunciata, e se non pensi di dover provvedere con esemplare atto riparatore a che nella cittadinanza di Tropea venga cancellato il raccapricciante ricordo di tanta iniquità perpetrata con così cieco livore proprio da chi dovrebbe rinsaldare nella co-

scienza dei più diseredati la fiducia nelle istituzioni democratiche e nella giustizia sociale. (2324)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste sui seguenti fatti.

« A seguito di interrogazione 14694 del luglio scorso l'Ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria era costretto ad ammettere che la sezione speciale dell'O.V.S. di Roccella Ionica aveva pagato gli operai a lire 61,50 in meno della tariffa giornaliera e senza la prescritta busta-paga. In relazione a tale riconosciuta inadempienza, la sezione speciale dell'O.V.S. di Roccella prendeva impegno di corrispondere al più presto agli aventi diritto le somme indebitamente trattenute. In tal senso il ministro interrogato dava assicurazioni, rispondendo per iscritto alla interrogazione 14.694 il 28 ottobre 1955. Ma il funzionario dell'O.V.S. di Roccella, Balestrieri Mario, al fine di consentire ai locali dirigenti bonomiani una balorda speculazione propagandistica, non solo procrastinava il pagamento ma affermava che ai lavoratori di Monastarace, invece di versamento degli arretrati indebitamente trattenuti, sarebbe stata operata dall'O.V.S. una trattenuta per maggiorata corresponsione di chilometraggio.

« Costretto a pagare ai lavoratori di Monastarace quanto dovuto, il Balestrieri sfogava la sua rabbia licenziando dal lavoro Pirano Andrea, presidente della locale associazione autonoma assegnatari, responsabile soltanto di avere smascherato un sì volgare tentativo di truffa a danno di lavoratori ed assegnatari.

« L'interrogante chiede al ministro interrogato se non ritenga opportuno provvedere a che personaggi del tipo del signor Balestrieri non abbiano più oltre la possibilità di discreditare il buon nome e la funzione dei tecnici, e non abbiano sempre più a compromettere, con odiose rappresaglie e con inconsulti favoritismi, l'auspicabile progresso della riforma. (2325)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, sulla agitazione degli insegnanti delle scuole medie.

(2326)

« MACRELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in qual modo ritenga possibile una tempestiva adeguata soluzione ai problemi di

vita, di studio e di dignità dell'intera categoria docente; e in particolare come il Governo intenda orientare il suo sforzo per dare concreta struttura a quella carriera differenziata, che è — anche secondo l'articolo 7 della legge delega — affatto propria e specifica degli insegnanti: per i quali l'identica responsabilità della cattedra mal comporta le progressioni normali di sviluppo inerenti a tutte le altre carriere.

(2327) « FRANCESCHINI FRANCESCO, GUI, BADALONI MARIA, PERDONÀ, BUZZI, VALANDRO GIGLIOLA, ROMANATO, TROISI, PETRUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere.

1°) quali sono stati i motivi che hanno indotto il commissario prefettizio del comune di Salerno a rigettare la domanda di indennità per servizio antigienico avanzata dai netturbini di Salerno, quando per tale richiesta vi è da tempo il parere favorevole del Ministero dell'interno e quando numerose altre amministrazioni comunali già da anni corrispondono la stessa indennità;

2°) se ritiene giusto l'operato di detto commissario, il quale, di fronte alla giusta sospensione del lavoro per la durata dichiarata di una sola giornata, ha proceduto alla assunzione di altri lavoratori e successivamente ha affisso (con danaro dei contribuenti) un manifesto, tentando di mettere l'opinione pubblica salernitana contro la categoria dei netturbini, denunziando, falsando la verità, come paga normale quella che è invece l'ammontare complessivo del salario base, del lavoro straordinario e mancato riposo settimanale.

« L'interrogante circa il buon diritto dei netturbini fa rilevare:

a) che già l'amministrazione comunale democristiana, prima dello scadere del mandato, aveva delegato la giunta per la definizione bonaria della vertenza:

b) che la città di Salerno, proprio per il lavoro indefesso e coscienzioso svolto in ogni tempo dai lavoratori della nettezza urbana viene citata a modello per la sua pulizia;

c) che la spesa massima annua per detta indennità si aggirerebbe sui quattro milioni: spesa che potrebbe essere coperta e superata se vi fosse maggiore severità e giustizia nella applicazione dell'imposta di famiglia (appena 75 milioni di fronte ad oltre 400 per imposta di consumo);

d) che, da ultimo, il commissario prefettizio di Salerno ha sottoposto i cittadini al pagamento di una maggiore tassa per bilanciare la spesa per la rimozione dei rifiuti;

e) che molti netturbini, per l'eccessivo lavoro occorrente, vengono privati del riposo settimanale ed annuale;

f) che il commissario di Salerno, mentre sostiene essere gravoso per il bilancio comunale la spesa di quattro milioni, largheggia invece in spese facoltative e massimamente sul prezzo di vendita dei suoli comunali o addirittura in cessioni gratuite, consentendo speculazioni di false cooperative ed arrecando gravi danni al patrimonio comunale ed a privati cittadini;

g) che proprio per consentire una di tali speculazioni ha reso inutilizzabile un mercatino rionale di recente costruito con una spesa di diversi e diversi milioni;

h) che i quattro milioni rappresentano una spesa sopportabile e non eccessiva di fronte ad altre spese inutili ed in ogni caso mal consigliate e di fronte a collaudi di lavori che appaiono senz'altro non collaudabili.

(2328)

« CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri — premesso che, dopo l'entrata in vigore del *Memorandum* d'intesa firmato il 5 ottobre 1954 tra l'Italia e la Jugoslavia, deve ormai considerarsi superata, ad ogni effetto, la norma X delle disposizioni transitorie della Costituzione, la quale norma fu motivata a suo tempo dalla fluidità allora esistente, sotto l'aspetto del diritto, nei confronti del confine nord-orientale dello Stato (nel senso dell'avvenuto superamento della norma X si è già formalmente pronunciato il Senato, approvando, nella seduta del 15 febbraio 1955, con l'adesione del rappresentante del Governo, l'articolo 29 del disegno di legge n. 602), e considerato, altresì, che l'elezione dei consigli regionali, relativi alle regioni normali, è di fatto rinviata *sine die* — per sapere:

1°) se il Governo non ritenga doveroso e opportuno di dare integrale attuazione all'articolo 116 della Costituzione, procedendo alla immediata presentazione al Parlamento, per l'approvazione di competenza, dello statuto riguardante il « Friuli-Venezia Giulia », unica regione a statuto speciale non ancora resa operante;

2°) se — anche in rapporto all'attuale stato giuridico del Territorio Libero di Trieste, conseguente al citato *Memorandum* d'intesa

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

— il Governo ravvisi che detto territorio possa essere incluso nella regione « Friuli-Venezia Giulia ».

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(17787) « BERZANTI, SCHIRATTI, BIASUTTI, DRIUSSI, GARLATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per conoscere se non ravvisino la opportunità di venire incontro in maniera più concreta ed adeguata alle necessità delle vedove di guerra.

« Premesso che le pensioni corrisposte alle vedove di guerra risultano di ammontare assai modesto e del tutto sproporzionato all'attuale costo di vita, l'interrogante chiede in particolare:

a) se non si ritenga opportuno concedere alla categoria suddetta il beneficio della tredicesima mensilità, ormai riconosciuto a tutti gli altri pensionati;

b) se non sia ravvisata la necessità di estendere alle vedove di guerra le norme sull'assistenza E.N.P.A.S.;

c) se, infine, non si ritenga di dover intervenire perché sia assicurato il collocamento obbligatorio delle vedove di guerra o perché, in mancanza, sia corrisposta apposita indennità.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17788) « PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per la igiene e la sanità pubblica, per conoscere se sono al corrente dei fatti recentemente accaduti nella Scuola per assistenti sanitarie visitatrici presso l'università di Bari, che avrebbero autorizzato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a rimuovere dalla carica di direttrice della scuola stessa la signora Silvestri Rosetta nata Baffi;

per conoscere quali siano stati gli elementi emersi a carico di detta direttrice, se essi siano stati accertati con regolare inchiesta e per sapere perché mai la stessa direttrice non sia stata né interpellata, né invitata a fornire spiegazioni o discolpe sulla base di precise contestazioni;

se sono al corrente della crisi nella quale si trova attualmente la Scuola assistenti sanitarie visitatrici presso l'università di Bari e del gravissimo disagio delle allieve che vedono minacciato, per l'improvviso allontanamento

della direttrice e per la conseguente carenza organizzativa e didattica della scuola, il loro piano di studi e le possibilità di conseguire il relativo diploma.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17789) « SPONZIELLO ».

« Le sottoscritte chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che determinano il permanere, in alcuni ospedali per bambini e tubercolosari, dell'obbligo del collegiamento e del divieto di matrimonio per le donne che ivi prestano la loro attività.

« La legge sanitaria sugli ospedali prevede soltanto la possibilità e non l'obbligo del collegiamento e pertanto anche questa legge è stata largamente superata dai nuovi regolamenti in vigore in quasi tutti gli ospedali d'Italia.

« Si fa notare che le ragioni igieniche addotte dagli amministratori degli ospedali in esame non sussistono, perché le donne sottoposte al collegiamento non sono impiegate nell'assistenza diretta ai bambini, ma in servizi sussidiari, nelle lavanderie, sartorie, cucine, ecc.

« Si fa notare che, poiché il collegiamento è stato abolito in quasi tutti gli ospedali italiani e, specificatamente, nella Fondazione Gaslini di Genova, in tutte le cliniche pediatriche, nei sanatori della Previdenza sociale, nei sanatori consorziali, ecc., non possono sussistere ragioni igieniche solo per alcuni ospedali.

« L'abolizione del collegiamento e del divieto di matrimonio è una misura di elementare giustizia sociale e come tale va estesa a tutti gli ospedali per bambini e a tutti i tubercolosari.

*(Le interroganti chiedono la risposta scritta).*

(17790) « VIVIANI LUCIANA, NENNI GIULIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se, ciascuno per la parte di competenza, non intenda disporre perché l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa concedere direttamente l'autorizzazione per la coltivazione dei tabacchi in Calabria.

« Quanto sopra, allo scopo di determinare un ulteriore sviluppo dell'agricoltura nelle tre provincie calabre.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17791) « BUFFONE ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se abbia notizie della grave situazione di disagio nella quale versano i maestri non di ruolo della provincia di Cosenza e se non creda opportuno intervenire determinando opportuni provvedimenti che potrebbero essere:

1°) istituzione delle classi IV e V in tutte le scuole ove mancano;

2°) sdoppiamento delle classi numerose;

3°) abolizione delle pluriclassi;

4°) assegnazione degli incarichi di maestri « itineranti », secondo la graduatoria provinciale degli incarichi e supplenze, estromettendo gli enti;

5°) istituzione delle scuole mancanti in Cosenza nel nuovo rione Torre Vecchia o Torre Alta, per le quali l'I.N.A.-Casa ha offerto i locali.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17792)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno disporre una inchiesta presso il Provveditorato agli studi di Brindisi dove, in occasione di un concorso per insegnanti delle scuole elementari di ruolo, in soprannumero, per titoli ed idoneità, il locale provveditore agli studi, notoriamente tesserato del partito democratico cristiano, ha ritenuto opportuno caratterizzare politicamente il concorso stesso favorendo elementi del proprio partito.

« Per maggiore precisione l'interrogante fa presente che almeno otto degli insegnanti vincitori sarebbero risultati in piena e manifesta irregolarità circa la presentazione dei documenti richiesti per la partecipazione al concorso; irregolarità soprattutto di termini, sicché costoro avrebbero dovuto pregiudizialmente essere dichiarati decaduti dalla partecipazione al concorso stesso.

« Se non ritenga opportuno richiamare quel provveditore a dirigere il delicato ufficio cui è preposto senza faziosità di parte e con rispetto della giustizia e dei diritti di tutti i cittadini.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17793)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se, di comune accordo, non intendano esaminare la

possibilità di disporre il finanziamento e la costruzione della strada « Altilia-Scigliano » inclusa nel piano di costruzione elaborato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza.

« Tale opera, il cui tracciato non supera gli 8 chilometri: 1°) migliorerebbe le comunicazioni dei comuni di Altilia, Malito e Grimaldi, che verrebbero allacciati al più vicino scalo ferroviario (Scigliano); 2°) faciliterebbe notevolmente il traffico tra la Sila ed i due mari; 3°) determinerebbe la valorizzazione economica e turistica della bassa valle del Savuto e, di conseguenza, l'elevazione del tenore di vita delle popolazioni dei comuni interessati (Pedivigliano, Motta Santa Lucia, Martirano Lombardo, San Mango d'Aquino, Aiello, Cleto, Grimaldi, Malito, Altilia, Belsito, ecc.).

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17794)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non stia per essere soddisfatto il voto delle popolazioni interessate alla costruzione della strada rotabile che unisca, per via breve, i comuni di San Buono e Palmoli, in provincia di Chieti.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17795)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione generale dell'I.N.C.I.S. perché richiami ad un maggior senso di responsabilità e di giustizia il dipendente ufficio provinciale di Brindisi, il quale recentemente ha negato l'assegnazione di un alloggio a tale Arigliano Giovanni per favorire, invece, tale Pastore Ennio, mentre i titoli e le ragioni, quali il maggiore stipendio vantato dal Pastore, la disponibilità di abitazione dello stesso contro la pericolosità della abitazione dell'Arigliano, erano tutti decisamente a favore dell'Arigliano Giovanni, che si è visto costretto, contro la denegata assegnazione, a proporre ricorso alla direzione generale dell'I.N.C.I.S.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17796)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per sapere in quale considerazione sono tenute le proposte avanzate con ordine del giorno adottato in data 12 novembre 1955 dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza, al fine di promuovere

un maggiore sviluppo dell'agricoltura in detta provincia.

« Tale sviluppo, ostacolato dalla mancanza di capitali, dalla eccessiva onerosità fiscale e previdenziale, dalla bassa produttività dei terreni, dalla forte sperequazione tra prezzi dei prodotti industriali e prezzi dei prodotti agricoli, dall'insufficienza dell'attuale regime delle importazioni e della politica doganale, è questione di capitale importanza per le popolazioni calabresi, che solo dall'agricoltura, purtroppo, traggono ragioni di vita.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)  
(17797) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali sono stati i criteri adottati nel sanzionare l'esclusione della riconosciuta zona di produzione del formaggio « grana tipico » dei comuni della Val d'Arda in provincia di Piacenza, immediatamente adiacenti al territorio della provincia di Parma, già inclusi nel Comitato nazionale formaggi perché produttori della specialità ed ora esclusi su richiesta ingiustificabile inoltrata dal consorzio « grana tipico » di Parma.

« Per conoscere altresì se il ministro non ritenga di dover riesaminare il provvedimento per un più equo giudizio al fine di non danneggiare gravemente una importante zona agricola produttrice della specialità di che trattasi, il cui prodotto viene ad essere ingiustamente declassato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)  
(17798) « SPONZIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non intenda intervenire presso l'E.N.I. affinché inizi al più presto serie e razionali ricerche di idrocarburi, condotte con sistemi moderni, nella zona della Bassa Langa (Cuneo), conformemente alla lettera inviata a codesto Ministero (16 novembre 1955, numero 13499) dal presidente della camera di commercio, dal sindaco e da altre autorità di Cuneo.

« E questo perché l'onorevole Mattei, in una intervista concessa al giornale *La Stampa*, ha dichiarato in proposito che nella prossima primavera l'E.N.I. procederà nella zona soltanto a qualche prospezione sismica, esprimendo in anticipo parere negativo sulle possibilità di ritrovamenti nella zona stessa, parere questo nettamente in contrasto con quan-

to ripetutamente affermato da geologi di indiscussa competenza.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta.*)  
(17799) « GIRAUDO, FERRARIS, BUBBIO, BIMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui non è stata autorizzata l'istituzione della scuola di apprendistato artigiano nel comune di San Marco Argentano (Cosenza), di assoluta necessità per la qualificazione dei giovani della zona, preoccupati dalla disoccupazione in continuo aumento.

« L'interrogante ha la certezza che in detta località non avrebbe difettato l'attrezzatura dei locali, qualora fosse stato autorizzato lo svolgimento dei corsi in questione, per cui chiede se non sia il caso disporre per il riesame della pratica relativa.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)  
(17800) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intenda esaminare la possibilità di approvare e finanziare il cantiere di lavoro, proposto dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza, per la pavimentazione delle strade interne del comune di Torano Castello e della frazione Sartano (secondo lotto).

« L'interrogante ritiene doveroso far presente quanto segue:

1°) la popolazione locale è in grave fermento in conseguenza della disoccupazione;

2°) la civica amministrazione ha sostenuto la spesa di lire 800.000, che ancora deve pagare, per l'acquisto del materiale necessario (pietra);

3°) detto materiale, ammassato lungo la strada, costituisce un grave inconveniente, segnalato dall'amministrazione di detto comune, con nota n. 1770 del 25 novembre 1955.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)  
(17801) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del fatto che numerosi pensionati iscritti alla Cassa mutua coltivatori diretti in base alla legge 22 dicembre 1954, n. 1136, chiedono ora la cancellazione dagli elenchi della Cassa stessa per essere di conseguenza esentati dall'obbligo di pagamento dei contributi a loro carico, onde

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

beneficiare delle provvidenze assistenziali gratuite e più complete previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 692;

e se, considerando il fatto che la loro cancellazione risparmierebbe altresì all'erario l'onere del contributo integrativo a carico dello Stato, non ritenga di voler disporre con urgenza affinché le Casse mutue coltivatori diretti vengano invitate ad accogliere favorevolmente le domande di cancellazione dagli elenchi di tutti quei coltivatori diretti che ne facessero richiesta e che si trovino nelle condizioni di essere nel contempo titolari di pensione della previdenza sociale.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17802) « MOSCATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non ravvisi la necessità di venire incontro in maniera più adeguata e concreta alle necessità del porto di Brindisi.

« Quanto sopra, in considerazione del fatto che il porto suddetto non risulta toccato dalle motonavi *Saturnia* e *Vulcania* in partenza da Trieste per il Nord-America e che gli interessi del porto medesimo sono stati gravemente compromessi nella « Atlantic Conference » e nella « South Africa Conference », nelle quali sono state convenute tariffe differenziali in favore degli altri porti.

« Tenuta presente la decisa istituzione del Centro di emigrazione nel porto più sopra citato, si confida che il ministro della marina mercantile vorrà riesaminare la situazione esposta, disponendo che le necessità di Brindisi siano adeguatamente valutate nel quadro della politica in favore del Mezzogiorno, svolta dal Governo.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17803) « PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere i motivi per cui non è stato ancora provveduto a rimettere alla Direzione generale degli istituti di previdenza — Cassa salariati dipendenti da enti locali — il parere medico-legale in relazione alla istanza per pensione privilegiata della signora Francini Pierina, ex infermiera degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala di Siena, parere richiesto fin dal 17 maggio 1955.

« L'interrogante fa presente che ogni ritardo arreca grave pregiudizio alla salute della Francini la quale, priva di altre risorse e di aiuti, attende con ansia la definizione

della pratica in corso per affrontare le indispensabili spese di cura.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17804) « BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quando intenda porre fine alla gestione commissariale dell'Istituto nazionale Luce, che non trova più nessuna giustificazione a 10 anni dalla fine della guerra, nominando nelle cariche direttive e tecniche persone di provata capacità e tali da valorizzare finalmente detto importante complesso patrimoniale dello Stato, che oggi risulterebbe, per l'incompetenza degli attuali dirigenti e per i favoritismi usati a determinate clientele, in una situazione finanziaria abbastanza delicata, specialmente per il vasto giro di cambiali rilasciate da terzi per lavori che, stante la situazione instabile del cinema italiano, potrebbe anche provocare dissesti di notevole gravità.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17805) « BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei dirigenti della Cines recentemente rimossi dalla carica, che, per la loro assoluta incompetenza, hanno provocato all'erario perdite per diverse centinaia di milioni.

« Chiede altresì di conoscere se il Governo, forte di questa recentissima ed ultima esperienza, voglia riorganizzare su basi economiche più adeguate gli importanti complessi di Cinecittà, Istituto nazionale Luce, E.N.I.C., Cines e Centro sperimentale di cinematografia, mettendo alla dirigenza di detti enti elementi di provata capacità tecnica e morale e tali da poter assicurare una migliore valorizzazione del cinema italiano, e, conseguentemente, degli utili all'erario.

« Il complesso di tali enti, se ben diretto e svincolato da qualsiasi interferenza politica, rappresentando il ciclo completo della produzione cinematografica, dalla preparazione degli attori al noleggio e all'esercizio delle sale, potrebbe non solo indirizzare la nostra attività produttiva sulle basi di un cinema morale ed educativo, ma, e soprattutto, funzionare da freno alle sempre maggiori pretese dei nostri divi che, sostenuti da un noleggio monopolista, non consentono ai giovani di affermarsi e di lavorare.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17806) « BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa, per sapere se sono informati che allo stabilimento militare di Piacenza (laboratorio 4° Genio pontieri), alla vigilia delle elezioni per la commissione interna, sono stati trasferiti due candidati e precisamente: Antonio Nicolini e Franco Terzaghi ed altri militanti del sindacato, e si è informati che le autorità militari e dirigenti civili hanno esercitato pressioni illecite a favore di una lista in lizza; se non intendono intervenire perché detti lavoratori siano riassegnati al loro posto in modo che possano, secondo la prassi vigente — se non violata arbitrariamente — esercitare il loro diritto secondo gli accordi Pacciardi, e quali misure intendono prendere contro i responsabili di questo nuovo sopruso verso i diritti dei lavoratori.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17807) « CLOCCHIATTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se i primi risultati tecnici, economici e sociali della riforma fondiaria, nei vari comprensori, non siano tali da giustificare la ulteriore attuazione dell'opera in corso.

« Gli interroganti ritengono che detta opera sta subendo, purtroppo, una grave stasi per la mancanza dei mezzi finanziari necessari; e quindi domandano se, in tal caso, non sia opportuno provvedere sollecitamente — superando qualsiasi remora di ordine burocratico — al reperimento dei fondi richiesti per il completamento della riforma stessa.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*  
(17808) « DE CAPUA, PIZZALIS, VILLA, IOZZELLI, PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni che ritardano la sostituzione del commissario governativo dell'Ente nazionale per le tre Venezie, da tempo scaduto per compiuto quadriennio.

« Tale sostituzione appare infatti urgente sia per ridare all'ente la necessaria unità programmatica, economica e finanziaria, sia in omaggio al principio della rotazione nelle cariche, col doveroso riguardo al Veneto, ad iniziativa delle cui istituzioni l'ente fu costituito già nel 1920 e via via sviluppato, nonché al Friuli-Venezia Giulia, dove l'ente stesso è stato chiamato ad integrare la propria co-

spicua attività agraria con l'attuazione delle provvidenze per cinque miliardi di lire decretate a favore dei profughi giuliani.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17809) « FERRARI RICCARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che hanno consigliato l'immediata sospensione dei pagamenti sull'assegno rinnovabile di cui è titolare il signor Fin Giuseppe fu Isidoro, di Pressana (Verona), diretta nuova guerra, posizione 8064863, iscrizione 5941061.

« L'interrogante desidera altresì conoscere perché vengano adoperate forme così antipatiche di sospensione, senza specificarne cioè i motivi, che avviliscono i mutilati e gli invalidi, che avevano organizzato il loro povero bilancio familiare tenendo conto dell'assegno fisso mensile e che se lo vedono sospendere senza una doverosa motivazione.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17810) « ALBARELLO ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non intende emanare opportune disposizioni ai distretti militari affinché sia reso possibile il rilascio della dichiarazione integrativa agli agenti delle ferrovie, militarizzati nel corso dell'ultimo conflitto, ai fini dell'estensione dei benefici per i combattenti ai ferrovieri della Sicilia e della Sardegna, finora considerati militarizzati ai soli effetti penali e disciplinari; mentre in realtà subirono perdite e svolsero attività tali da dover essere considerati militarizzati a tutti gli effetti.

*(La sottoscritta chiede la risposta scritta).*  
(17811) « BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intende suggerire alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Verona un sistema più agile ed adatto per il pagamento degli assegni familiari dei lavoratori agricoli. Un pagamento trimestrale, ad esempio, eviterebbe lo sconcio della corresponsione solo in questi giorni del primo acconto degli assegni familiari che si riferiscono al 1955.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17812) « ALBARELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere il

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

loro pensiero relativamente alla grave questione dell'ex cartiera De Caria, sita in frazione Carnello dei comuni di Sora, Isola del Liri ed Arpino (Frosinone).

« Solo qualche tempo addietro un gruppo di editori del centro-nord d'Italia chiese ai comuni interessati di adoperarsi per la espropriazione dello stabilimento, da decenni ormai tenuto chiuso dal gruppo monopolistico « Cartiere Meridionali », malgrado le pressanti richieste delle amministrazioni comunali, di enti provinciali e delle popolazioni afflitte da grave disoccupazione e dalla conseguente condizione di pesante miseria. In risposta a tale iniziativa, intesa a permettere la utilizzazione dello stabilimento con conseguente occupazione di centinaia di lavoratori disoccupati, i dirigenti delle Cartiere meridionali hanno ostruito l'accesso alla fabbrica e ne hanno fatto picchettare il perimetro.

« Gli interroganti chiedono se non intendano i ministri prendere utili ed urgenti provvedimenti atti a realizzare la riattivazione di detti impianti e la loro restituzione alla naturale funzione sociale, con indubbio vantaggio per la produzione e la occupazione di tanta mano d'opera disoccupata.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(17813) « SILVESTRI, COMPAGNONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere come intende conciliare i principi sanciti dalla Costituzione di libertà di organizzazione nonché di libera azione sindacale con l'autorizzazione concessa alla ditta De Magistris di Bagnolo Cremasco (Cremona) di assumere personale nel corso di una azione sindacale che ha portato allo sciopero le maestranze, allo scopo di affermare il diritto ad un premio di produzione aziendale. Nel caso specifico fanno presente che la ditta non aveva, durante lo sciopero, in corso lavorazioni la cui mancata esecuzione potesse pregiudicare la continuità dell'azienda stessa.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(17814) « ZANIBELLI, BENVENUTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno sino ad ora impedita la definizione della pratica di pensione diretta di guerra, nuova guerra, dell'invalido Pizzi Giuseppe fu Tommaso, da Atessa (Chieti), la cui domanda

di pensione fu inoltrata sette anni or sono, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17815) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che la direzione generale della Cassa depositi e prestiti, in attesa del perfezionamento della pratica relativa alla concessione di un mutuo di lire 1.828.000 per integrazione del bilancio del comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) relativa agli anni 1951 e 1952, acceda alla richiesta della amministrazione comunale di concessione di un anticipo dei due terzi onde l'amministrazione stessa possa fronteggiare alcune inderogabili necessità di bilancio, quali il pagamento degli stipendi e delle indennità accessorie dovute, da parecchi mesi, ai dipendenti comunali.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17816) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali all'invalido Di Tommaso Remo di Sabatino, da Tocco Casauria (Pescara), titolare di pensione di guerra privilegiata concessa con decreto ministeriale 1° settembre 1948, n. 2003440-P per la prima categoria con assegno di superinvalidità e per tre anni con decorrenza 14 ottobre 1946, successivamente rinnovata tre volte per due anni ciascuna, non si sia ritenuto di concedere la pensione di guerra privilegiata a vita in applicazione del chiaro disposto dell'articolo 22, secondo e terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17817) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se un orfano a cui sia stato fucilato il padre e la madre per rappresaglia dai tedeschi o dai fascisti, abbia diritto alla pensione di guerra. Se la risposta è favorevole, come si spiega perché al Tonni Gilberto, di anni 20, il quale trovosi nelle condizioni accennate, non ha mai potuto avere evasione alla sua richiesta di pensione avanzata da diversi anni e sollecitata anche dall'interrogante. Il padre fucilato: Tonni Ettore fu Silvio, la madre fucilata: Suzzi Angela fu Giacomo.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(17818) « MARABINI ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra di Baldassari Pietro fu Pasquale, del comune di Castel del Rio (Bologna). Trattasi di diretta civile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17819) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra di Poli Domenico di Augusto. Trattasi di diretta militare.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17820) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritiene dare corso all'istruzione della pratica di pensione di guerra di Bacchi Ermido fu Cosentino, del comune di Casalfiumenese (Bologna). Trattasi di diretta civile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17821) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica concernente la pensione indiretta di guerra di Rosetti Angelina nata Machera, da Falciano di Carinola. Detta pratica porta il numero 5194174 di posizione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17822) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la reale situazione della pratica di pensione di guerra concernente l'ex marinaio Esposito Salvatore fu Luigi da Napoli, e ivi domiciliato: 13<sup>a</sup> Rampa Sant'Antonio, Posillipo, 103.

« Il suddetto ex militare già godette dell'assegno di pensione per due anni — 8<sup>a</sup> categoria (tabella C) — con decreto 2282442. Alla richiesta di rinnovo non gli veniva riconosciuta la causa di guerra per cui già aveva fruito di pensione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17823) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere qual è il numero di ore settimanali di lavoro prescritto per i dipendenti statali con servizio negli uffici; per sapere se tale numero di ore sia rispet-

tato con l'orario unico adottato da molti uffici.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17824) « VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito finanziamento e la conseguente esecuzione della strada di allacciamento al comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) della frazione « Calazzotto » del complessivo importo di lire 27 milioni.

« La esecuzione della suddetta opera da tempo ammessa al contributo previsto dalla legge 30 giugno 1918, n. 1029, ha carattere di particolare urgenza in quanto viene a togliere dall'isolamento e dall'abbandono più completo una popolosa frazione montana.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17825) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio del secondo lotto di lavori per la costruzione della strada di allacciamento della frazione « Turrì Marchi » al capoluogo comunale di Ari (Chieti), anche per evitare che le opere già eseguite per la costruzione della suddetta strada vadano totalmente perdute.

« La strada suddetta, infatti, ammessa al finanziamento con la legge 30 giugno 1918, n. 1029, dopo la esecuzione di un primo lotto di lavori è rimasta abbandonata da circa tre anni, con la conseguenza di un inevitabile danneggiamento delle opere già eseguite.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17826) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori per la ricostruzione della chiesa parrocchiale di Filetto (Chieti).

« La ricostruzione della suddetta chiesa parrocchiale assume carattere di particolare urgenza in quanto il comune di Filetto che è uno dei più sinistrati d'Italia, è uno dei pochissimi che, ad oltre dieci anni dalla fine della guerra, non abbia ottenuto la ricostruzione della chiesa parrocchiale, pur essendo forse il solo a non disporre di altra chiesa sussidiaria idonea e capace di permettere a tutti i fedeli di assistere alle sacre funzioni.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17827) « GASPARI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se non ritengano opportuno comprendere nel piano di edilizia scolastica in corso di elaborazione la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione « Policorvo 1° » del comune di Carpineto Sinello (Chieti), del complessivo importo di lire 3 milioni.

« La costruzione del suddetto edificio ha carattere di particolare urgenza in quanto attualmente nella suddetta frazione la scuola è ubicata in un locale sprovvisto dei più elementari requisiti igienici e di abitabilità, la cui mancanza è resa ancora più grave trattandosi di località montana.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)  
(17828) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere se — premesso che gli alluvionati degli anni 1951 e 1953 della Calabria e particolarmente del comune di Caulonia e delle frazioni montane del comune di Reggio Calabria, appartenenti nella grande maggioranza alle classi più povere dei comuni suddetti, non hanno potuto ancora rifarsi economicamente di tutto quanto hanno perduto nel disastro, anche se i soccorsi poterono riguardare alcuni effetti di biancheria, qualche suppellettile e qualche sussidio in denaro, che è bastato, laddove è stato distribuito, ad affrontare le immediate necessità della vita nei primi giorni di rientro nell'abitato e negli alloggi assegnati dalle commissioni comunali competenti; ritenuto che gli alluvionati, poveri lavoratori, non hanno potuto godere di una occupazione stabile che potesse permettere, anche con sacrifici personali, la possibilità di fronteggiare il peso del canone di fitto delle case loro assegnate, che, oggi, viene imposto da parte dell'ufficio tecnico della finanza, attraverso l'Istituto autonomo delle case popolari di Reggio Calabria, nella somma di lire 2760 mensili e che per l'impossibilità di pagare sono stati diffidati o pignorati per somme che si aggirano alle 20.000 lire, dagli esattori comunali; ritenuto che il predetto istituto, senza tenere conto delle condizioni di nera miseria in cui si trovano gli alluvionati pignorati, persegue questi per la riscossione dei fitti; considerato che tutto ciò avviene nella zona più depressa d'Italia ed in una congiuntura economica delle più disastrose, sia per gli effetti dell'annata agricola in corso, sia per quella commerciale; tutto ciò premesso, rite-

nuto e considerato — non ritengano necessario disporre, nell'ambito della rispettiva competenza, che il consiglio di amministrazione dell'istituto suddetto riesamini, caso per caso le condizioni degli inquilini pignorati o diffidati, dopo avere sospeso gli atti esecutivi ed esoneri dal pagamento dei canoni di fitto arretrati quegli alluvionati, che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non siano stati in condizioni di assolvere al loro debito.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)  
(17829) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali l'Ufficio tecnico erariale di Siracusa non ha ancora nemmeno iniziato le variazioni catastali disposte dal Ministero delle finanze sin dal gennaio 1954, in dipendenza della legge regionale 24 ottobre 1950, n. 77, e del successivo decreto presidenziale 8 maggio 1952, n. 80-A, relativi alla aggregazione dei territori di Frigentini e di San Giacomo, già appartenenti al comune di Noto, rispettivamente ai comuni di Modica e di Ragusa.

« Si fa presente che in conformità a quanto richiesto dall'Ufficio tecnico erariale di Siracusa con foglio n. 8069 del 9 luglio 1954, il comune di Modica provvedeva senza indugio a rimettere la somma occorrente per la esecuzione dei lavori ed analoga rimessa facevano successivamente i comuni di Noto e Ragusa. Ciò nondimeno, e malgrado i numerosi solleciti, l'Ufficio tecnico erariale con nota del 5 dicembre 1955, n. 15949, ha dato notizia al comune di Modica che i lavori devono ancora essere iniziati.

« Il grave ritardo nella esecuzione delle variazioni catastali, produce, come è ovvio, notevole danno ai comuni che debbono approntare tutte le spese per la organizzazione ed il finanziamento dei servizi nei nuovi territori aggregati, senza potere riscuotere i tributi, e lascia altresì persistere una condizione di disagio per i contribuenti dei territori in questione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)  
(17830) « GUERRIERI EMANUELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno attribuire il titolo di « idonei » ai partecipanti ai concorsi a cattedre per l'insegnamento negli istituti di istruzione artistica, di cui al bando di concorso pubblicato nelle *Gazzette ufficiali* della Repub-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

blica nn. 145, 162, 202 e 206: e ciò in analogia a quanto viene praticato per tutti gli altri concorsi a cattedre di istruzione classica, scientifica e tecnica.

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere le ragioni per le quali, mancando per l'istruzione artistica una specifica regolamentazione, non vengano applicate, per estensione, le norme che, attualmente, vigono in tutti i rimanenti settori dell'insegnamento e, in particolare, per l'istruzione a tipo tecnico-industriale. Quanto precede, anche perché, di tale ultimo tipo di istruzione, si tiene già conto per l'esplicitamento dei concorsi precitati, ma non agli effetti del riconoscimento del titolo di idoneità.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17831) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, adottando opportuni provvedimenti al riguardo, non ritenga giusto e doveroso riconoscere la qualifica di « combattente » al personale postelegrafonico militarizzato, già in servizio nelle isole di Sicilia e di Sardegna, durante l'ultima guerra.

« Sta di fatto che il suddetto personale (a parte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e le norme riportate nella circolare dello S.M.E. del 1° agosto 1948, n. 1500), prestando servizio come militarizzato, ha assolto delicati compiti, a similitudine di altre categorie di personale cui è stata riconosciuta la qualifica di cui trattasi.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17832) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se risponda al vero la ventilata voce della soppressione del distretto militare a Nola (Napoli).

« Tale deprecabile soppressione toglierebbe alle popolazioni di una larghissima zona, su cui il distretto stesso ha giurisdizione, i facili, rapidi ed economici collegamenti coi suoi uffici, possibili ora per la posizione topografica di Nola.

« Inoltre, l'ingiustificata e ingiustificabile eliminazione del distretto di Nola arrechierebbe nuovo e irreparabile danno a una città già economicamente provata dalla guerra fino a decadere nei confronti del suo importante movimento di un tempo, quando — oltre tutto — al distretto si aggiungevano le sedi dei reggimenti di cavalleria e artiglieria, con

tutte le ovvie conseguenze per il ritmo della vita cittadina.

« Agli attuali e gravi disagi, risentiti dai nolani, si assommerebbe — con la scomparsa del distretto — ancora una contrazione delle possibilità del loro centro, oggi così ridotte dalla crisi agricola e commerciale; ed anche una immeritata mortificazione per la città, e per le sue tradizioni militari.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17833) « SPAMPANATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se la cooperativa « Focherini », che gestisce in via provvisoria i terreni dell'ex centro rifornimento quadrupedi di San Martino Spino (Mirandola, Modena), è tenuta al pagamento di un canone di affitto, e qualora ciò sia, per conoscere in quale misura sia stato stabilito e la modalità della riscossione da parte degli aventi diritto.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se le macchine e il bestiame, fatto affluire sull'azienda negli ultimi tempi, siano state acquistate dal Ministero dell'agricoltura o da qualche ente statale o parastatale, e se questo fosse, a quale titolo e condizioni siano state affidate alla suddetta cooperativa.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*  
(17834) « GELMINI, CREMASCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se gli risulti che la direzione della ferrovia Piedimonte d'Alife, in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato e attuato da tutte le organizzazioni sindacali il 19 novembre 1955, predispose un'azione antis-ciopero, utilizzando personale già posto in quiescenza e personale non abilitato alla guida dei treni, con grave pericolo per la sicurezza dei viaggiatori e per lo stesso normale funzionamento del servizio. E, se quanto sopra risulti esatto, quali disposizioni siano state prese nei confronti della citata direzione.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17835) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se sia edotto dei discutibili criteri di esercizio e amministrativi, tuttora perseguiti dalla direzione della ferrovia Napoli-Piedimonte di Alife, considerando che il Governo versa un contributo di circa 20 milioni mensili, prima percepito

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

dalla gestione commissariale, e ora dalla concessionaria « Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie ». Di fronte a tale notevole contributo governativo si appalesa sempre più sintomatico lo stato di totale carenza del servizio e di arretratezza di tutti gli impianti ferroviari: e in special modo per quanto riguarda la sede stradale, le automotrici, la rete aerea, gli impianti telefonici, ecc. Nel persistente disordine amministrativo della ferrovia in questione si giustifica il pubblico sospetto circa le modalità di vendita e di relativo incasso del materiale (traverse, rotaie, pali, legname, ecc.) che riguarda il vecchio tracciato di chilometri 44 (Sant'Angelo in Formis-Trifusco-Caiazzo-Piedimonte d'Alife), e che la direzione sta facendo smantellare e alienare. Lo stesso sospetto permane per il materiale asportato in seguito alla guerra, e poi recuperato, ma che non si sa se tornato o meno in carico, per il suo valore, alla azienda.

« L'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuna una inchiesta ministeriale di carattere amministrativo e tecnico; e comunque quali informazioni possa per ora fornire circa quanto sopra addotto.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17836) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla costruzione di alloggi I.N.A.-Casa a Marzano Appio (Caserta).

« In detto comune, che vide distrutte le sue abitazioni dalla guerra nella proporzione del cinquanta per cento, e che dalla sollecita costruzione degli alloggi in questione trarrebbe notevole vantaggio, continua tuttora ad essere procrastinato senza seri motivi l'inizio dei lavori da parte dell'impresa che li ha appaltati.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17837) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale a Firenze nel passato esercizio e nel corrente sono stati iniziati cantieri di lavoro senza la preventiva autorizzazione del Ministero il quale tuttavia ha poi dato il finanziamento; per sapere se per la provincia di Firenze siano state rispettate le somme indicate nella tabella di ripartizione dei cantieri di lavoro tra le varie provincie di Italia.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17838) « VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui la domanda di Carneri Rinaldo, intesa ad ottenere la nomina di collocatore di Agnana (Reggio Calabria), sia stata disattesa dall'Ufficio regionale del lavoro.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17839) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, al fine di conoscere se non ritiene insufficiente il contributo accordato al comune di Bivongi (Reggio Calabria), comune alluvionato, ad integrazione del bilancio, in lire 8.520.000 (di cui lire 2.840.000 in capitale e lire 5.680.000 in mutuo), pur avendolo richiesto nella misura di lire 27 milioni e la prefettura di Reggio Calabria accordato nella misura di lire 15 milioni.

« La contribuzione appare ingiusta se si raffronta al contributo concesso ai comuni:

1°) Stilo, con metà popolazione del comune di Bivongi e con il triplo di territorio, ebbe un contributo di lire 20.000.000;

2°) Pazzano, con metà popolazione e territorio doppio, ebbe un contributo di 17 milioni;

3°) Riace, con metà popolazione, ebbe 10.000.000.

« Il comune di Bivongi fu colpito dalle alluvioni e particolarmente da quella del 1953 e certamente in forma più grave dei predetti comuni, e come pochi comuni della Calabria, avendo avuto 9 case crollate, 86 case pericolanti, di esse parte demolite e parte puntellate in forma provvisoria, tutte le strade interne e di campagna rese inservibili e che vanno riparate a spese del comune, danneggiata considerevolmente le fogne e la rete interna dell'acquedotto.

« Se non ritiene un simile trattamento al comune di Bivongi ingiusto e pertanto modificarlo equamente.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17840) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che, in occasione di gare o licitazioni di appalto per il servizio di riscossione delle imposte di consumo, venga obbligatoriamente inserito e specificato nei capitolati d'appalto l'organico numerico e qualitativo del personale necessario per la gestione.

« E ciò allo scopo di evitare il grave abuso con cui gli appaltatori delle imposte di con-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

sumo cercano molte volte di rimediare, a proprio esclusivo vantaggio, alle conseguenze degli aggi anti-economici derivanti da una sfrenata e deleteria concorrenza, riducendo arbitrariamente il personale delle gestioni, con grave danno delle finanze comunali ed in palese contrasto con i principi di ordine sociale diretti alla tutela ed al rispetto delle norme di lavoro.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17841) « SCALIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere, in relazione al conglobamento totale che sarà operante dal 1° luglio 1956 per le retribuzioni degli statali, quali istruzioni intenda dare ai comuni ai fini dell'assorbimento della cosiddetta indennità Scelba che viene corrisposta ai dipendenti comunali (escluso il segretario), la quale non ha corrispondenza con alcuna delle voci dei compensi agli statali.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).  
(17842) « VERONESI, GUARIENTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga urgente emanare, di concerto con i colleghi di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368, un decreto col quale si dichiarino che tutti i comuni della provincia di Reggio Calabria sono compresi fra quelli che presentano, per arcinote e conclamate ragioni (terremoti, danneggiamenti bellici, reiterate alluvioni) e per il notevole indice di affollamento determinato dall'incremento demografico di questi ultimi anni, penuria di abitazioni particolarmente rilevante.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17843) « GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, presso le varie amministrazioni statali, esistono ancora funzionari retribuiti dallo Stato i quali prestano la loro opera per enti o in attività del tutto estranee alla pubblica amministrazione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17844) « VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere se non ritengano opportuno e giusto disporre che tutti i ministeri sospendano uniformemente il collocamento a

riposo di autorità dei funzionari che non abbiano raggiunto congiuntamente i limiti di età e quelli di 40 anni di servizio statale, e ciò fino a quando la legge delega non abbia stabilito con criterio uniforme ed altresì determinato il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17845) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere come intenda applicare la decisione del Consiglio di Stato, Sezione V, 22 dicembre 1954, n. 1017, Cardella ed altri contro il Ministero industria e commercio, riflettente la « posizione degli avventizi che nel 1939 non furono inquadrati in ruolo perché erano non squadristi »; tenuto conto che l'articolo 13 della legge 5 giugno 1954, n. 376, non fu provvedimento equilibratore ma di ripiego, in quanto non riuscì a parificare le carriere del personale di ruolo « non squadrista » con quelle del personale « ex squadrista »; il quale è rimasto pertanto avvantaggiato a discapito del primo contro tutte le previsioni e contro ogni criterio di giustizia.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17846) « GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se e quando saranno ripresi i lavori per la costruzione dell'acquedotto civico di Scilla (Reggio Calabria); opera che va eseguita sollecitamente, evitando che subisca intralcio per esigenze diverse, che possono essere servite con altre opere, al fine di porre fine al grave inconveniente di un centro abitato, importante come Scilla, sprovvisto, ormai in forma quasi totale, di acqua potabile, con conseguenze preoccupanti per la popolazione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17847) « MINASI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione — in riferimento alla loro precedente interrogazione ed alla risposta data dal ministro relativamente alle irregolarità verificatesi nel Provveditorato agli studi di Pisa nella erogazione di fondi ai patronati scolastici della provincia, premesso che in seguito alla denuncia penale a suo tempo proposta contro i funzionari del Provveditorato agli studi, in data 7 dicembre 1955 veniva arrestato per peculato continuato il ragioniere capo di detto provveditorato — per sapere:

1°) quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi dell'ispettore ministeriale dottor

Francesco Lazzeri, che effettuò una inchiesta giungendo alla conclusione di proporre il trasferimento del maestro Menotti Bennati, anziché appurare i fatti denunciati dal Bennati stesso ed oggi accertati dal magistrato;

2°) quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nei riguardi del provveditore agli studi;

3°) se ritenga opportuno nell'interesse della pubblica amministrazione e della scuola disporre una nuova indagine su tutta l'attività del Provveditorato allo scopo di appurare se vi siano altre irregolarità;

4°) se di fronte alle risultanze emerse, non ritiene di restituire il maestro Bennati, trasferito su proposta dell'ispettore Lazzeri, da Pisa a Calvario di Potenza ed attualmente a Livorno in seguito a trasferimento ordinario, alla sua sede di titolarità in Pisa ove svolge il suo mandato di consigliere comunale e ove risiede la sua famiglia.

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(17848) « RAFFAELLI, GATTI CAPORASO ELENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non intenda — conformemente alle assicurazioni più volte date in tal senso da membri del Governo — provvedere, in sede di emissione dei decreti delegati, al collocamento nei ruoli ordinari dei dipendenti del Ministero dei lavori pubblici inquadrati nei ruoli speciali transitori, in possesso di una idoneità ottenuta in un concorso bandito dall'amministrazione dei lavori pubblici.

« Un provvedimento in tal senso, oltre ad essere conforme ad altri della stessa natura emessi a favore di dipendenti di altre amministrazioni, avrebbe un grande valore morale e risponderebbe ad esigenze di giustizia e di umanità

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17849) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla ditta Sogemerca che opera nel macello comunale di Napoli;

per conoscere quali sono i padroni della ditta e le sue attività;

per conoscere quali benefici ha ricevuto dal comune e se è vero che deve sostituire il Banco di Napoli in attività importanti imponendo ai commercianti un tasso di interesse superiore.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17850) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali siano — per l'Erario — le previsioni di entrata, con riferimento all'esercizio finanziario 1955-56, per l'addizionale del 5 per cento disposta con la legge sulla Calabria di recente approvazione delle Camere.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17851) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a che punto si trovi la procedura per la costruzione dell'acquedotto del comune di Francavilla Marittima (Cosenza) e quando ritiene che le popolazioni interessate possano veder terminata l'opera per la quale si sollecita la più rapida esecuzione.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17852) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando l'A.N.A.S. intenda eliminare il passaggio a livello esistente sulla strada statale tirrenica presso la stazione di Scalea (Cosenza).

« L'interrogante ricorda che al riguardo furono date positive assicurazioni in risposta ad analoga interrogazione di circa due anni or sono, e fa presente che nessuna costruzione di cavalcavia o sottopassaggio è stata realizzata in questo periodo; attende pertanto chiare, concrete e precise notizie, anche al fine di prendere eventuali altre idonee iniziative.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17853) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali l'edificio postale di Paola (Cosenza) non viene completato.

« L'interrogante ricorda di aver avuto dal ministro delle poste e telecomunicazioni positive assicurazioni in tal senso con nota del 7 giugno 1955; purtroppo i lavori sono ancora sospesi, con danno per le opere, con difficoltosa funzionalità per i servizi, con delusione della popolazione.

« Ciò premesso si attendono definitive, concrete assicurazioni che valgano a dare certezza che l'edificio sarà completato ed al più presto.

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*  
(17854) « ANTONIOZZI ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla ditta Varvato Gennaro con segheria in Torre Alta (Napoli) e per conoscere come si assumono i lavoratori, quale è la durata del lavoro, quale il salario e se sono assicurati;

per conoscere, infine, se vi si impiega mano d'opera minorile.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17855) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere, in ordine al sistema delle comunicazioni calabresi, se e quando verranno realizzate le seguenti opere:

1°) raddoppio completo del binario nel tratto Praia a Mare-Reggio Calabria;

2°) costruzione della ferrovia Cosenza-Paola;

3°) costruzione di una autostrada Cosenza-Paola.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(17856) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga impartire disposizioni alle Intendenze di finanza, perché le valutazioni dei beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della legge n. 968, da effettuarsi dagli uffici tecnici delle amministrazioni statali competenti secondo la natura del bene danneggiato a norma dell'articolo 17 della legge stessa, avvengano senza ricorrere ad eccessive formalità che, rendendo ulteriormente complesse le procedure previste dalla legge, portano alla stasi delle liquidazioni.

« In particolare risulta all'interpellante che alcune Intendenze di finanza chiedono agli uffici del Genio civile di provvedere alla compilazione di una apposita perizia di stima, e ciò per la valutazione degli indennizzi da corrispondersi anche per i più modesti beni edilizi.

« Risulta inoltre all'interpellante che lo stesso Ministero dei lavori pubblici si è espresso in senso contrario a tale eccessivo fiscalismo; d'altra parte la stessa legge n. 968 non prescrive minimamente la compilazione di una apposita perizia di stima, limitandosi al contrario a richiedere un semplice parere, che ovviamente può essere espresso senza particolari formalità tecnico-amministrative.

« L'interpellante si augura pertanto che il ministro del tesoro voglia seguire la stessa

politica del Ministero dei lavori pubblici, smentendo così la voce pubblica secondo la quale le eccessive formalità richieste dalla direzione generale dei danni di guerra per il pagamento degli indennizzi e dei contributi siano dovute ad una direttiva generale con la quale si mira affinché le relative erogazioni avvengano nella minor misura possibile, allo scopo di utilizzare in altro modo l'eventuale residuo di bilancio.

(391)

« SANSONE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Signor Presidente, le sarei grato se potesse farci sapere se il Governo risponderà domani alle interrogazioni concernenti l'agitazione degli insegnanti medi.

PRESIDENTE. Il Governo risponderà nella seduta di domani a tutte le interrogazioni presentate sull'argomento.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Sollecito lo svolgimento della mia interpellanza sull'attività delle società petrolifere private e particolarmente della Petrosud, in Abruzzi.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro competente.

**La seduta termina alle 22,45.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

PAVAN ed altri: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali (1717);

SELVAGGI: Norme per il conferimento di posti di ruolo per i medici che tali posti occupano interinalmente da oltre dieci anni. (1816);

DAZZI ed altri: Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi (1888).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1955

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (*Approvata dal Senato*) (1954) — *Relatore:* Scoca.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori:* Valsecchi, *per la maggioranza;* Angioy, *di minoranza.*

4. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore BRASCHI: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1490) — *Relatore:* Franzo.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia (*Approvato dal Senato*) (1837) — *Relatore:* Tosi;

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Urgenza*) (1727) — *Relatore:* Lucifredi.

6. — *Svolgimento di interpellanza.*7. — *Seguito della discussione dei disegni di legge.*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento

mentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

*Relatori:* Vicentini, *per la maggioranza;* Assennato, *di minoranza.*

8. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore TRABUCCO: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — *Relatori:* Cappa Paolo e Geremia;

*e delle proposte di legge:*

TOGNI ed altri: Provvedimenti per la zona industriale apuana (265) — *Relatori:* Bellotti e Cappa Paolo;

MICHELI e VISCHIA: Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — *Relatori:* Caiati e Cappa Paolo.

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore:* Capi.

11. — *Volazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.*

*Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE